



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Tabelle di organizzazione

**Quadriennio
2026 – 2029**

PARTE PRIMA	8
DISCIPLINA ORDINAMENTALE	8
CAPO PRIMO	8
ASSEGNAZIONI E TRAMUTAMENTI INTERNI	8
§ 1. — Indizione dei concorsi e legittimazione.	8
§ 2. — Criteri di valutazione.....	9
§ 3. — Scambio di posti.....	10
§ 4. — Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.....	11
§ 5. — Trasferimenti d'ufficio.....	11
§ 6. — Incompatibilità ex art. 19 ord. giud.....	12
§ 7. — Benessere organizzativo.....	12
§ 8. — Tutela della gravidanza, della genitorialità, dei doveri di cura e della salute.	12
§ 9. — Criteri organizzativi a tutela della gravidanza, della genitorialità, dei doveri di cura e della salute.	13
§ 10. — Conferimento di incarichi di coordinamento e collaborazione.....	14
§ 11. — Supplenza e assegnazione per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative.	14
CAPO SECONDO	15
PRESIDENTI DI SEZIONE	15
§ 12. — Assegnazione e trasferimento dei presidenti titolari di sezione.	15
§ 13. — Compiti dei presidenti titolari.....	16
§ 14. — Compiti dei presidenti di sezione non titolari.	16
§ 15. — Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di criticità nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all'ufficio.	16
CAPO TERZO	17
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E SOSTITUZIONE IN CASO DI IMPEDIMENTO	17
§ 16. — Criteri generali di composizione dei collegi	17
§ 17. — Astensione.....	18
§ 18. — Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricsuzione o impedimento.....	19
§ 19. —Disciplina delle Aree omogenee interne alle Sezioni.....	19
§ 20. — Modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza.	20
PARTE SECONDA	21
DISCIPLINA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI E PENALI	21
CAPO PRIMO	21
DISCIPLINA COMUNE	21
§ 21. — Componenti delle sezioni unite civili e penali.....	21
§ 22. — Durata della permanenza.	21

§ 23. — Criteri per l'assegnazione alle sezioni unite civili e penali.	22
§ 24. — Procedura per la scelta dei componenti delle sezioni Unite civili e penali.....	23
CAPO SECONDO	23
SEZIONI UNITE CIVILI	23
§ 25. — Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite civili.	23
§ 26. — L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili.	23
§ 27. — Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.....	24
§ 28. — Criteri di assegnazione dei ricorsi.....	25
§ 29. — Regole particolari di formazione dei collegi; ricusazione di un componente delle sezioni Unite civili; ricorso per revocazione.....	25
§ 30. — Affari da assegnare alle sezioni Unite civili.....	26
§ 31. — Disposizioni finali.	26
CAPO TERZO	26
SEZIONI UNITE PENALI	26
§ 32. — Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite penali.....	26
§ 33. — Fissazione delle udienze e formazione dei collegi.	27
§ 34. — Regole particolari di formazione dei collegi: ricusazione di un componente delle sezioni Unite penali; ricorso straordinario per errore di fatto; correzione di errore materiale.....	28
§ 35. — Affari da assegnare alle sezioni Unite penali.	28
§ 36. — Disposizioni finali.	28
PARTE TERZA	29
SETTORE CIVILE	29
CAPO PRIMO	29
DISCIPLINA GENERALE	29
§ 37. — Criteri per la formazione dei calendari di udienza.	29
§ 38. — Criteri di formazione dei collegi.	29
§ 39. — Criteri di assegnazione degli affari ai collegi.	29
§ 40. — Ufficio spoglio sezionale presso le sezioni civili e formazione dei ruoli di udienza.....	31
§ 41. — Criteri di assegnazione degli affari ai relatori.....	32
§ 42 — Criteri di assegnazione degli affari in caso di revocazione.	32
§ 43 – Referente dello Spoglio delle Sezioni civili.	33
CAPO SECONDO	33
DISCIPLINA SEZIONALE	33
§ 44. — Materie di competenza delle sezioni ordinarie. Criteri generali di priorità.	33
SEZIONE PRIMA	34
§ 45. — Materie di competenza della sezione.....	34

§ 46. — Organizzazione interna della Prima sezione.	34
§ 47. - Criteri di priorità.	35
SEZIONE SECONDA.....	35
§ 48. — Materie di competenza della sezione.....	35
§. 49. - Organizzazione interna della Seconda sezione.....	35
§. 50. - Criteri di priorità	36
SEZIONE TERZA.....	36
§ 51. — Materie di competenza della sezione.....	36
§. 52. - Organizzazione interna della Terza sezione	36
§. 53. - Criteri di priorità	36
SEZIONE LAVORO	37
§. 54. — Materie di competenza della sezione Lavoro.....	37
§. 55. — Organizzazione interna della sezione Lavoro.....	37
§. 56. — Criteri di priorità della sezione Lavoro.....	37
SEZIONE QUINTA - TRIBUTARIA	37
§ 57. – Materie di competenze della sezione Tributaria.	37
§ 58. — Organizzazione interna della sezione Tributaria.	37
§ 59. – Criteri di priorità della sezione Tributaria.	38
PARTE QUARTA	38
SETTORE PENALE.....	38
CAPO PRIMO	38
DISCIPLINA GENERALE	38
§ 60. — Criteri di formazione dei collegi.	38
§ 61. — Assegnazione dei ricorsi.	39
§ 62. — Esame preliminare dei ricorsi.	39
§ 63. - Partecipazione alle udienze.	40
§ 64. - Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.	40
§ 65. - Formazione dei ruoli di udienza.	40
§ 66. - Criteri per l'assegnazione degli affari ai relatori.....	41
CAPO SECONDO	42
DISCIPLINA SEZIONALE	42
§ 67. — Materie di competenza delle sezioni ordinarie.....	43
SEZIONE PRIMA.....	43
SEZIONE SECONDA	44
SEZIONE TERZA.....	44
SEZIONE QUARTA.....	45

SEZIONE QUINTA.....	45
SEZIONE SESTA	46
COMPETENZA IN CASO DI ANNULLAMENTO CON RINVIO	46
SEZIONE SETTIMA	47
§ 68. — Competenza della Settima sezione.	47
§ 69. — Presidenza e composizione dei collegi della Settima sezione.	47
CAPO TERZO	47
CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI	47
§ 70. — Criteri generali di distribuzione degli affari tra le sezioni.	47
§ 71. — Criteri integrativi di distribuzione degli affari tra le sezioni.	48
§ 72. — Altri criteri di distribuzione degli affari.....	49
PARTE QUINTA	49
SEZIONE FERIALE	49
§ 73. — Organizzazione del periodo feriale.....	50
§ 74. — Materie di competenza della sezione Feriale.....	51
§ 75. — Attività di esame preliminare dei ricorsi dei componenti della sezione Feriale.	51
§ 76. — Udienze della sezione Feriale.....	52
§ 77. — Recupero delle ferie.	52
§ 78. — Ferie dei magistrati dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo.....	53
PARTE SESTA	53
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE.....	53
§ 79. – Designazione dei componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche.	53
PARTE SETTIMA.....	53
UFFICI ELETTORALI NAZIONALI E UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM.....	53
§ 80. – Nomina dei componenti degli Uffici elettorali nazionali e dell’Ufficio centrale per il referendum.	53
PARTE OTTAVA.....	54
SEGRETARIATO GENERALE	54
§ 81. — Compiti del Segretario generale.....	54
§ 82. — Magistrati addetti al Segretariato generale.....	55
PARTE NONA	55
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO.....	55
§ 83. — Compiti dell’Ufficio.	55
§ 84. — Organico.....	56
§ 85. - Criteri di organizzazione del settore civile. Massimazione e redazione delle relazioni.	57
§ 86. — Criteri di organizzazione del settore penale.....	59

§ 87. — Applicazione alle sezioni della Corte dei magistrati dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo.	60
§ 88. — Applicazione alle sezioni dei magistrati del Massimario per lo svolgimento delle funzioni di legittimità. Requisiti soggettivi.	60
§ 89. — Criteri regolatori dell’applicazione.	60
§ 90. — Individuazione delle sezioni e scelta dei magistrati.....	60
§ 91. — Criteri di selezione.	60
§ 92. — Destinazione d’ufficio.....	61
§ 93. — Durata dell’incarico.	61
PARTE DECIMA.....	61
IL GRUPPO PER L’ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CON LA CORTE DI GIUSTIZIA E CON LA CORTE EDU ...	61
§ 94. – Compiti e struttura.	61
PARTE UNDICESIMA.....	62
UFFICIO QUESTIONI PREGIUDIZIALI	62
§ 95. - Compiti dell’Ufficio Questioni Pregiudiziali.	62
§ 96. — Composizione dell’Ufficio.....	62
§ 97. — Attività e procedimento.	62
PARTE DODICESIMA.....	63
UFFICIO PER IL PROCESSO	63
§ 98. — Ufficio per il processo.....	63
§ 99. — Struttura degli Uffici per il processo civile e penale.	63
§ 100. —Attività e compiti degli Uffici per il processo civile e penale.....	63
§ 101. — Composizione degli Uffici per il processo civile e penale.....	63
§ 102. —Settore trasversale dell’Ufficio per il processo	64
PARTE TREDICESIMA.....	64
TIROCINI FORMATIVI	64
§ 103. —Tirocini formativi.	64
§ 104. —Tirocini ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.....	64
§ 105. — Tirocini extra curriculari ex art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011, n.98.	65
PARTE QUATTORDICESIMA	66
CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE.....	66
§ 106. — Compiti del C.E.D.....	66
§ 107. — Struttura organizzativa e funzionamento.	66
§ 108. — Direttore del C.E.D.	67
§ 109. — Vicedirettore e magistrati addetti.....	67
PARTE QUINDICESIMA	68
§ 110. - Consiglio direttivo, Comitato per le pari opportunità e Commissione flussi.	68

§ 111. - Presidente della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma.	68
§ 112. – Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione.	68
§ 113. – Ufficio per l’Innovazione della Suprema Corte di cassazione e della Procura Generale presso la Corte di cassazione.	68
§ 114. – Magistrato delegato del Primo Presidente per le problematiche relative all'attuazione del d.lgs. n. 81/2008.....	68
§ 115. – Incarichi previsti ex lege a consiglieri e presidenti di sezione della Corte di cassazione.	68
§ 116. - Nomina a componente del Tribunale Unificato dei Brevetti (T.U.B.). Esonero dall’attività ordinaria.	69
§ 117. - Gruppi di lavoro costituiti all’interno della Corte di cassazione su questioni processuali e sostanziali.	69

**TABELLE DI ORGANIZZAZIONE
QUADRIENNIO 2026 – 2029**

**PARTE PRIMA
DISCIPLINA ORDINAMENTALE**

**CAPO PRIMO
ASSEGNAZIONI E TRAMUTAMENTI INTERNI**

§ 1. — Indizione dei concorsi e legittimazione.

1.1. Di regola una volta all'anno e, comunque, in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri e in tutti i casi in cui sia necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da un settore ad un altro o da una sezione ad un'altra, il Primo Presidente, sentiti i presidenti titolari di sezione, provvede a pubblicare il bando dei posti o delle posizioni tabellari da coprire, che sono individuati, di regola, secondo l'ordine cronologico delle vacanze del singolo settore o sezione, salvo imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente. Il bando è comunicato, anche soltanto in via telematica all'indirizzo istituzionale @giustizia e comunque mediante pubblicazione della comunicazione nell'archivio digitale dell'ufficio, con modalità tali da assicurarne l'effettiva conoscenza a tutti i magistrati della Corte e a quelli che vi siano stati destinati dal Consiglio superiore della magistratura e non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la presentazione della domanda, e invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze per i posti messi a concorso. Detta comunicazione equivale a pubblicazione.

1.2. Nel bando il Primo Presidente specifica le ragioni organizzative della scelta in ragione degli obiettivi indicati nel Documento Organizzativo Generale e delle priorità dell'ufficio. Nel termine di cinque giorni dalla comunicazione, ciascun magistrato interessato può fare osservazioni sulle ragioni organizzative delle scelte esplicitate nel bando. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Primo Presidente provvede a modificare l'indicazione dei posti da pubblicare; in caso contrario, a conclusione della procedura di concorso interno, adotta decreto motivato contenente le risposte alle osservazioni.

1.3. Il magistrato destinato a domanda non può essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore, se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio cui è attualmente addetto, salvo comprovate esigenze di servizio da motivare specificamente e salvo l'ipotesi in cui la presa di possesso sia stata ritardata ai sensi dell'articolo 10-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ovvero sia stato differita l'efficacia del precedente provvedimento di trasferimento. Ai fini del computo della legittimazione non si tiene conto dei periodi in assegnazione temporanea. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio lo spostamento, a domanda o di ufficio, ad altra sezione o settore può avvenire decorso un anno dall'effettiva presa di possesso. In ogni caso il termine, annuale o biennale, deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata la vacanza del posto da ricoprire, fermo restando quanto previsto per la data di vacanza dei posti di risulta di cui al paragrafo 1.6., indipendentemente dal momento in cui il Primo Presidente decide di provvedere alla sua copertura. I magistrati destinati alla Corte in esito a concorso del Consiglio Superiore della Magistratura per posti riservati rispettivamente al settore civile o al settore penale sono legittimati al trasferimento da un settore all'altro dopo un triennio dalla prima assegnazione. Ai fini del bando non si tiene conto dell'esperienza maturata in caso di assegnazione temporanea interna disposta durante il tempo necessario per l'espletamento del concorso interno, nei limiti di durata massima consentita per tale destinazione.

1.4. Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il Primo Presidente invita gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento, con indicazione, a pena di inammissibilità, dell'ordine di preferenza entro il limite di tre posti pubblicati. Nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, è ammissibile la presentazione soltanto di due domande. Non è ammessa la revoca della domanda dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti ancorché il magistrato non abbia ancora preso possesso nella nuova posizione tabellare

assegnata. Nel bando di concorso, il Primo Presidente indica i parametri per la valutazione delle attitudini correlati alle specifiche competenze e materie trattate, qualificanti in relazione al posto messo a concorso, e, ai fini della destinazione dei consiglieri alle sezioni, avuto riguardo alle esperienze maturate alla data di pubblicazione dell'interpello, si terrà conto, nell'ambito di un giudizio complessivo, dei seguenti criteri:

a) la specializzazione nel settore di riferimento - civile, penale, lavoro - tenendo anche conto della durata;

b) l'attitudine desunta dalla positiva esperienza giudiziaria maturata nelle materie cui si riferisce il posto messo a concorso, tenendo anche conto della durata per ciascuna delle materie, con prevalenza delle funzioni giudicanti rispetto a quelle requirenti e, tra le prime, con speciale rilievo al pregresso esercizio di funzioni di legittimità;

c) in caso di pari attitudini, possono essere valorizzate in via complementare altre esperienze, solo se pertinenti alle funzioni da svolgere e volte a comprovare la competenza professionale dell'aspirante in relazione al posto messo a concorso;

d) ove la parità di attitudini persista, la maggiore anzianità di ruolo.

1.5. Nella domanda di assegnazione o di tramutamento devono essere riportate e documentate a cura del candidato le attitudini possedute quali indicate nel bando. In caso di mancata documentazione delle attitudini, ai fini del bando, sarà considerato il solo criterio dell'anzianità di ruolo.

1.6. I posti vacanti rimasti scoperti all'esito del bando (cosiddetti posti di risulta) che il Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso entro 30 giorni dall'adozione della variazione tabellare che definisce il bando da cui sono stati originati. Per i posti di risulta la data della vacanza coincide con la data di pubblicazione del bando in cui sono messi a concorso. I magistrati assegnatari dei posti del concorso principale, ancorché non abbiano preso possesso nella nuova posizione tabellare, non possono partecipare al bando per i posti di risulta. Non è ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente nel successivo bando, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta.

1.7. Per motivate esigenze di servizio, l'efficacia del provvedimento di tramutamento interno può essere differita, per non più di sei mesi, al fine di evitare o ridurre il periodo di scopertura del posto che si rende vacante. Il differimento non esclude la decorrenza del termine di legittimazione ai fini di ulteriori trasferimenti.

§ 2. — Criteri di valutazione.

2.1. Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Primo Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, applica il criterio di valutazione dell'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunto dai parametri indicati al paragrafo 1.4, sempre che, salvo quanto previsto al paragrafo 2.3, non vi siano aspiranti che abbiano un'anzianità di ruolo di otto anni superiore agli altri; in tal caso prevale l'anzianità di ruolo.

2.2. Per anzianità di ruolo s'intende quella determinata dal decreto ministeriale di nomina e, all'interno del medesimo decreto ministeriale di nomina, dalla collocazione nella relativa graduatoria di concorso. In caso di valutazione di professionalità negativa o non positiva, in caso di mancato conseguimento della valutazione di professionalità astrattamente dovuta in base al decreto di nomina, o a causa di qualunque perdita di anzianità, anche per ragioni disciplinari, il magistrato retrocede nell'anzianità di ruolo nei termini indicati dal ruolo di anzianità nella magistratura, elaborato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 55 del d.p.r. n. 3/1957 e pubblicato sul sito intranet del Consiglio Superiore della Magistratura. La collocazione nel ruolo di anzianità nella magistratura si presume valida ad ogni effetto, salvo che il ritardato conseguimento della valutazione di professionalità dipenda dalla dilazione dei termini del relativo procedimento; se tale dilazione derivi però dalla ritardata presentazione, da parte del magistrato interessato, dell'autorelazione che dà avvio al procedimento, rimane valida la collocazione stabilita nel ruolo di anzianità nella magistratura.

2.3. Per l'assegnazione dei posti che comportino l'esercizio esclusivo o prevalente della trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società e impresa, esecuzioni, crisi d'impresa, immigrazione e protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, il criterio di cui al punto 1.4. lett. b) è desunto anche sulla base della positiva esperienza giudiziaria maturata, per non meno di due anni

negli ultimi otto rispetto alla data di pubblicazione del bando, nella medesima materia o in materie affini, nello stesso settore di giurisdizione, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o prevalente; in materia di crisi d'impresa e di insolvenza assume rilievo, a tale fine, anche la specifica formazione in materia desumibile dalla partecipazione, nel biennio precedente rispetto all'interpello bandito per la copertura del posto, ad uno o più corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura per la formazione specifica nella materia fallimentare e materie analoghe. A parità di attitudini, le funzioni giudicanti prevalgono su quelle requirenti.

Per l'assegnazione dei posti suddetti, a parità di requisiti attitudinali, prevale in ogni caso l'anzianità di ruolo.

2.4. Ai fini della valutazione delle attitudini per la destinazione dei consiglieri alle sezioni si applicano, salvo diversa motivata indicazione contenuta nello specifico bando, i seguenti criteri:

a) le attitudini specifiche possedute in relazione alle materie di competenza della sezione richiesta e alle esperienze nella giurisdizione relative ad aree o materie uguali od omogenee al posto da ricoprire; le esperienze maturate nello svolgimento di incarichi fuori ruolo sono oggetto di apprezzamento ai fini attitudinali in relazione alle specifiche attività svolte ove pertinenti rispetto al posto da ricoprire;

b) per la richiesta di assegnazione alla Sezione Lavoro costituiscono attitudini specifiche preferenziali l'espletamento di funzioni esclusive di giudice del lavoro negli uffici di merito e presso la Corte di cassazione per un periodo superiore a cinque anni nel quale rientri l'ultimo quinquennio e, in via graduata, per un periodo minimo di tre anni nell'ultimo quinquennio; agli aspiranti non in possesso dei requisiti su indicati si applicano i criteri di cui alla lettera a) in relazione alle specifiche attività e esperienze maturate;

c) per la richiesta di assegnazione alla Prima Sezione civile, a parità di valutazione attitudinale specifica, ha carattere preferenziale, in quanto indicato nello specifico bando, la competenza acquisita nell'ambito delle materie di una o più specifiche aree rispetto alle quali sussistono obiettive esigenze di servizio;

d) costituiscono criteri attitudinali integrativi e complementari i seguenti:

1) per la richiesta di assegnazione alla Sezione Tributaria, l'esperienza di componente delle Corti di giustizia tributaria (ex commissioni tributarie) maturata nell'ultimo quinquennio costituisce, a parità di valutazione attitudinale specifica secondo i criteri di cui alla lettera a) che precede, titolo preferenziale;

2) nella comparazione tra i candidati destinati alla Corte di cassazione con la medesima delibera del CSM, a parità di valutazione attitudinale specifica determinata secondo i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) punto 1, che precedono, assume rilievo, quale criterio preferenziale, l'ordine dei punteggi assegnati dallo stesso CSM per l'attitudine all'esercizio delle funzioni di legittimità;

3) l'esperienza del pregresso esercizio delle funzioni di legittimità, svolte in via esclusiva o, in via graduata, non esclusiva, costituisce - a parità di valutazioni attitudinali specifiche di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, anche integrate con i parametri attitudinali di cui alla lettera d), punti 1) e 2) - titolo preferenziale.

2.5. In ogni caso, sia nelle sezioni semplici che nelle sezioni Unite, deve essere assicurato un adeguato equilibrio di genere, avuto riguardo alle attitudini, alle specifiche esperienze professionali ed alle esigenze organizzative della sezione, anche in ragione della particolarità delle materie trattate.

2.6. La proposta deve contenere per ciascun posto o gruppo di posti una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante e deve essere comunicata a ciascuno di essi, ancorché non assegnatario del posto al quale ha chiesto di concorrere.

§ 3. – Scambio di posti.

3.1. Senza pregiudizio dei requisiti di legittimazione previsti dal paragrafo 1, è consentito, previa valutazione delle rispettive attitudini secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lo scambio di posto, purché non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei relativi posti.

3.2. La richiesta di scambio deve essere comunicata a tutti i magistrati dell'ufficio, con modalità tali da assicurarne l'effettiva conoscenza, indicando il termine per la presentazione delle osservazioni. Se emergono concorrenti domande, si procede al concorso interno secondo le forme e le scadenze indicate al paragrafo 1.

§ 4. — Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.

4.1. La delibera di assegnazione del magistrato di nuova destinazione che non ha ancora preso possesso nell'ufficio, all'esito di concorso, ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, è consentito fare fronte alle esigenze del posto da coprire mediante l'istituto della supplenza.

4.2. Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato a un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio, con apposita deliberazione adottata nel rispetto degli eventuali vincoli di settore. In attesa dell'espletamento del concorso, è temporaneamente destinato con decreto motivato del Primo Presidente, per un periodo di sei mesi, prorogabile per non più di una volta, a uno dei posti vacanti del settore di destinazione. Espletato il concorso interno, i magistrati di nuova destinazione, risultati perdenti anche su eventuali posti di risulta o che non abbiano partecipato al bando, vanno collocati d'ufficio nell'ordine, ad uno dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati o, in mancanza, ad uno dei posti di risulta pubblicati e rimasti vacanti o, in mancanza, ad uno dei posti di risulta non pubblicati, tenendo conto delle date delle vacanze dei posti disponibili e dei ruoli di affari scoperti.

4.3. Di regola, il magistrato di nuova assegnazione per il primo mese partecipa ai collegi senza svolgere le funzioni di relatore, tranne il caso in cui abbia già svolto funzioni di legittimità oppure abbia prestato servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

4.4. In caso di riassegnazione alla Corte di cassazione a seguito di destinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il magistrato va assegnato alla sezione e alla posizione tabellare di provenienza, ove il posto sia vacante. Diversamente si procede all'assegnazione temporanea a norma del paragrafo 4.2, in attesa dell'espletamento del concorso interno. La stessa disposizione si applica, se richiesto dall'interessato, anche nel caso di cessazione da un incarico direttivo e di riassegnazione del magistrato all'ufficio occupato prima del conferimento dell'incarico.

4.5. I consiglieri destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 106 Cost. e della legge 5 agosto 1998, n. 303 sono destinati, in esito alle procedure concorsuali interne di cui al par. 1 e seguenti, ai posti, tra quelli rimasti vacanti, individuati tenendo conto delle esigenze generali dell'ufficio. L'assegnazione tiene conto delle specifiche attitudini derivanti dalla pregressa esperienza accademica e professionale e, a parità di valutazione, l'ordine nel ruolo.

§ 5. — Trasferimenti d'ufficio.

5.1. Il trasferimento d'ufficio del magistrato dalla sezione, dal settore o dalla posizione tabellare al quale è assegnato è ammesso:

- a) nel caso in cui occorra potenziare una sezione o un settore e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento;
- b) nel caso in cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;
- c) nel caso in cui, all'esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile in presenza di un insolubile conflitto relazionale all'interno della sezione;
- d) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio nell'ipotesi di cui al paragrafo 6;
- e) per eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione.

5.2. Nei casi di cui alle lettere a) e b), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di ruolo operanti nel settore civile o penale di destinazione. Salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di tramutamento, la scelta può ricadere anche sui magistrati operanti in settori diversi da quello di destinazione.

5.3. Il magistrato destinato ad una sezione, ad un settore o alla posizione tabellare per assegnazione o tramutamento d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso.

§ 6. — Incompatibilità ex art. 19 ord. giud.

6.1. L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dall'art. 19 ord. giud. e casi analoghi di cui alla Circolare del C.S.M. P-12940 del 25 maggio 2007 e **succ. mod.**, e precisando, conseguentemente, il settore o la sezione ai quali non possono essere destinati.

6.2. Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui agli art. 19 ord. giud. ed a casi analoghi di cui alla predetta Circolare, relative al settore o alla sezione di destinazione del magistrato, il Primo Presidente provvede immediatamente a destinare in via provvisoria, e comunque per non oltre sei mesi, il magistrato ad altro settore o sezione nei posti di risulta liberatisi all'esito dell'ultimo concorso ovvero, in caso di mancanza o insufficienza dei posti, in quelli vacanti non pubblicati, in attesa dell'espletamento del concorso interno. Il magistrato deve proporre domanda di trasferimento ad altro settore o ad altra sezione, partecipando al primo concorso successivamente indetto. Qualora, all'esito del concorso, non risulti assegnatario del posto richiesto, il magistrato è trasferito d'ufficio ad uno dei posti pubblicati eventualmente rimasti vacanti, o in subordine ad uno dei posti di risulta.

§ 7. — Benessere organizzativo.

7.1. È compito del dirigente dell'ufficio promuovere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso un'efficace organizzazione del lavoro e la creazione di relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale. Il dirigente dell'ufficio promuove la partecipazione dei magistrati all'organizzazione dell'ufficio, ascolta le loro proposte, mette a disposizione le informazioni pertinenti il loro lavoro, comprese le statistiche comparate dell'Ufficio da comunicare con cadenza almeno semestrale. I magistrati devono essere coinvolti nelle scelte organizzative dell'ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa e devono esserne valorizzate competenze e conoscenze.

7.2. Il Primo Presidente, previa interlocuzione con il Presidente Aggiunto, sentiti i presidenti di sezione titolari, i Direttori del Massimario e del C.E.D. e il Comitato Pari Opportunità, promuove le opportune iniziative affinché nei diversi ambiti organizzativi della Corte sia assicurata, nell'esercizio delle relative competenze decisionali, la promozione di adeguati livelli di benessere organizzativo, in rapporto funzionale con gli obiettivi di qualità ed efficienza stabiliti, avendo riguardo in particolare:

- alla valorizzazione della partecipazione, anche avvalendosi di interpellanti per l'inserimento in progetti organizzativi di innovazione;
- alla circolarità dell'informazione, mediante adeguati sistemi di comunicazione interna;
- al miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- alla promozione di un clima relazionale collaborativo;
- alla equilibrata partecipazione di genere anche nelle aree omogenee delle sezioni, nel rispetto delle previsioni tabellari;
- alla distribuzione del carico di lavoro in modo equo e funzionale per qualità e quantità.

7.3. Per l'esame delle questioni organizzative i presidenti titolari, i Direttori del Massimario e del C.E.D. raccolgono, ciascuno per la parte di propria competenza, i contributi dei magistrati del rispettivo ufficio in apposite riunioni, dandone comunicazione al Primo Presidente.

7.4 Per il miglioramento e l'implementazione delle misure di benessere organizzativo, con cadenza annuale, si procede al monitoraggio dei provvedimenti adottati in merito.

§ 8. — Tutela della gravidanza, della genitorialità, dei doveri di cura e della salute.

8.1. Ai fini della migliore realizzazione del benessere organizzativo il Primo Presidente, d'intesa con il Presidente Aggiunto, con i Presidenti Titolari e con il Direttore del Massimario e del C.E.D. e il Comitato Pari Opportunità, nell'adottare le misure di organizzazione dell'Ufficio, tiene conto dello stato di gravidanza, della genitorialità e della malattia degli stessi, nonché dei compiti di cura dei magistrati genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nell'organizzazione degli uffici si deve tener conto, altresì, delle esigenze del magistrato connesse alla assistenza dei prossimi congiunti affetti da gravi patologie, quando non vi siano altri familiari che possano provvedervi.

8.2. Specifiche misure organizzative devono essere adottate dal Primo Presidente, sentiti i presidenti titolari, i Direttori del Massimario e del C.E.D. e il Comitato Pari Opportunità, in ragione della presenza e delle

esigenze dei magistrati in gravidanza, in maternità e, più in generale, della compatibilità del lavoro con le suddette necessità personali, familiari e i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente, e fino a sei anni di età degli stessi.

8.3 Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio sente preventivamente i magistrati interessati.

8.4. Le condizioni soggettive indicate al punto 1 non devono essere occasione di pregiudizio nel concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale. Nel caso di magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età degli stessi, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari.

8.5. Le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso. Eventuali necessità saranno compensate da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato.

§ 9. — Criteri organizzativi a tutela della gravidanza, della genitorialità, dei doveri di cura e della salute.

9.1. Nell'individuare le specifiche modalità con cui dare concreta attuazione alle disposizioni che precedono, i dirigenti si ispirano a criteri di flessibilità organizzativa. Il Primo Presidente, sentito l'interessato e il presidente titolare della sezione o dell'Ufficio del Massimario o del C.E.D., con provvedimento che deve intervenire tempestivamente, e nel caso in cui il magistrato debba riprendere servizio dopo l'astensione per gravidanza e maternità, o dopo prolungata assenza per malattia, almeno 15 giorni prima, individua le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

9.2. I magistrati con prole di età inferiore a sei anni sono esentati da ogni attività ovvero incombenza ulteriore rispetto all'ordinaria attività giudiziaria, salva la disponibilità manifestata dal magistrato.

9.3. Misure analoghe a quelle previste dal punto che precede sono assunte anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

9.4. Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia, questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza. In tal caso il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio, tempestivamente almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

9.5. Nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli articoli 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al magistrato non possono essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

9.6. Il periodo di astensione obbligatoria per congedo parentale e quello per congedo di paternità o parentale di durata superiore a tre mesi determinano la sospensione dei termini di permanenza massima nell'ufficio di appartenenza.

9.7. Le misure per la tutela della genitorialità si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

9.8. In caso di gravi patologie del magistrato o dei suoi figli, e di conseguente riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, al fine di renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la sua situazione familiare rilevante nei termini di cui sopra.

9.9. Trovano applicazione, in quanto compatibili, i criteri di cui agli artt. 261 e 262 della Circolare 2026/2029.

§ 10. – Conferimento di incarichi di coordinamento e collaborazione.

10.1. Quando si verifica la scopertura di uno o più posti di presidente di sezione non titolare, il presidente titolare della sezione, per assicurare la funzione nomofilattica e fare fronte ai compiti organizzativi allo stesso affidati, può conferire incarichi temporanei di coordinamento, previo interpello tra i magistrati in servizio, con l'indicazione preventiva, ai sensi del §. 12.2., dei criteri di valutazione degli aspiranti e nel tendenziale rispetto di criteri di rotazione. Gli incarichi cessano con la copertura del posto.

10.2. Il Primo Presidente, per specifiche e motivate esigenze di servizio può conferire incarichi di collaborazione previo interpello tra i magistrati in servizio presso la Corte e l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, con l'indicazione preventiva dei criteri di valutazione e nel tendenziale rispetto di criteri di rotazione.

10.3. Per gli incarichi previsti dal §. 10.1. e dal §. 10.2. non è previsto esonero dal lavoro giudiziario.

§ 11. – Supplenza e assegnazione per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative.

11.1 Per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale è possibile fare ricorso ai seguenti istituti:

- a) supplenza, in caso di assenza o impedimento temporaneo;
- b) assegnazione interna, in caso di vacanza nell'organico o per il potenziamento dell'ufficio.

11.2. La supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato dell'ufficio, individuato secondo i seguenti criteri:

1) nella formazione dei collegi, nelle attività di esame preliminare e spoglio, alla sostituzione si provvede mediante il magistrato destinato di riserva nei turni di servizio.

2) in mancanza o nel caso di indisponibilità del magistrato individuato come riserva, se la supplenza è inferiore a sessanta giorni, il Primo Presidente individua, con decreto motivato che esplicita le ragioni, il supplente, preferibilmente tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito, secondo l'ordine crescente dell'anzianità di ruolo. In caso di supplenza superiore a sessanta giorni e in ogni caso in cui non sia possibile procedere con il magistrato individuato come riserva, si procede a interpello con comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio che devono essere posti in condizione di manifestare la propria disponibilità, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione; il supplente è scelto, sulla base del parametro attitudinale e, a parità, in base all'ordine crescente dell'anzianità di ruolo, tra i magistrati che hanno manifestato la disponibilità, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, espressamente indicate nel decreto motivato, non impongano una differente soluzione. Quando sussistono ragioni di urgenza, da indicare specificamente nel decreto del Primo Presidente, la supplenza superiore a sessanta giorni può essere disposta anche in assenza della procedura di interpello. Il provvedimento di supplenza adottato in deroga alla previsione del precedente n. 1 deve espressamente indicare: a) il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell'assenza o dell'impedimento; b) le ragioni della scelta del magistrato, tenuto conto delle attitudini e, a parità, dell'anzianità crescente dell'anzianità di ruolo, nonché della comparazione delle esigenze di servizio e delle esigenze eccezionali che non permettono di procedere a norma del precedente n. 1 ovvero la sussistenza delle ragioni di urgenza; c) il termine di durata della sostituzione; d) le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito. È escluso il ricorso alla supplenza in ogni ipotesi di vacanza del posto in organico.

11.3. Si può fare ricorso alla assegnazione interna, anche a tempo parziale, per sopperire a vacanze nell'organico, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza. Essa comporta il temporaneo spostamento, anche a tempo parziale, di un magistrato da una sezione o da un settore, nelle more dell'espletamento del concorso interno. L'assegnazione interna, di durata non superiore a novanta giorni prorogabili una sola volta per uguale periodo, è disciplinata dai seguenti criteri:

1) salvo che sussistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate nel decreto del Primo Presidente, si procede a interpello tra tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio che devono essere

posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione;

2) va preferito il magistrato che ha prestato il consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione;

3) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;

4) nella scelta devono essere preferiti i magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità di ruolo;

5) quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o sezioni di provenienza. A parità di valutazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato: a) delle attitudini specifiche desumibili dalle esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione; b) della maggiore anzianità di ruolo;

6) Il decreto del Primo Presidente che dispone l'assegnazione deve espressamente indicare: a) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza; b) l'eventuale consenso dell'assegnato; c) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; in quest'ultimo caso, il provvedimento deve contenere l'indicazione delle attività da svolgere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnate secondo le previsioni tabellari, il progetto organizzativo e i turni di servizio.

CAPO SECONDO PRESIDENTI DI SEZIONE

§ 12. — Assegnazione e trasferimento dei presidenti titolari di sezione.

12.1. Ai fini dell'assegnazione e del trasferimento dei presidenti titolari di sezione, da effettuarsi mediante interpello, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle assegnazioni e ai tramutamenti interni.

12.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio e sentito il Presidente Aggiunto, provvede all'assegnazione o al tramutamento in base ai criteri di valutazione riguardanti i seguenti criteri attitudinali, pari ordinati tra loro e frutto di un giudizio complessivo:

a) la capacità organizzativa valutata sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti, anche con riguardo alle materie trattate dalla Sezione cui si riferisce il concorso;

b) la capacità professionale dimostrata nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche con riguardo alle materie trattate dalla Sezione cui si riferisce il concorso;

c) la dimostrata disponibilità alle esigenze dell'ufficio.

12.3. Nella valutazione comparativa, le esperienze di cui al paragrafo 12.2. assumono particolare rilievo ove maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità. A parità di valutazione, prevale il più anziano nell'ufficio di presidente di sezione. A parità di anzianità prevale il candidato appartenente al genere meno rappresentato.

12.4. Le domande di assegnazione e trasferimento dovranno essere corredate da un progetto organizzativo che tenga conto delle specifiche esigenze della sezione di destinazione e contenga proposte utili per il miglioramento della sua organizzazione e del suo funzionamento.

12.5. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche all'assegnazione e al trasferimento dei presidenti di sezione non titolari.

In tale caso, nella valutazione, quale ulteriore criterio attitudinale pari ordinato, frutto di un giudizio complessivo, concorre:

d) le esperienze maturate nelle materie di competenza della sezione di destinazione.

§ 13. — Compiti dei presidenti titolari.

13.1. Il presidente titolare è responsabile del corretto funzionamento e della buona organizzazione dei servizi della sezione.

13.2. Il presidente titolare indice periodiche riunioni di sezione, per lo scambio di informazioni su questioni e argomenti nuovi o di speciale importanza, anche oggetto di contrasto eventualmente inconsapevole, per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza ed evitare contrasti, anche inconsapevoli, su aspetti organizzativi tesi a migliorare l'efficienza del servizio e a determinare criteri omogenei ed efficaci con cui individuare i ricorsi destinati alla trattazione in pubblica udienza o con rito camerale, nonché in merito alle risultanze del Cruscotto di monitoraggio sezionale.

13.3. In relazione al riequilibrio dei carichi di lavoro e ai ritardi nel deposito dei provvedimenti, il presidente titolare collabora con il Primo Presidente nello svolgimento dei compiti previsti dal paragrafo 15.

13.4. Il presidente titolare promuove ogni opportuna iniziativa ai fini del benessere fisico e psicologico dei magistrati (paragrafo 7).

13.5. In caso di assenza o impedimento, il presidente titolare è sostituito dal presidente di sezione con maggiore anzianità di ruolo.

§ 14. — Compiti dei presidenti di sezione non titolari.

14.1. Il presidente di sezione non titolare presiede i collegi e svolge la correlata attività giudiziaria, collabora con il presidente titolare nell'organizzazione della sezione anche al fine di evitare l'insorgere di contrasti inconsapevoli tra le decisioni, nella determinazione di criteri omogenei ed efficaci con cui individuare i processi destinati alla pubblica udienza e quelli assoggettati al rito camerale, nonché nella elaborazione dei criteri generali per la formazione del ruolo di udienza.

14.2. Un presidente di sezione non titolare è designato per il coordinamento di un'Area omogenea della sezione, previo interpello interno, dal Primo Presidente su proposta motivata del presidente titolare della sezione. **Il presidente di sezione non titolare designato per il coordinamento di un'Area omogenea della sezione svolge i compiti previsti dal § 20 e, quanto alle sezioni civili, dai §§ 19 e 40.**

14.3. Qualora risponda all'interpello per il coordinamento un numero di aspiranti superiore a quello dei posti pubblicati la scelta è effettuata in aderenza ai seguenti criteri:

- precedenti esperienze di esame preliminare degli affari;
- specifica esperienza nelle materie dell'Area;
- pregresso servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

A parità rileva l'anzianità nelle funzioni di presidente di sezione e in subordine l'anzianità di ruolo.

In caso di numero insufficiente o di assenza di aspiranti, l'individuazione è effettuata d'ufficio sulla base dei medesimi criteri, sentito l'interessato.

14.4. I presidenti di sezione non titolari e non coordinatori di Area coadiuvano il presidente di sezione coordinatore dell'Area cui sono assegnati nell'analisi e nel monitoraggio delle sentenze e delle ordinanze emesse dai collegi composti dai consiglieri appartenenti all'Area per individuare gli orientamenti, le distonie e gli eventuali contrasti, anche inconsapevoli, nella giurisprudenza interna, anche con riguardo agli altri ambiti di competenza tabellare della Sezione o agli ambiti intersezionali.

14.5. Ulteriori specifiche attività, in aggiunta a quelle indicate, possono essere attribuite, con decreto motivato del presidente titolare, tenuto conto della competenza e della disponibilità del presidente di sezione non titolare, per particolari e comprovate esigenze della sezione da indicarsi specificamente, sentiti gli altri presidenti di sezione e dandone informazione al Primo Presidente.

§ 15. — Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di criticità nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all'ufficio.

15.1. Al fine di verificare la corretta funzionalità operativa dell'ufficio, anche sotto il profilo della tempestività nella definizione degli affari assegnati ai magistrati, i presidenti titolari dispongono una verifica generale sui termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell'ufficio, comunicandone l'esito al Primo Presidente a fine febbraio e fine settembre di ogni anno.

15.2. Nel caso in cui all'esito del monitoraggio emergano situazioni di criticità, secondo i parametri indicati dal Primo Presidente, che necessitino di interventi organizzativi, i presidenti titolari, sentiti i

presidenti della sezione e i magistrati interessati, adottano sollecitamente i provvedimenti necessari per porvi rimedio, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano, e ne danno comunicazione al Primo Presidente.

15.3. Fermo restando il dovere di segnalazione dei ritardi rilevanti in sede disciplinare, il presidente titolare promuove lo smaltimento dei processi in cui i ritardi siano maturati, programmando con il magistrato interessato un piano di rientro sostenibile.

15.4. Si applicano in quanto compatibili le ulteriori misure organizzative di cui all'art. 172 della Circolare Tabelle 2026/2029.

CAPO TERZO COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E SOSTITUZIONE IN CASO DI IMPEDIMENTO

§ 16. — Criteri generali di composizione dei collegi.

16.1. La composizione dei collegi, l'assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati nell'ambito delle stesse, nonché la sostituzione dei magistrati in caso di astensione, ricsuzione o impedimento sono disciplinate dai criteri generali che seguono. Eventuali deroghe devono essere introdotte con decreto motivato, da emanarsi, ove possibile, almeno tre mesi prima della sua attuazione.

16.2. I collegi sono predisposti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data dell'udienza, ferma restando la diversa disciplina relativa al periodo feriale. La formazione dei Collegi precede quella dei ruoli.

16.3. Ogni sezione convoca i collegi, in pubblica udienza o in camera di consiglio, per almeno quattro giorni alla settimana, salve le eventuali festività, compatibilmente con la disponibilità di organico. Il numero delle udienze o delle adunanze per il semestre è fissato dal presidente titolare della sezione sulla base dell'organico disponibile e dei parametri di impegno individuale di seguito indicati.

16.4. Salvi eventuali esoneri, da disporsi con decreto motivato, ciascun consigliere partecipa di regola a quattro collegi al mese e resta a disposizione, quale riserva, per una o, per motivate esigenze, per più convocazioni mensili, possibilmente nei giorni precedenti o successivi a quelli delle udienze o adunanze effettivamente tenute. Di regola ciascun consigliere non può partecipare in una settimana a più di due udienze o adunanze che, ove accorpate in un'unica sequenza, devono essere distanziate di almeno sette giorni da quelle successive. Nel numero mensile sono comprese le udienze delle sezioni unite civili e penali, le adunanze camerali e della Settima sezione penale e le udienze pubbliche del Tribunale superiore delle acque pubbliche. La partecipazione del consigliere a un numero di udienze o adunanze superiore a quattro, oltre a quella di riserva, può essere disposta con decreto motivato dal presidente titolare della sezione, sentito l'interessato, per far fronte ad esigenze indifferibili. I presidenti titolari delle sezioni garantiscono l'equilibrata assegnazione dei magistrati alle udienze pubbliche, alle adunanze camerali, alle camere di consiglio.

16.5. Il presidente titolare della sezione presiede il collegio, di regola, due volte al mese. I presidenti non titolari presiedono il collegio di regola quattro volte al mese, **con eventuale riduzione di un'udienza mensile in caso di svolgimento di funzioni di Coordinatore di Area.**

16.6. Qualora il numero dei presidenti in servizio presso la sezione sia insufficiente ad assicurare la presidenza di tutti i collegi, la presidenza delle udienze o adunanze eccedenti è assicurata dai consiglieri più anziani di ruolo, purché abbiano maturato tre anni di anzianità nell'ufficio. A tale fine, di norma sono designati per non più di due volte al mese, i due consiglieri di maggiore anzianità nel ruolo e, per una volta al mese, i consiglieri con anzianità di ruolo, immediatamente successiva secondo l'ordine decrescente, fino all'esaurimento dell'esigenza di formazione dei collegi. Sulla base del numero di udienze programmate per il semestre, il presidente titolare individua i magistrati chiamati a funzioni di presidenza nel semestre secondo le regole generali.

16.7. Con il decreto che fissa il numero delle convocazioni dei collegi, il presidente titolare può disporre con provvedimento motivato che uno o più dei consiglieri con maggiore anzianità di ruolo non siano chiamati a funzioni di presidenza, su loro richiesta o per obiettive, imprescindibili ragioni di servizio.

16.8. I collegi sono composti, di norma con la partecipazione di quattro consiglieri individuati, di regola, a rotazione, in numero di due secondo l'ordine decrescente di anzianità di ruolo e in numero di due secondo

l'ordine crescente di anzianità di ruolo. Quando il numero dei consiglieri non sia sufficiente per formare ulteriori collegi, ovvero quando il collegio allargato risponda ad opportune esigenze organizzative da specificare in apposito provvedimento motivato, i collegi possono essere composti con la partecipazione di un numero di consiglieri superiore a quattro, ma in ogni caso non superiore a sei.

16.9. I presidenti titolari delle sezioni civili, ove possibile, non inseriscono nei turni di servizio del giorno di lunedì i magistrati destinati a comporre i collegi delle sezioni unite civili, la cui celebrazione è tabellarmente prevista nel giorno di martedì.

16.10. I presidenti titolari delle sezioni penali, ove possibile, non inseriscono nei turni di servizio del martedì i magistrati delle rispettive sezioni impegnati a comporre i collegi delle sezioni unite penali, le cui udienze sono tabellarmente previste il giorno di giovedì.

16.11. Nella composizione dei collegi deve essere assicurata la tendenziale parità di genere.

16.12. Salvo quanto previsto dai paragrafi 17 e 18, le modifiche nella composizione dei collegi e nei ruoli devono essere disposte con decreto motivato del presidente titolare o, in sua assenza, del presidente non titolare più anziano di ruolo che sia presente in ufficio, e trasmesse al Primo Presidente per opportuna conoscenza.

Eventuali rinvii a nuovo ruolo, la cui necessità emerga soltanto nell'immediatezza dell'udienza, sono adottati dal presidente titolare con decreto.

16.13. I presidenti di sezione ed i consiglieri chiamati a comporre uffici o commissioni elettorali costituiti per legge presso la Corte di cassazione in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative, politiche ed europee, nonché in occasione delle votazioni per la elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura, sono esonerati dal primo turno di udienza fissato nel semestre successivo a quello in cui sono stati proclamati i risultati delle elezioni. Analogo esonero compete ai presidenti di sezione ed ai consiglieri chiamati a far parte della Commissione ministeriale di esame per l'iscrizione nell'Albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per i quali si avrà a riferimento il semestre successivo alla approvazione della graduatoria definitiva dell'esame.

16.14. I consiglieri ammessi al corso annuale, di durata non inferiore a tre giorni, organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, ne danno tempestiva comunicazione al Presidente titolare e, in deroga a quanto disposto dal paragrafo 16.4, partecipano di regola, nel mese di riferimento o nei mesi immediatamente successivi, a tre udienze e restano a disposizione, quale riserva, per una o, per motivate esigenze, per più udienze. Qualora il magistrato sia stato ammesso ad una pluralità di corsi, la deroga si applica solo con riguardo al primo di essi.

16.15. Il magistrato che sia stato autorizzato dal CSM allo svolgimento di incarico per il quale non è prevista alcuna forma di esonero, ha l'onere di comunicare tempestivamente al Presidente titolare della Sezione di appartenenza il calendario degli impegni e deve in ogni caso assicurare il numero delle udienze tabellarmente previsto.

16.16. I magistrati che hanno chiesto l'accorpamento delle udienze **e delle adunanze camerali, ove compatibile con le esigenze di servizio**, vengono designati per due udienze, eventualmente consecutive, nella stessa settimana ed a settimane alterne.

I magistrati che sono esonerati parzialmente dalle udienze non sono considerati in una sequenza su quattro, in caso di esonero nella misura del 25%, e in una sequenza su due, in caso di esonero nella misura del 50%.

§ 17. — Astensione.

17.1. Sull'astensione dei presidenti di sezione e dei consiglieri della Corte di cassazione decide il Primo Presidente o, in sua assenza, il Presidente Aggiunto. In loro assenza o in presenza di comprovate ragioni di urgenza, sull'astensione dei consiglieri decide il presidente della sezione di appartenenza degli stessi. Sull'astensione del Presidente Aggiunto decide il Primo Presidente.

17.2. I Presidenti titolari riferiscono ogni tre mesi in ordine alle domande di astensione presentate ed ai provvedimenti adottati nel trimestre, con nota riassuntiva da trasmettersi al Segretario generale, il quale provvede al monitoraggio delle relative pratiche.

§ 18. — Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento.

18.1. Il Primo Presidente, in caso di astensione, è sostituito dal Presidente Aggiunto o, in assenza di questi, dal presidente titolare di sezione più anziano di ruolo previsto come componente del collegio.

18.2. Salvo quanto previsto al paragrafo che precede, per ogni udienza o adunanza di tutte le sezioni, è designato un consigliere di riserva, per l'eventualità che uno dei componenti del collegio, compreso il presidente, si trovi giustificatamente nell'impossibilità di partecipare all'udienza.

18.3. L'individuazione del consigliere di riserva avviene contestualmente alla formazione dei collegi di udienza, a rotazione, secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo, tenendo conto delle esigenze di accorpamento dei giorni di udienza rappresentate dai consiglieri.

18.4. Il consigliere di riserva impedito è sostituito secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo con decreto motivato del presidente titolare o, in sua assenza, del presidente non titolare più anziano di ruolo, presente in ufficio o, in ipotesi eccezionale di assenza, dal consigliere più anziano di ruolo presente in ufficio.

18.5. Salvo quanto previsto al precedente punto 1, in caso di accoglimento dell'istanza di astensione, si provvede alla sostituzione con il magistrato tabellarmente indicato come riserva per l'udienza cui avrebbe dovuto partecipare il magistrato autorizzato ad astenersi.

18.6. Qualora vengano accolte plurime istanze di astensione dei magistrati componenti il collegio, alla loro sostituzione si provvede, di regola, nell'ordine, con il magistrato tabellarmente indicato come riserva e, quindi, con gli altri magistrati della sezione secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo.

18.7. Il presidente del collegio è sostituito dal componente più anziano in ruolo, purché in servizio da almeno tre anni presso la Corte.

18.8. Le regole indicate ai paragrafi precedenti si applicano anche per la ricusazione.

18.9. In caso di ricusazione di tutti i consiglieri di una sezione civile, l'istanza di ricusazione è decisa **con la massima sollecitudine** dalla sezione subito successiva nell'ordine numerico delle sezioni. Per la Sezione Tributaria è decisa dalla Prima Sezione civile. Il collegio è composto di regola dal presidente titolare della Sezione designata e da quattro consiglieri individuati di norma nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 16.

Per il settore penale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 72.

§ 19. — Disciplina delle Aree omogenee interne alle Sezioni.

19.1. Nell'ambito di ciascuna Sezione civile sono formate Aree tematiche di competenza specialistica che accorpano, nel loro complesso, tutte le materie attribuite alla Sezione.

Il numero e il dimensionamento delle singole Aree va determinato dal Presidente titolare, previa assemblea dei magistrati della Sezione, in relazione alla forza-lavoro necessaria, che deve essere tale da assicurare l'ordinaria gestione delle attività giurisdizionali tenuto conto dell'organico della sezione, del numero degli ambiti specialistici, dei flussi di lavoro, della qualità e quantità delle specifiche sopravvenienze nonché, in via sussidiaria, delle pendenze relative ad ogni ambito di materia.

19.2. Ciascuna Area è coordinata di regola da un presidente di sezione non titolare alla cui designazione provvede, a seguito di interpello interno disposto dal presidente titolare, con decreto il Primo Presidente su proposta motivata del presidente titolare della Sezione. In caso di insufficienza dei presidenti di sezione, l'Area può essere retta, provvisoriamente e fino alla copertura del posto, da un consigliere individuato anch'esso previo interpello interno, con decreto del Primo Presidente su proposta motivata del presidente titolare della Sezione.

Il presidente di sezione non titolare coordinatore dell'Area è ad essa destinato in via esclusiva. Gli altri presidenti di sezione non titolari possono anche essere destinati in via complementare, a domanda, ad una seconda Area, qualora non vi ostino ragioni di servizio.

19.3. Il presidente di sezione coordinatore è preposto alle attività di esame preliminare; ai magistrati ad esse preposti; agli Addetti all'Ufficio per il processo (AUPP) che con essi collaborano. Ha il compito di monitorare le opposizioni alle proposte di definizione accelerata (cd. PDA), nonché, con l'ausilio degli altri presidenti non titolari assegnati alla medesima Area, le sentenze e le ordinanze emesse dai collegi composti dai consiglieri appartenenti all'Area per individuare gli orientamenti, le distonie e gli eventuali contrasti, anche inconsapevoli, nella giurisprudenza interna. Indice, con cadenza periodica, riunioni dei consiglieri dell'Area. Coordina la predisposizione e la diffusione all'interno della sezione di massime provvisorie su

questioni di diritto nuove o di particolare importanza. Cura l'aggiornamento dei magistrati sulla normativa e sulla giurisprudenza costituzionale ed europea nelle materie di loro competenza.

19.4. I consiglieri destinati ad Aree che ricomprendono materie per le quali è prevista dalla legge la trattazione prioritaria sono assegnati ad esse **tendenzialmente** in via esclusiva.

Nelle restanti Aree i consiglieri possono essere destinati in via complementare, a domanda, anche ad una seconda Area della Sezione. L'attività è svolta in via prevalente nell'Area scelta come principale, presso la quale devono essere destinati allo svolgimento di non meno di due udienze/adunanze al mese. I consiglieri addetti allo spoglio sono tendenzialmente destinati in via esclusiva all'Area presso cui svolgono i loro compiti. I magistrati che fruiscono di un esonero, per qualsiasi ragione, in misura pari al 50% possono essere destinati solo ad un'Area sezionale.

L'assegnazione dei magistrati a ciascuna Area avviene all'esito di interpello, disposto dal presidente titolare, con decreto del Primo Presidente su proposta motivata del presidente titolare, che dà conto delle preferenze espresse e delle specifiche esperienze professionali maturate. Qualora il numero delle preferenze espresse ecceda i posti disponibili, il decreto motivato di assegnazione a ciascuna area dà conto delle attitudini, desunte dai criteri di cui al par. 2.4., e del merito. In caso di parità, va data preminenza nella designazione a coloro che hanno chiesto l'assegnazione ad una area in via esclusiva e, in via graduata, a quelli che l'hanno chiesta in via principale e, quindi, in via complementare. A parità di condizioni prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo. In caso di preferenze in numero inferiore ai posti disponibili la destinazione all'Area avverrà d'ufficio, tenuto conto delle attitudini, del merito, della minore anzianità nel ruolo.

19.5. La permanenza di ciascun magistrato nella singola Area, in via esclusiva, principale o complementare, non può essere inferiore a due anni, né superare, di norma, i sei anni in caso di assegnazione esclusiva o prevalente. L'attività svolta come consigliere non si cumula a quella svolta come presidente di sezione.

Alla scadenza dei sei anni di permanenza con assegnazione in via esclusiva o prevalente nella medesima Area, il magistrato va destinato ad altra Area, fermo restando che la rotazione, in caso di pluralità di posizioni appartenenti alla medesima Area, non può determinare lo spostamento di un numero di magistrati superiore ad 1/3 dei componenti dell'Area. In caso di superamento di tale percentuale, la rotazione è rinnovata, negli stessi limiti quantitativi, ogni due anni.

La rotazione è attuata mediante procedure di concorso interno, nel rispetto dei criteri previsti dal paragrafo 19.4. È fatta salva la possibilità dello scambio di posti ai sensi del paragrafo 3.

§ 20. — Modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza.

20.1. Al fine di assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza, il presidente titolare della sezione o il presidente coordinatore dell'Area sezionale, all'atto della formazione dei ruoli, fissa, ove possibile, alla medesima udienza la trattazione dei ricorsi che implicano la soluzione di questioni omogenee.

20.2. Al medesimo scopo, il presidente titolare convoca periodiche riunioni, di norma con cadenza trimestrale, per favorire lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali fra i magistrati della sezione. Analoghe riunioni possono essere convocate dal presidente coordinatore dell'Area sezionale tra i magistrati componenti l'Area, tenendone informato il Presidente titolare. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare i magistrati del Massimario, previa intesa fra il presidente di sezione e il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

20.3. Il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto da lui delegato, d'intesa con il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, promuove la periodica predisposizione da parte dei magistrati del Massimario di relazioni sui temi oggetto di contrasti giurisprudenziali attuali e non risolti e provvede a metterle a disposizione dei presidenti di sezione e dei magistrati della Corte per le valutazioni e le eventuali iniziative di loro competenza.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI E PENALI

CAPO PRIMO
DISCIPLINA COMUNE

§ 21. — Componenti delle sezioni unite civili e penali.

21.1. Sono componenti delle sezioni Unite civili e penali il Primo Presidente, il Presidente Aggiunto, i presidenti titolari, i presidenti non titolari in numero non inferiore ad uno per ciascuna delle sezioni civili e penali, i consiglieri in numero non inferiore a cinque per ciascuna sezione civile, e a quattro per ciascuna sezione penale, esclusa la Settima.

21.2. La determinazione concreta del numero viene comunque effettuata tenendo conto del flusso dei ricorsi provenienti dalle sezioni e dell'oggetto dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse.

§ 22. — Durata della permanenza.

22.1. Fatta eccezione per i presidenti titolari di sezione e per il coordinatore, la permanenza di ciascun magistrato nelle sezioni Unite non può eccedere il limite di sei anni, anche non continuativi, calcolato a partire dalla data del decreto di nomina con riferimento, rispettivamente, alle funzioni di consigliere o di presidente di sezione non titolare.

22.2. Nell'ipotesi di trasferimento ad altro ufficio o di collocamento fuori ruolo, il magistrato che ha perso per tale ragione la qualità di componente delle sezioni unite, o che non l'ha ancora ricoperta, al momento del rientro presso la Corte di cassazione può essere assegnato alle sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dal rientro in Corte. In caso di collocamento fuori ruolo per un periodo inferiore ai due anni, detto termine è ridotto ad un anno.

22.3. Il magistrato destinato ad un incarico che comporti l'esonero totale dal lavoro giurisdizionale per un tempo superiore a sei mesi e se ne avvalga, ovvero che sia collocato in aspettativa per il medesimo tempo, per motivi diversi da quelli previsti dai paragrafi 8 e 9, perde la veste di componente delle sezioni unite anche se non ha maturato la permanenza di sei anni e, al momento di cessazione dell'incarico o dell'aspettativa, non riassume, per ciò solo, tale qualità. Detto magistrato può nuovamente essere assegnato alle sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, partecipando al primo interpello per la copertura di posti resisi vacanti presso le medesime sezioni Unite, successivamente alla cessazione dell'incarico o della aspettativa.

22.4. Il consigliere componente delle Sezioni Unite che consegua le funzioni di presidente di sezione non titolare cessa di appartenere alle stesse. Può nuovamente esservi assegnato, partecipando, nel rispetto degli ordinari criteri di selezione, al primo interpello per la copertura di posti di presidente non titolare resisi vacanti dopo l'assunzione delle funzioni di presidente. Analogamente è da dirsi, nel rispetto del complessivo limite temporale di permanenza di sei anni previsto per ciascuna funzione, nel caso in cui un consigliere o un presidente di sezione non titolare sia trasferito in via definitiva ad altra sezione.

22.5. Per i consiglieri e per i presidenti di sezione non titolari che hanno superato il limite di permanenza di sei anni, l'avvicendamento avverrà gradualmente, secondo i seguenti criteri:

- limite massimo complessivo di cessazione dell'assegnazione alle sezioni Unite, per ogni anno solare, di sette componenti per quelle civili e di cinque componenti per quelle penali;
- limite di sostituzione di non più di due componenti per ciascuna sezione civile e di non più di un componente per ciascuna sezione penale per ogni anno solare;
- individuazione del componente uscente nel magistrato con maggiore durata di permanenza presso le sezioni Unite e, in caso di pari durata, del magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

22.6. Il consigliere componente delle sezioni Unite che assuma le funzioni di presidente di sezione è sostituito da un consigliere della sezione di provenienza, previo interpello da diramarsi entro trenta giorni dalla perdita della qualifica di consigliere: momento questo in cui deve sussistere la legittimazione degli aspiranti.

22.7. La procedura per la sostituzione del magistrato uscente deve essere avviata almeno due mesi prima rispetto alla data di scadenza, ovvero non appena resa nota una diversa causa di cessazione della permanenza, fermo restando che il magistrato che abbia maturato la durata di permanenza massima è

prorogato nell'assegnazione alle sezioni Unite ove designato componente di collegi precedentemente fissati, e ciò anche nel caso in cui il componente abbia nelle more conseguito le funzioni di presidente di sezione.

22.8. Fanno, inoltre, parte delle sezioni Unite civili e penali due magistrati, uno per il settore civile e uno per quello penale, che svolgono funzioni di coordinatore; partecipano di norma come componenti a tutti i collegi e svolgono le altre funzioni descritte ai paragrafi 25 e 32.

22.9. I magistrati coordinatori delle sezioni unite civili e penali sono nominati, previo interpello, con decreto motivato del Primo Presidente, fra i componenti delle sezioni unite designati da almeno due anni con l'osservanza delle procedure e dei criteri indicati per l'assegnazione alle sezioni unite.

22.10. L'incarico di coordinatore ha durata di tre anni decorrenti dalla nomina ed è eventualmente rinnovabile per uguale periodo.

§ 23. — Criteri per l'assegnazione alle sezioni unite civili e penali.

23.1. L'assegnazione dei magistrati alle sezioni unite civili e penali avviene su domanda o d'ufficio.

23.2. Sono assegnati alle sezioni Unite i consiglieri che, nell'ultimo decennio, abbiano prestato servizio presso la sezione cui sono assegnati per almeno tre anni o per almeno quattro complessivi in caso di servizio non continuativo.

23.3. La cessazione dell'appartenenza alla sezione di provenienza determina la decadenza del magistrato dalle sezioni Unite.

23.4. Le dichiarazioni di disponibilità vanno comunicate alla Prima Presidenza e devono essere corredate da una scheda di autorelazione con l'indicazione dei titoli.

23.5. L'assegnazione e il rinnovo dei consiglieri sono regolati dal criterio della specifica attitudine, desunto nell'ambito di un giudizio complessivo:

a) dai provvedimenti redatti nell'esercizio delle funzioni di legittimità, da cui traspaia, in particolare, la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione e di inquadrare i singoli istituti nel sistema; a tal fine devono essere esaminati sia i provvedimenti eventualmente prodotti dagli aspiranti sia i provvedimenti estratti a campione tra quelli depositati nell'ultimo triennio. Il numero dei provvedimenti che possono essere prodotti dagli aspiranti, nonché di quelli che devono essere estratti a campione, è indicato nell'interpello, in misura paritaria tra le due tipologie di provvedimenti, non inferiore a dieci e non superiore a venti per ciascuna;

b) dalle esperienze, di lavoro giudiziario e organizzative, maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità, anche nella Procura generale presso la Corte di cassazione; tra le funzioni giudicanti di legittimità assume particolare rilievo la presidenza dei collegi;

c) dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le Sezioni unite, relazioni tematiche) presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo;

d) dalle esperienze di studio e ricerca nell'ambito della Corte di cassazione o di altri uffici delle istituzioni che si occupano di questioni giuridiche (CSM, Corte costituzionale, istituzioni UE o internazionali, uffici legislativi);

e) dall'attività scientifica svolta.

23.6 A parità di attitudine prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

23.7 Ai fini dell'assegnazione dei magistrati delle sezioni unite si può tener conto della diligenza dimostrata con il costante rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti.

23.8. Per l'assegnazione alle Sezioni Unite dei Presidenti di sezione non titolari, la specifica attitudine va desunta nell'ambito di un giudizio complessivo:

a) dalla pregressa attività di componente delle sezioni Unite;

b) dall'anzianità nelle funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione;

c) dalle attività svolte su delega del presidente titolare.

23.9. In caso di parità, si applica il paragrafo 23, comma 5, e, se la parità persiste, prevale il Presidente di sezione non titolare più anziano in ruolo.

23.10. Le attitudini da documentare ai sensi dei commi 5, 8 e 9 devono avere riguardo alle esperienze maturate fino alla data di pubblicazione dell'interpello

§ 24. — Procedura per la scelta dei componenti delle sezioni Unite civili e penali.

24.1. Il procedimento per la scelta dei componenti delle sezioni Unite civili e penali si articola attraverso le seguenti fasi:

a) valutazione dei titoli da parte del presidente titolare della sezione di appartenenza sulla base del protocollo allegato alla tabella;

b) conferenza del Primo Presidente, del Presidente Aggiunto e dei presidenti titolari, rispettivamente, delle sezioni civili o penali, compreso il Coordinatore della Settima sezione penale, ai fini della valutazione dei titoli di ogni aspirante; alla conferenza partecipano anche il coordinatore delle sezioni Unite per l'ambito d'interesse e un magistrato del Segretariato generale in funzione di segretario;

c) designazione con decreto motivato del Primo Presidente;

d) parere del Consiglio Direttivo;

Il decreto motivato del Primo Presidente della Corte di cassazione e il parere formulato dal Consiglio direttivo sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione, mediante inserimento nel sistema informatico.

**CAPO SECONDO
SEZIONI UNITE CIVILI**

§ 25. — Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite civili.

25.1. Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite civili è nominato tra i componenti delle sezioni unite civili che siano stati assegnati alle medesime **da non meno di due anni, con** la osservanza del procedimento e dei criteri indicati nei paragrafi 23 e 24.

25.2. Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite civili coadiuva il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto nell'espletamento dei seguenti incumbenti organizzativi:

- fissazione del calendario delle udienze e formazione dei collegi;

- raccordo con l'Ufficio del Massimario e del Ruolo;

- raccordo con gli uffici sezionali incaricati dell'esame preliminare dei ricorsi;

- controllo sulla predisposizione delle relazioni del Massimario sulle questioni da trattare e della massimazione delle decisioni adottate.

25.3. Il magistrato coordinatore è preposto all'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili.

25.4. In considerazione della particolare complessità e gravosità della funzione, il magistrato coordinatore è impegnato nella sezione di appartenenza, di regola, per una sola udienza al mese.

§ 26. — L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili.

26.1. L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili svolge ogni attività propedeutica e utile alla fissazione delle udienze delle sezioni Unite civili, soprattutto al fine di assicurare la costante ricognizione delle questioni controverse.

26.2. I compiti dell'Ufficio consistono:

a) nella classificazione dei ricorsi di competenza delle sezioni Unite;

b) nello spoglio orientato alla individuazione dei ricorsi suscettibili di proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art. 380.bis, cpc, del valore ponderale e delle modalità di trattazione dei ricorsi;

c) nella selezione dei ricorsi per cui si ritiene necessaria la relazione da parte dell'Ufficio del massimario;

d) nella predisposizione di sintesi ragionate dei ruoli di udienza;

e) nella formazione e nell'aggiornamento periodico degli elenchi dei ricorsi assegnati alle Sezioni Unite per la composizione di contrasti o per la decisione di questioni di massima di particolare importanza;

f) nella diffusione interna di tali elenchi, in modo che le sezioni semplici siano informate delle questioni all'esame delle sezioni Unite;

g) nella diffusione interna di una informazione provvisoria sui contenuti delle decisioni;

h) nell'alimentazione e aggiornamento di un archivio informatico articolato per materie delle suddette informazioni, curandone la immediata diffusione ai componenti delle sezioni Unite;

g) nella trasmissione per la diffusione anche all'esterno della Corte delle ordinanze di rimessione alle sezioni Unite.

26.3. L'Ufficio è composto dal magistrato coordinatore delle sezioni Unite civili e da almeno altri due magistrati, selezionati a seguito di apposito interpellato e nominati con decreto del Primo Presidente per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un triennio. Fermo quanto previsto dal paragrafo 24.4. per il magistrato coordinatore, ai magistrati componenti l'ufficio è riconosciuto l'esonero da una udienza mensile nella sezione di appartenenza.

26.4 L'assegnazione e il rinnovo dei Componenti è regolato dal criterio della specifica attitudine, desunto, nell'ambito di un giudizio complessivo, dai seguenti criteri:

a) l'esperienza maturata come componente delle Sezioni Unite civili; in caso di esperienze equivalenti, deve attribuirsi particolare rilievo all'appartenenza attuale alle Sezioni Unite;

b) l'esperienza maturata nelle funzioni di legittimità;

c) l'aver prestato servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo dimostrando spiccate attitudini di studio.

L'incarico non può essere conferito al magistrato che non possa assicurare una assidua presenza in Corte.

§ 27. — Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.

27.1. Le sezioni Unite civili tengono di regola due udienze ogni mese, escluso agosto, di martedì.

27.2. I collegi sono predisposti dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione fra i presidenti titolari delle sezioni civili, con almeno sei mesi di anticipo, con riferimento ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio; settembre-dicembre.

27.3. La formazione dei collegi precede la formazione dei ruoli di udienza.

27.4. Presiedono i collegi delle sezioni Unite civili il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari delle sezioni civili.

27.5. Secondo quanto previsto dal paragrafo 22.8. è di regola componente di ogni collegio il coordinatore delle sezioni Unite.

27.6. Partecipano di regola ad ogni udienza il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto e, a turno, un presidente titolare di sezione, che coadiuva il presidente del collegio; un presidente non titolare che è assegnatario di ricorsi in relazione alla competenza della sezione di appartenenza; non meno di sei e non più di otto consiglieri, di regola provenienti ciascuno da sezione diversa da quella cui appartiene il presidente non titolare.

27.7. I collegi vengono predisposti curando la partecipazione equilibrata di magistrati con diverse anzianità di assegnazione alle sezioni Unite ed assicurando che in tutte le udienze ci sia almeno un componente rappresentante di ciascuna sezione, anche garantendo, tendenzialmente, l'equilibrio di genere.

27.8. Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo deroghe eccezionali e motivate, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il presidente titolare, qualora questi sia chiamato a presiedere il collegio.

27.9. I presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle sezioni Unite civili di regola non possono partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e la paritaria partecipazione alle udienze di tutti i componenti della medesima sezione. Deve essere, in ogni caso, assicurata la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti.

27.10. Ai magistrati con incarico di relatore alle sezioni Unite civili va assegnata di regola nella sezione di appartenenza una udienza in meno nello stesso mese o in quello immediatamente successivo.

27.11. Il magistrato che risulti impegnato quale componente delle sezioni Unite civili di regola non può tenere udienza nella sezione di appartenenza nel giorno antecedente o successivo.

27.12. Per ogni udienza sono designati due componenti supplenti, per il caso di documentato impedimento di un componente del collegio, individuati secondo un criterio automatico di rotazione fra tutti i componenti delle varie sezioni, esclusi i presidenti, tenuto conto degli impegni di udienza presso le sezioni

di appartenenza. Ove, per un impedimento, debba essere sostituito il relatore, tale incarico può essere assegnato ad altro componente del collegio tenuto conto della sua specifica esperienza professionale e della trattazione di questioni analoghe. Allo stesso deve essere assicurato un tempo adeguato allo studio del ricorso; qualora ciò non sia possibile il ricorso, salve imprescindibili esigenze di urgenza, deve essere rinviato a nuovo ruolo.

In caso di impedimento di uno dei supplenti, si procede alla sua sostituzione, rispettando il criterio di rotazione, salve particolari ragioni di urgenza in relazione al tempo di comunicazione dell'impedimento e considerate le condizioni di reperibilità, evitandosi peraltro la sostituzione di un supplente con un consigliere designato quale componente del collegio in una udienza già fissata nella sezione di provenienza.

§ 28. — Criteri di assegnazione dei ricorsi.

28.1. L'assegnazione dei ricorsi a ciascuna udienza avviene nell'ordine in cui pervengono alla cancelleria delle sezioni Unite o al Primo Presidente, salvo quanto di seguito previsto.

28.2. A tale criterio cronologico si può derogare quando le sezioni unite devono risolvere questioni di massima di particolare importanza o contrasti che necessitano di decisione immediata per indirizzare la giurisprudenza ed evitare l'inflazione del contenzioso, nonché per le seguenti ipotesi:

- a) regolamenti preventivi di giurisdizione in materia elettorale;
- b) ricorsi avverso decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;
- c) ricorsi avverso decisioni del Consiglio Nazionale Forense;
- d) ricorsi in materia di stato, famiglia e persone;
- e) ricorsi in relazione ai quali è stata presentata specifica e motivata istanza di sollecita trattazione, valutata positivamente dal Primo Presidente;

f) ricorsi che propongono questioni uguali o connesse con quelle prospettate da altri ricorsi - la cui fissazione è determinata in funzione del numero del registro generale - e di cui risulta opportuna la trattazione unitaria;

g) conflitti negativi di giurisdizione.

28.3. Ogni ricorso viene esaminato dall'Ufficio preparatorio del procedimento che provvede a:

a) proporre, con la scheda di cui al successivo punto c), le modalità di definizione processuale;

b) richiedere all'Ufficio del massimario la redazione di una breve e sintetica relazione su specifiche questioni o su particolari profili di interesse;

c) redigere per ciascun ricorso - di cui si proponga la rimessione alla pubblica udienza, la redazione di relazione e la richiesta al Procuratore Generale - una breve scheda informativa, inserita anche in archivio informatico, contenente la sintesi del fatto, il richiamo dei precedenti e la valutazione di complessità del ricorso, scheda che la cancelleria provvede a distribuire a ciascun componente del collegio e al Procuratore Generale.

28.4. Ultimati tali adempimenti, i ricorsi vengono disposti in ordine cronologico in due gruppi: uno per i ricorsi da trattare in pubblica udienza ed un altro per quelli da trattare in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.

28.5. Definito l'ordine di trattazione dei ricorsi, questi sono assegnati ai magistrati secondo l'ordine decrescente di anzianità, tenendo conto peraltro dell'esigenza che l'incarico di relatore sia di regola assegnato a un magistrato della sezione competente per la materia controversa, sempre che non sia stato l'estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto. Va assicurata in ogni caso la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti. La scelta del relatore va operata di regola a rotazione fra i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza professionale del magistrato da designare che abbia trattato questioni analoghe.

§ 29. — Regole particolari di formazione dei collegi; ricusazione di un componente delle sezioni Unite civili; ricorso per revocazione.

29.1. Nel caso di ricusazione di componenti delle sezioni Unite civili decide un collegio del quale non faccia parte il componente ricusato. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione del componente ricusato mediante il supplente. Con il medesimo

criterio si procede, sempre che sia possibile decidere nella medesima udienza, in caso di ricsuzione di più di un componente del collegio.

29.2. Nel caso di ricorso per revocazione contro sentenze delle sezioni unite civili, il ricorso è assegnato a un apposito collegio di cui non facciano parte componenti del collegio che ha emesso il provvedimento oggetto del ricorso. Il collegio è composto da consiglieri della medesima sezione di provenienza, in ordine decrescente di anzianità di permanenza nelle sezioni unite. Al Primo Presidente subentra il Presidente Aggiunto o, in sua assenza, il più anziano nella funzione tra i presidenti titolari delle sezioni civili escluso quello che ha fatto parte del collegio che ha emesso la decisione impugnata. In ugual modo si provvede se deve essere sostituito il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Subentra al presidente di sezione non titolare un consigliere della medesima sezione, in ordine decrescente di anzianità di permanenza alle sezioni Unite.

§ 30. — Affari da assegnare alle sezioni Unite civili.

30.1. Sono assegnati alle sezioni Unite civili:

- i ricorsi con motivi attinenti alla giurisdizione, che non siano assegnati alle sezioni semplici (art. 374, comma 1, cod. proc. civ.);
- i contrasti di giurisprudenza in materia civile;
- le questioni di massima di particolare importanza (art. 374, comma secondo, cod. proc. civ.);
- le decisioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio nazionale forense, della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;
- i regolamenti e i conflitti di giurisdizione.

§ 31. — Disposizioni finali.

31.1. Per quanto non espressamente stabilito si osservano le disposizioni previste per le sezioni civili.

CAPO TERZO SEZIONI UNITE PENALI

§ 32. — Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite penali.

32.1. Il magistrato coordinatore delle sezioni Unite penali è nominato tra i componenti delle sezioni unite penali che siano stati assegnati alle medesime da non meno di due anni, con la osservanza del procedimento e dei criteri indicati nei paragrafi 23 e 24.

32.2. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 22.8, il magistrato coordinatore delle sezioni Unite penali ha l'incarico di coadiuvare il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto nell'espletamento dei seguenti incumbenti organizzativi:

- fissazione del calendario delle udienze e formazione dei collegi;
- raccordo con gli uffici sezionali incaricati dell'esame preliminare dei ricorsi;

32.3. Nell'espletamento dell'incarico, il coordinatore cura altresì:

- a) lo spoglio dei ricorsi rimessi o assegnati alle sezioni Unite (con riferimento all'apprezzamento del valore ponderale degli stessi ed ai termini di prescrizione e di custodia cautelare);
- b) la verifica della persistenza del denunciato contrasto di giurisprudenza;
- c) l'individuazione delle questioni controverse e il collegamento con l'Ufficio del Massimario e del Ruolo per la tempestiva redazione della relazione;
- d) la vigilanza sulla completezza e puntualità degli adempimenti della cancelleria delle sezioni Unite penali;
- e) la preparazione delle udienze, con il compito di segnalare l'avvenuta trattazione di ricorsi uguali o analoghi in precedenti udienze;
- f) la verifica della corretta massimazione dei principi affermati dalla sentenza.

32.4. Il coordinatore usufruisce di un esonero del 25% dal lavoro presso la sezione di appartenenza con conseguente riduzione di un'udienza.

§ 33. — Fissazione delle udienze e formazione dei collegi.

33.1. Le sezioni Unite penali tengono, di regola, non meno di una udienza al mese, (escluso agosto) il giorno di giovedì.

33.2. I collegi sono predisposti dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione fra i presidenti titolari delle sezioni penali, con almeno sei mesi di anticipo, in relazione ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio, settembre-dicembre.

33.3. La formazione dei collegi precede la formazione dei ruoli di udienza.

33.4. Presiedono i collegi delle sezioni Unite penali il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione fra i presidenti titolari delle sezioni penali.

33.5. Secondo quanto previsto dal paragrafo 22.8 è di regola componente di ogni collegio il coordinatore delle sezioni Unite. Ne sono altresì componenti, a turno, un presidente titolare di sezione, un presidente di sezione non titolare e cinque consiglieri a rotazione provenienti da ciascuna delle sezioni, diverse da quella cui appartiene il presidente non titolare. Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo casi eccezionali che devono essere oggetto di decreto motivato, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il componente avente la qualità di presidente titolare.

33.6. A ciascuna udienza fissata in calendario vengono assegnati con congruo anticipo, tenuto conto degli adempimenti connessi agli avvisi e alla predisposizione della relazione da parte dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, i ricorsi rimessi dalle singole sezioni o assegnati dal Primo Presidente.

33.7. Ai fini di quanto previsto dall'art.610, comma 2, cod. proc. pen., i magistrati delegati all'esame preliminare dei ricorsi penali trasmettono tempestivamente al Primo Presidente le richieste di assegnazione alle sezioni Unite formulate dalle parti prima che il ricorso venga inserito nel ruolo di udienza sezionale ovvero segnalano al Primo Presidente la speciale importanza delle questioni implicate dal ricorso o la sussistenza di contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni su una questione di diritto oggetto di un motivo di ricorso, tenendo conto anche delle relazioni sui contrasti di giurisprudenza trasmesse dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

33.8. L'assegnazione dei ricorsi a ciascuna udienza avviene nell'ordine di loro pervenienza alla cancelleria delle sezioni Unite penali o al Primo Presidente.

33.9. All'assegnazione degli affari ai collegi e alla designazione del relatore provvedono il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, il più anziano nella funzione fra i presidenti titolari delle sezioni penali.

33.10. Nel caso previsto dall'art. 618, cod. proc. pen., può essere disposta la restituzione del ricorso alla sezione di provenienza solo nei casi previsti dall'art. 172, disp. att., cod. proc. pen.

33.11. I presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle sezioni Unite penali, di regola, non possono partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e la paritaria partecipazione alle udienze di tutti componenti della medesima sezione.

33.12. L'incarico di relatore, per le questioni che investono profili di diritto sostanziale, deve essere di regola assegnato a un magistrato della sezione competente per la materia controversa, sempre che non sia stato estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto. La scelta del relatore va operata, di regola, a rotazione fra tutti i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza professionale del magistrato che abbia trattato questioni analoghe. Deve essere, in ogni caso, assicurata la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti.

33.13. Per il caso di documentato impedimento di un componente del collegio, per ogni udienza sono designati due componenti supplenti individuati secondo un criterio automatico di rotazione fra tutti i componenti delle varie sezioni, esclusi i presidenti, tenuto conto degli impegni di udienza presso la sezione di appartenenza. Ove, per un impedimento, debba essere sostituito il relatore, tale incarico può essere assegnato ad altro componente del collegio, tenuto conto della sua specifica esperienza professionale e della trattazione di questioni analoghe. Allo stesso deve essere assicurato un tempo adeguato allo studio del ricorso; qualora ciò non sia possibile, il ricorso, salve imprescindibili esigenze di urgenza, deve essere rinviato a nuovo ruolo.

33.14. In caso di impedimento di uno dei supplenti, si procede alla sua sostituzione, rispettando il criterio di rotazione, salve particolari ragioni di urgenza in relazione al tempo di comunicazione dell'impedimento e considerate le condizioni di reperibilità, evitando peraltro la sostituzione di un supplente con un consigliere designato quale componente del collegio in una udienza già fissata nella sezione di provenienza.

33.15. Ai magistrati con incarico di relatore alle sezioni Unite penali di regola va assegnata nella sezione di appartenenza una udienza in meno nello stesso mese o in quello immediatamente successivo.

33.16. Il magistrato impegnato quale componente in una udienza delle sezioni Unite penali il martedì antecedente l'udienza o il giorno successivo non può tenere udienza o figurare come supplente nella sezione di appartenenza.

§ 34. — Regole particolari di formazione dei collegi: ricusazione di un componente delle sezioni Unite penali; ricorso straordinario per errore di fatto; correzione di errore materiale.

34.1. Nel caso di ricusazione di un componente delle sezioni Unite penali decide un collegio del quale non faccia parte il componente ricusato. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione mediante il supplente.

34.2. Nel caso di ricorso straordinario per errore di fatto contro sentenze delle sezioni Unite penali, il ricorso è assegnato a un apposito collegio di cui non faccia parte alcuno dei componenti del collegio che ha emesso la sentenza impugnata. Il collegio è composto da consiglieri della medesima sezione di provenienza, in ordine decrescente di anzianità di permanenza nelle sezioni Unite. Al Primo Presidente, subentra il Presidente Aggiunto o, in sua assenza, il più anziano nella funzione tra i presidenti titolari delle sezioni penali, escluso quello che abbia fatto parte del collegio che ha emesso la decisione impugnata. In ugual modo si provvede se devono essere sostituiti il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Il presidente di sezione non titolare viene sostituito da un consigliere della medesima sezione in ordine decrescente di anzianità di permanenza nelle sezioni Unite.

34.3. Nel caso di procedura di correzione di errori materiali relativi a decisioni delle sezioni Unite penali, di essa è investito il primo collegio utile e, se possibile, la relazione è affidata allo stesso componente estensore del provvedimento nel quale l'errore materiale è stato rilevato.

§ 35. — Affari da assegnare alle sezioni Unite penali.

35.1. Sono assegnati alle sezioni Unite penali:

- i ricorsi rimessi dalle singole sezioni penali in presenza di contrasti di giurisprudenza, anche potenziali, a norma dell'art. 618, cod. proc. pen., nonché i ricorsi rimessi dalle singole sezioni penali a norma dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.;

- i ricorsi assegnati dal Primo Presidente in presenza di questioni di speciale importanza o quando occorra dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni, a norma dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.;

- le ricusazioni di componenti delle sezioni Unite penali;

- i ricorsi straordinari per errore di fatto ex art. 625-bis, cod. proc. pen., contro sentenze delle sezioni Unite penali;

- le correzioni di errori materiali ex art. 130, cod. proc. pen., relativi a decisioni delle sezioni unite penali.

§ 36. — Disposizioni finali.

36.1. Per quanto non espressamente stabilito si osservano le disposizioni tabellari previste per le sezioni penali.

**PARTE TERZA
SETTORE CIVILE**

**CAPO PRIMO
DISCIPLINA GENERALE**

§ 37. — Criteri per la formazione dei calendari di udienza.

37.1 In occasione della formazione dei calendari di udienza, i presidenti delle sezioni civili predeterminano il numero delle udienze da tenere mensilmente in ogni sezione, distinguendo le udienze pubbliche e le adunanze in camera di consiglio.

37.2 Ai fini dell'assegnazione dei magistrati ai collegi e della assegnazione degli affari ai magistrati, l'attività espletata nell'udienza pubblica è parificata a quella svolta in adunanza camerale.

37.3. In relazione al disposto di cui all'art. 375, cod. proc. civ., sono fissati di regola in udienza pubblica le seguenti tipologie di ricorsi:

a) ricorsi che pongono questioni nomofilattiche in relazione alle quali appare opportuno il contributo della Procura Generale e degli Avvocati con la discussione in udienza, anche in considerazione della difficoltà interpretativa e della ricaduta applicativa o su ambiti sociali ed economici;

b) ricorsi che pongono questioni nuove introdotte da novità normative;

c) ricorsi che pongono questioni di legittimità costituzionale che appaiano non manifestamente infondate;

d) ricorsi in cui si ritenga, di dover fare applicazione di sentenze del Giudice delle Leggi con portata innovativa;

e) ricorsi che sollecitano il rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia, allorché ne appaiano sussistenti i presupposti;

f) ricorsi in cui si ritenga, in assenza di precedenti di riferimento, di dover fare applicazione di sentenze del Giudice delle Leggi, di CGUE o CEDU con portata innovativa;

g) ricorsi su questioni nuove di diritto sostanziale;

h) ricorsi che pongono questioni su cui si sollecita una rimeditazione di orientamenti in precedenza maturati o in presenza di contrasto intersezionale.

i) ricorsi connotati dalla assoluta peculiarità della vicenda sostanziale sottesa;

l) ricorsi per revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, ai sensi dell'art. 391-quater c.p.c.;

m) ricorsi su rinvii pregiudiziali ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.

§ 38. — Criteri di formazione dei collegi.

38.1. La formazione dei collegi avviene nel rispetto dei criteri generali fissati dal paragrafo 16.

§ 39. — Criteri di assegnazione degli affari ai collegi.

39.1. Nella assegnazione degli affari si tiene conto delle indicazioni del Programma di gestione circa il numero dei fascicoli da esaminare annualmente e mensilmente, dell'ordine di iscrizione del ricorso nel ruolo generale, della data di inizio del processo di merito e delle esigenze di fissazione prioritaria o sincronica connesse alla trattazione dei seguenti affari:

1) ricorsi che per disposizione di legge esigono trattazione prioritaria;

2) ricorsi che attengono a diritti fondamentali della persona;

3) ricorsi che presentano questioni analoghe, in relazione alle quali risulta necessario rafforzare la funzione nomofilattica;

4) ricorsi che presentano questioni nuove suscettibili di riproporsi in un numero non trascurabile di controversie.

5) ricorsi per revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, ai sensi dell'art. 391-quater c.p.c.;

6) ricorsi su rinvii pregiudiziali ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.

39.2. Ai predetti criteri può derogarsi per altre apprezzabili ragioni, da indicare con provvedimento motivato del presidente titolare.

È possibile raggruppare, nella stessa udienza, affari che implicino la soluzione di questioni omogenee, tenendo conto che la medesima materia non può essere trattata, in via esclusiva, da un unico consigliere.

39.3. I ricorsi sono suddivisi per aree tematiche, per materia, per tipologia di questioni, sulla base delle indicazioni risultanti dallo spoglio (eventualmente aggiornate in sede di formazione dei ruoli), ed a ciascuno di essi viene attribuito un valore ponderale, secondo la seguente graduazione:

valore 1: questioni di diritto anche processuali già stabilmente risolte; ricorsi che si risolvono nella richiesta di nuovo apprezzamento del fatto; ricorsi oggetto di istanza di decisione **ex art. 380 bis c.p.c., priva di motivazione**, salva diversa valutazione specifica; ricorsi manifestamente fondati.

valore 2: ricorsi su questioni già risolte ma di maggiore complessità per presenza di ricorso incidentale e/o successivo, o numero di motivi - di regola non superiore a 4 -, o per la singolarità della fattispecie.

valore 3: ricorsi, suscettibili di trattazione alla pubblica udienza, che pongono questioni nuove o che sollecitano rimediazione e/o approfondimento di precedenti orientamenti; ricorsi con un elevato numero di pagine; ricorsi con numero di motivi superiore a 4, anche considerando i motivi del ricorso incidentale.

valore 4: questioni nomofilattiche di particolare rilevanza, eventualmente occasionate da novità normative, che pongono dubbi di legittimità costituzionale, o che sollecitano il rinvio pregiudiziale alla CGUE o che giungono alla Corte da rinvio *ex art. 363-bis c.p.c.*, **questioni di contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, ai sensi dell'art. 391-quater c.p.c.**

valore 5: ricorsi con le caratteristiche di cui al punto 4 che prospettano questioni nomofilattiche di eccezionale rilevanza.

Può procedersi all'attribuzione di un valore ponderale intermedio (mezzo punto) in considerazione del numero di parti, motivi, pagine degli scritti difensivi o di altre peculiarità degli atti processuali.

In caso di mancata indicazione il valore è uguale a 1

39.4. Al fine di assicurare una equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro, presso ciascuna sezione il presidente titolare predispose un elenco dei ricorsi di maggiore rilevanza, **suddivisi per aree tematiche**, accessibile ai magistrati della sezione anche per via informatica, nel quale devono essere annotati i ricorsi cui è stato attribuito un peso ponderale pari o superiore a 4 che presentino aspetti di particolare complessità, con l'indicazione dei relatori.

39.5. Per ogni udienza ordinaria, pubblica o camerale, il collegio è composto di regola dal Presidente e da quattro consiglieri. Il tetto ponderale massimo dell'udienza, pubblica e/o camerale, tenuta dal collegio così formato, non può essere di norma superiore a 56 e può arrivare a 60 in presenza di ricorsi seriali e/o ripetitivi.

Per ogni consigliere ulteriore il tetto ponderale è aumentato da 14 a 15 punti a seconda della natura dei ricorsi.

Il Presidente coordinatore, nel formare il ruolo, deve tenere conto dell'esigenza di non concentrare sul collegio un numero eccessivo di ricorsi con alto valore ponderale, di assicurare un equo temperamento tra ricorsi di diverso valore ponderale, di non concentrare in capo al medesimo relatore e nell'ambito della stessa udienza, più ricorsi di elevato valore ponderale.

In sede di formazione dei ruoli l'applicazione dei suddetti valori ponderali è oggetto di specifica valutazione da parte del magistrato che forma i ruoli.

Nel formare il ruolo nell'arco del semestre, il Presidente coordinatore, nell'ambito di una visione d'insieme della qualità del lavoro attribuito a ciascun consigliere, deve curare adeguati intervalli temporali nell'assegnazione al medesimo consigliere di ricorsi di elevato valore ponderale, al fine di assicurare la disponibilità di un congruo periodo di tempo per la stesura della motivazione.

39.6. Il carico individuale e complessivo deve essere equilibrato e sostenibile e va fissato per le singole udienze/adunanze sulla base del criterio di un'equa distribuzione del lavoro che tenga conto, oltre che dei criteri stabiliti nel punto 39.5. sia della somma degli indici numerici di difficoltà individuati in sede di esame preliminare dei ricorsi, sia dell'effettiva rilevanza delle questioni giuridiche da trattare, della consistenza degli atti, del grado di esperienza maturato nell'esercizio delle funzioni di legittimità dai magistrati che compongono il collegio.

39.7. Nel caso di udienze miste, pubblica e camerale, si procede, con il metodo sopra descritto, prima alla assegnazione dei ricorsi da trattare in pubblica udienza e poi di quelli da trattare in camera di consiglio, assegnando, per ciascuna categoria, un numero di ricorsi tale da compensare l'impegno prevedibile per l'esame dei ricorsi con il più elevato valore ponderale.

§ 40. — Ufficio spoglio sezionale presso le sezioni civili e formazione dei ruoli di udienza.

40.1. L'Ufficio spoglio è costituito in ogni Area tematica interna alle Sezioni ed è composto dal presidente di sezione coordinatore dell'Area designato ai sensi del paragrafo 14.2, dai magistrati addetti allo spoglio nominati previo interpello. L'Ufficio spoglio si avvale degli Addetti all'Ufficio per il processo sezionale.

Per ogni Area sono nominati, di regola, da uno a tre consiglieri addetti allo spoglio che si occupano dell'esame preliminare dei ricorsi e collaborano con il Presidente coordinatore dell'Area nella formazione dei ruoli.

40.2. La nomina dei componenti di ciascun Ufficio spoglio di Area è effettuata, all'esito di interpello dal Primo Presidente su proposta motivata del presidente titolare della Sezione.

La stessa procedura mediante interpello è seguita qualora il Coordinatore dell'Area sia un consigliere.

40.3. Qualora risponda all'interpello per il coordinamento o per la composizione dell'ufficio spoglio un numero di aspiranti superiore a quello dei posti pubblicati, la scelta è effettuata in aderenza ai seguenti criteri nell'ambito di giudizio complessivo:

- precedenti esperienze di esame preliminare degli affari;
- specifica esperienza nelle singole materie dell'Area;
- pregresso servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

A parità di attitudini prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

Nell'ipotesi di numero insufficiente o di assenza di aspiranti, la individuazione è effettuata d'ufficio dal presidente titolare della Sezione sulla base degli stessi criteri indicati al punto precedente, sentito l'interessato. La proposta è sottoposta al Primo Presidente per l'adozione del decreto tabellare.

40.4. Il consigliere coordinatore e i componenti dell'Ufficio spoglio assicurano l'impegno all'assidua presenza in ufficio e l'assolvimento del compito per un periodo almeno biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio. L'avvicendamento nell'ambito dell'ufficio di ciascuna sezione deve essere graduale e non può comportare la sostituzione di più di due magistrati per anno solare, a partire dal magistrato delegato in data più remota. Almeno un mese prima della scadenza i posti dell'Ufficio spoglio vengono messi a concorso mediante interpello.

40.5. Lo spoglio è svolto secondo turni – settimanali o secondo altre cadenze concordate - dai magistrati addetti che assicurano la massima tempestività.

40.6. I consiglieri addetti allo spoglio e alla formazione dei ruoli di udienza sono di norma esentati da un turno di udienza mensile.

40.7. Sulla base delle direttive formulate dal presidente titolare e dal presidente coordinatore dell'Area, l'Ufficio spoglio procede all'esame preliminare dei ricorsi, con redazione della scheda informatica sul PCT, in funzione dell'indicazione del percorso processuale per la loro trattazione e per la formazione dei ruoli d'udienza.

40.8. L'attività di disamina dei ricorsi trasmessi dalla cancelleria centrale è effettuata direttamente dai consiglieri addetti allo spoglio che provvedono a:

- 1) individuare i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati per la formulazione delle proposte di decisione accelerata;
- 2) individuare i ricorsi destinati a comporre i cd. cameroni;
- 3) individuare i ricorsi destinati alle adunanze camerali;
- 4) individuare i ricorsi destinati alle udienze pubbliche.

Gli spogliatori provvedono altresì a:

a) correggere il codice-materia che sia stato erroneamente attribuito al momento dell'iscrizione del ricorso; in tal caso le valutazioni di cui ai punti 1)-4) sono adottate dallo spogliatore dell'Area o della Sezione cui il ricorso è eventualmente devoluto;

b) individuare la questione oggetto del singolo ricorso;

c) attribuire il valore ponderale ai singoli ricorsi;

d) convalidare le informazioni ulteriori inserite nella scheda informatica dagli AUPP.

40.9. Gli addetti all'Ufficio per il processo, in stretta collaborazione con i magistrati addetti allo spoglio, procedono alla compiuta integrazione della scheda sul PCT, inserendo gli elementi del singolo ricorso, quali in particolare:

- **la tempestività del ricorso e del controricorso;**
- **il valore della causa;**
- il numero dei motivi del ricorso e del ricorso incidentale;
- **il numero di pagine del ricorso principale e incidentale;**
- gli abstract se contenuti nel ricorso,
- controllano la regolarità delle notifiche e degli atti
- verificano l'esistenza di eventuali connessioni **anche tematiche** con altri ricorsi;
- indicano la voce di classificazione interna alla sezione
- le eventuali parole operative;
- i riferimenti normativi e gli eventuali precedenti significativi;
- **le situazioni di incompatibilità emergenti dagli atti.**

40.10. Le proposte di decisione accelerata, redatte in termini sintetici dai magistrati addetti allo spoglio e alla formazione dei ruoli, sono formulate dagli stessi magistrati preposti allo spoglio e alla formazione dei ruoli, che operano in accordo e diretto collegamento con il coordinatore preposto all'Area.

40.11. In relazione agli altri esiti dello spoglio, il coordinatore dell'Area, con il supporto del magistrato che lo coadiuva nella formazione dei ruoli, provvede a fissare:

- a) i cd. cameroni per i ricorsi manifestamente fondati o, comunque, di agevole e pronta definizione;
- b) le adunanze camerali "ordinarie" per gli altri ricorsi, per i quali non ricorrano le condizioni sub c), privilegiando lo svolgimento di adunanze tematiche;
- c) le udienze pubbliche per i ricorsi che pongano questioni di rilievo nomofilattico di cui al par. 36.3, nonché per gli eventuali ricorsi ex art. 363 bis cod. proc. civ.

Ai fini del dimensionamento dei ruoli d'udienza va tenuto conto del valore ponderale attribuito in sede di classificazione e spoglio, eventualmente aggiornato al momento della formazione dei ruoli di udienza.

§ 41. — Criteri di assegnazione degli affari ai relatori.

41.1. L'assegnazione dei ricorsi a ciascun componente del collegio è effettuata dal presidente titolare, **o su sua delega dal coordinatore dell'area sulla base delle indicazioni proposte da quest'ultimo**, di regola secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo.

41.2. La regola descritta al paragrafo 41.1. può subire le seguenti deroghe:

- a) in caso di rinvio a nuovo ruolo e di nuova fissazione dell'udienza, il ricorso deve essere assegnato se possibile al medesimo relatore per esigenze di razionalizzazione del lavoro;
- b) in caso di fissazione nella medesima udienza per ricorsi uguali o simili ovvero attinenti alla medesima questione di fatto e/o di diritto, gli stessi possono essere assegnati al medesimo relatore o distribuiti tra quest'ultimo ed il consigliere che lo segue nell'ordine crescente di anzianità di ruolo, per ragioni di rafforzamento della funzione nomofilattica.

41.3. Non è consentita la destinazione di un consigliere alla trattazione di una determinata materia in via esclusiva.

41.4. In caso di eccezione al criterio di cui al punto 1, il presidente titolare o il presidente da lui delegato procede alla annotazione della deroga indicandone i motivi, riconducibili ad una delle ipotesi sopra indicate.

§ 42 — Criteri di assegnazione degli affari in caso di revocazione.

42.1. Nel caso di ricorso per revocazione contro sentenze e ordinanze pronunciate dai collegi di una Area interna alle singole Sezioni civili, il ricorso è assegnato all'Area subito successiva nell'ordine numerico delle Aree della Sezione e, per l'ultima Area, all'Area prima. Il collegio è composto secondo i criteri ordinari di cui al paragrafo 16, fermo restando che di esso non devono far parte componenti del collegio che ha emesso il provvedimento oggetto del ricorso o appartengano, anche in via solo complementare, all'Area interna in cui opera collegio che ha pronunciato il suddetto provvedimento.

§ 43 – Referente dello Spoglio delle Sezioni civili.

43.1. Il Referente dello Spoglio delle Sezioni civili opera in supporto alla Prima Presidente e al Presidente Aggiunto con compiti di:

- a) monitoraggio, ricognizione e acquisizione di informazioni sulle modalità di spoglio delle singole Aree sezionali, anche in funzione dell'armonizzazione delle relative attività;
- b) diffusione di buone prassi riguardanti l'organizzazione dello spoglio;
- c) interlocuzione in ordine ad eventuali problematiche, anche tecnologiche e informatiche, delle attività di spoglio e alla loro eventuale soluzione;
- d) invio, d'intesa con la dirigenza amministrativa e giudiziaria, di segnalazioni al CED e alla Cancelleria centrale per l'eventuale sviluppo ed evoluzione delle modalità operative;
- e) partecipazione alle riunioni indette dalla Prima Presidente d'intesa con il Presidente Aggiunto con i Presidenti titolari e non titolari delle sezioni civili sulle problematiche connesse allo spoglio delle Sezioni civili;
- f) redazione con cadenza semestrale, a maggio e novembre di ogni anno, di relazione sull'andamento dello spoglio delle Sezioni civili.

43.2. Il Referente dello Spoglio delle Sezioni civili è designato, previo interpello, tra i presidenti di sezione e i consiglieri assegnati al settore civile.

Qualora all'interpello concorrano una pluralità di aspiranti, la scelta è effettuata in aderenza ai seguenti criteri attitudinali e di merito:

- il possesso di specifiche attitudini organizzative;
- esperienza non inferiore a sei anni, anche non continuativi, presso la Corte di cassazione;
- esperienza di magistrato addetto all'ufficio spoglio ovvero presso la Sesta Sezione civile.

A parità di attitudini prevale il più anziano di ruolo.

43.3. L'incarico ha durata biennale, prorogabile per un anno e, comunque, fino alla prima successiva scadenza della relazione semestrale di cui al paragrafo 43.1.

CAPO SECONDO DISCIPLINA SEZIONALE

§ 44. — Materie di competenza delle sezioni ordinarie. Criteri generali di priorità.

44.1. Gli affari civili sono attribuiti alle sezioni ordinarie secondo i seguenti principi e criteri direttivi. Gli eventuali contrasti interni tra le Aree della medesima Sezione sono risolti dal presidente titolare della Sezione; in caso di contrasto tra le Sezioni la questione è risolta dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto cui sia stata attribuita la delega al settore civile.

44.2. In applicazione dei criteri generali di assegnazione degli affari di cui al paragrafo 39., ogni Sezione civile indica, per le materie di competenza, gli eventuali specifici criteri di trattazione prioritaria dei ricorsi.

44.3. Sono oggetto di trattazione prioritaria, per tutte le Sezioni civili, i seguenti ricorsi:

- regolamenti di competenza;
- i ricorsi rinviati a nuovo ruolo e quelli rimessi in pubblica udienza da adunanze camerali;
- i rinvii pregiudiziale ex art. 363-bis, cod. proc. civ.;
- i ricorsi per i quali è stata presentata istanza di decisione ex art. 380.bis, cod. proc. civ., a seguito di proposta di definizione accelerata;
- ricorsi tolti da un precedente ruolo per malattia o altro impedimento del relatore;
- ricorsi proposti contro decisioni in cause di revocazione ed ai ricorsi per revocazione proposti a norma dell'art. 391-bis, cod. proc. civ.;
- ricorsi in stato di sospensione c.d. impropria per effetto di rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE o ricorsi in attesa di pronunce già oggetto di rinvio da parte di altro giudice o di altra sezione della Corte, una volta emessa la sentenza sul rinvio;
- ricorsi sospesi ovvero rinviati a nuovo ruolo in attesa di decisioni della Corte costituzionale o delle Sezioni unite per effetto di remissioni operate, anche in relazione a differenti ricorsi, dalla stessa o da altra sezione della Corte;

- ricorsi i quali le parti abbiano prospettato particolari situazioni di urgenza positivamente riscontrate dal presidente titolare o dal presidente coordinatore se all'uopo delegato;
- ricorsi che prospettano nuove questioni di rilievo nomofilattico;
- ricorsi aventi ad oggetto peculiari questioni giuridiche che, per la loro difficoltà e per la loro diffusione presso i giudici di merito, è opportuno siano sollecitamente decise dalla Corte nell'esercizio del suo ruolo nomofilattico;
- ricorsi che sollecitano la proposizione di quesiti comunitari o sollecitano la prospettazione di questioni di legittimità costituzionale.

Nel caso dei ricorsi rinviati a nuovo ruolo o rimessi a pubblica udienza è perseguita, ove possibile, l'invarianza del relatore, eccezion fatta per le deroghe tabellarmente previste in via generale.

Come criterio generale, si considera altresì l'anzianità di iscrizione del ricorso, anche se nella formazione dei ruoli si cerca comunque di formare un ruolo che riguardi anche ricorsi recenti.

SEZIONE PRIMA

§ 45. — Materie di competenza della sezione.

<p>Adozione</p> <p>Altre procedure concorsuali</p> <p>Arbitrato</p> <p>Associazione</p> <p>Autore diritto</p> <p>Azienda e Impresa</p> <p>Borsa</p> <p>Brevetti e marchi</p> <p>Cittadinanza</p> <p>Concorrenza e consorzi</p> <p>Contratti bancari</p> <p>Diritto internazionale privato</p> <p>Edilizia economica e popolare</p> <p>Equa riparazione, limitatamente ai ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile</p> <p>Espropriazione per pubblica utilità</p> <p>Fallimento</p> <p>Famiglia (ricomprende anche le voci matrimonio, separazione, divorzio)</p> <p>Filiazione</p> <p>Immigrazione e Protezione Internazionale</p>	<p>Inabilitazione</p> <p>Interdizione</p> <p>Istituti e procedure concorsuali diversi da liquidazione giudiziale</p> <p>Liquidazione giudiziale</p> <p>Mandato di credito</p> <p>Materia elettorale</p> <p>Minori</p> <p>Opere pubbliche</p> <p>Persone fisiche e giuridiche</p> <p>Personalità diritti</p> <p>Pubblica amministrazione (anche indebito arricchimento P.A. e occupazione usurpativa)</p> <p>Responsabilità civile dei giudici, limitatamente ai ricorsi che riguardano i giudici della Terza sezione civile</p> <p>Società</p> <p>Stato civile</p> <p>Titoli di credito</p> <p>Trattamento dati personali</p> <p>Tutelare/amministrazione sostegno</p>
---	---

§ 46. — Organizzazione interna della Prima sezione.

46.1. La sezione è organizzata in quattro aree tematiche:

AREA I — Famiglia, Diritti fondamentali, Immigrazione

AREA II — Banca, Borsa, Diritto industriale

AREA III — Procedure concorsuali

AREA IV — Pubblica Amministrazione

46.2. A ciascuna delle aree è preposto, quale coordinatore, un presidente di sezione non titolare che, dopo la formazione dei calendari di udienza da parte del presidente titolare, provvede alla formazione dei ruoli di udienza, all'assegnazione dei ricorsi ai magistrati, all'adempimento dei connessi incumbenti, alla presidenza dei collegi giudicanti e allo svolgimento delle altre attività previste **al paragrafo 14**.

46.3. Per l'assegnazione dei consiglieri e dei presidenti alle singole Aree si applica il paragrafo 19.

46.4. Nell'ambito di ciascuna area sono fissate udienze pubbliche e adunanze camerali sulla base dei criteri indicati dall'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., e dal paragrafo 37. Il calendario delle udienze e delle adunanze camerali, nonché la composizione dei collegi – in base agli organici di ciascuna area - vengono fissati con un anticipo ove possibile semestrale dal presidente titolare, sentiti i presidenti delegati delle aree.

§ 47. - Criteri di priorità.

In applicazione dei criteri generali di cui al paragrafo 39, nella trattazione dei ricorsi nell'ambito di ciascuna area si attribuisce la precedenza:

- ricorsi in materia di diritti dei minori e diritto alla protezione internazionale;
- ricorsi in materia elettorale;
- l'intera materia della Crisi d'Impresa, come da fonti anche unionali cogenti;
- **i ricorsi di cui al par. 44.2.**

SEZIONE SECONDA

§ 48. — Materie di competenza della sezione.

Agenzia (tranne rito del lavoro)
Appalto privato
Comunione - Condominio
Deposito
Distanze - Regolamento confini
Divisione
Donazione
Equa riparazione, tranne i ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile
Lavoro autonomo - Profess./onorari
Mediazione
Mutuo
Nuova opera - Danno temuto
Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili, nonché liquidazione dei compensi ai difensori di ufficio, ai periti, consulenti tecnici

d'ufficio, ai custodi e agli altri ausiliari del giudice, nominati nell'ambito delle diverse procedure, comprese quelle di prevenzione
Possesso e Diritti reali
Provvedimenti disciplinari degli ordini professionali
Riforma fondiaria
Sanzioni amministrative, anche se inerenti a materie di altre Sezioni, ad eccezione di quelle in materia tributaria, di lavoro e di previdenza
Successioni
Trascrizione
Usi civici
Trascrizione
Vendita - Permuta – Riporto

§. 49. - Organizzazione interna della Seconda sezione

49. 1. La sezione è organizzata in quattro aree tematiche:

AREA I - Contratti

AREA II — Sanzioni, Condominio, Distanze

AREA III - Proprietà, Diritti reali

AREA IV — Successioni, Lavoro autonomo

49.2 A ciascuna delle aree è preposto, quale coordinatore, un presidente di sezione non titolare che, dopo la formazione dei calendari di udienza da parte del presidente titolare, provvede alla formazione dei ruoli di udienza, all'assegnazione dei ricorsi ai magistrati, all'adempimento dei connessi incumbenti, alla presidenza dei collegi giudicanti e allo svolgimento delle altre attività previste **al paragrafo 14.**

49.3. Per l'assegnazione dei consiglieri e dei presidenti alle singole Aree si applica il paragrafo 19.

49.4. Nell'ambito di ciascuna area sono fissate udienze pubbliche e adunanze camerali sulla base dei criteri indicati dall'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., e dal paragrafo 37. Il calendario delle udienze e delle adunanze camerali, nonché la composizione dei collegi – in base agli organici di ciascuna area - vengono fissati con un anticipo ove possibile semestrale dal presidente titolare, sentiti i presidenti delegati delle aree.

§. 50. - Criteri di priorità

In applicazione dei criteri generali di cui al paragrafo 39, nella trattazione dei ricorsi nell'ambito di ciascuna area si attribuisce la precedenza:

- ricorsi in materia di equa riparazione;
- ricorsi in materia di sanzioni disciplinari;
- **i ricorsi di cui al par. 44.2.**

SEZIONE TERZA

§ 51. — Materie di competenza della sezione.

Anticresi
Affitto azienda
Arricchimento indebito eccetto P.A.
Assicurazione
Contratti agrari
Contratti in genere ad eccezione di quelli attribuiti espressamente ad altre Sezioni
Diritto della navigazione
Esecuzione forzata
Fideiussione
Gestione di affari
Gioco e scommessa
Ipoteca
Locazioni e comodato
Mandato - Commissione
Cessione di beni ai creditori

Obbligazioni in genere
Occupazione senza titolo
Pegno
Privilegi
Promesse unilaterali
Responsabilità civile
Responsabilità civile dei giudici, tranne i ricorsi che riguardano giudici della Terza sezione civile
Responsabilità civile P.A.
Revocatoria ordinaria
Somministrazione
Spedizione
Surrogatoria azione
Transazione
Trasporto

§. 52. - Organizzazione interna della Terza sezione

52.1. La sezione è organizzata in quattro aree tematiche:

AREA I — Responsabilità civile generale, professionale sanitaria, altre responsabilità professionali;

AREA II — Responsabilità P.A. - Responsabilità da circolazione stradale - Locazioni, comodato, occupazione senza titolo, contratti agrari, affitto d'azienda;

AREA III — Esecuzione - Contratti di assicurazione - Obbligazioni, indebito, esecuzioni, privilegi, pegno, ipoteca — Responsabilità civili speciali ex artt. 2049-2052, cod. civ.;

AREA IV Contratti (eccetto quelli rientranti nelle altre Aree), tutela del consumatore, responsabilità del produttore, azione revocatoria e surrogatoria.

52.2. A ciascuna delle aree è preposto, quale coordinatore, un presidente di sezione non titolare che, dopo la formazione dei calendari di udienza da parte del presidente titolare, provvede alla formazione dei ruoli di udienza, all'assegnazione dei ricorsi ai magistrati, all'adempimento dei connessi incombenenti, alla presidenza dei collegi giudicanti e allo svolgimento delle altre attività previste **al paragrafo 14.**

52.3 Per l'assegnazione dei consiglieri e dei presidenti alle singole Aree si applica il paragrafo 19.

52.4. Nell'ambito di ciascuna area sono fissate udienze pubbliche e adunanze camerali sulla base dei criteri indicati dall'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., e dal paragrafo 37. Il calendario delle udienze e delle adunanze camerali, nonché la composizione dei collegi – in base agli organici di ciascuna area - vengono fissati con un anticipo ove possibile semestrale dal presidente titolare, sentiti i presidenti delegati delle aree.

§. 53. - Criteri di priorità

In applicazione dei criteri generali di cui al paragrafo 39, nella trattazione dei ricorsi nell'ambito di ciascuna area si attribuisce la precedenza **ai ricorsi di cui al par. 44.2.**

SEZIONE LAVORO

§. 54. — Materie di competenza della sezione Lavoro.

Lavoro privato; Diritto sindacale; Lavoro pubblico; Previdenza e assistenza.

§. 55. — Organizzazione interna della sezione Lavoro.

55.1. La sezione è organizzata in tre aree, distinte per competenza: Area I, lavoro pubblico; Area II, previdenza e assistenza; Area III, lavoro privato e diritto sindacale.

55.2. A ciascuna delle aree è preposto, quale coordinatore, un presidente di sezione non titolare che, dopo la formazione dei calendari di udienza da parte del presidente titolare, provvede alla formazione dei ruoli di udienza, all'assegnazione dei ricorsi ai magistrati, all'adempimento dei connessi incombeni, alla presidenza dei collegi giudicanti e allo svolgimento delle altre attività previste **al paragrafo 14.**

55.3. Per l'assegnazione dei consiglieri e dei presidenti alle singole Aree si applica il paragrafo 19.

55.4. Nell'ambito di ciascuna area sono fissate udienze pubbliche e adunanze camerale sulla base dei criteri indicati dall'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., e dal paragrafo 37. Il calendario delle udienze e delle adunanze camerale, nonché la composizione dei collegi – in base agli organici di ciascuna area - vengono fissati **con un anticipo ove possibile semestrale** dal presidente titolare, sentiti i presidenti delegati delle aree.

§. 56. — Criteri di priorità della sezione Lavoro.

56.1. In applicazione dei criteri generali di cui al paragrafo 39, nella trattazione dei ricorsi nell'ambito di ciascuna area si attribuisce la precedenza:

- ricorsi aventi ad oggetto i licenziamenti, in particolare quelli regolati dalla legge 92/2012, o le dimissioni che si assumono invalide;
- ricorsi proposti a norma dell'art. 420-*bis*, cod. proc. civ.;
- **i ricorsi di cui al par. 44.2.**

56.2. La trattazione dei ricorsi che sollevino importanti questioni giuridiche e riguardino un elevato numero di controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione o ai giudici di merito potrà essere preceduta, al fine di pervenire ad una decisione che coinvolga un ampio numero dei magistrati della sezione e sia particolarmente idonea a dar luogo ad un indirizzo consolidato, da riunioni di sezione indette dal presidente titolare o dal presidente di area, sentito il presidente titolare.

SEZIONE QUINTA - TRIBUTARIA

§ 57. — Materie di competenze della sezione Tributaria.

57.1. Le materie di competenza della sezione sono: imposte dirette, Iva, accise, tributi doganali, tributi locali, imposta di registro e altre imposte indirette, nonché le relative sanzioni, **la materia catastale.**

§ 58. — Organizzazione interna della sezione Tributaria.

58.1. La sezione è organizzata in tre aree tematiche:

AREA I — Imposte dirette

AREA II — Tributi armonizzati

AREA III — Tributi Locali e altri tributi

58.2. In caso di ricorsi relativi ad una pluralità di imposte di competenza delle diverse Aree valgono i seguenti criteri di ripartizione dei ricorsi tra le Aree:

a) individuazione del tributo principale in relazione alle questioni in diritto dedotte nel ricorso, ferma la prevalenza, rispetto alle imposte dirette, delle seguenti ipotesi nell'ordine: tributi doganali; tributi in materia di accise; tributi locali. Tale regola trova applicazione anche ove i ricorsi si riferiscano alla medesima posizione soggettiva;

b) in subordine ha rilievo il tributo di maggior valore, salvo che il valore dell'IVA superi l'importo di 50.000 euro o sia indeterminato.

58.3. A ciascuna delle aree è preposto, quale coordinatore, un presidente di sezione non titolare che, dopo la formazione dei calendari di udienza da parte del presidente titolare, provvede alla formazione dei ruoli di udienza, all'assegnazione dei ricorsi ai magistrati, all'adempimento dei connessi incombenzi, alla presidenza dei collegi giudicanti e allo svolgimento delle altre attività previste **al paragrafo 14.**

Tenuto conto del carico di lavoro della Sezione Tributaria, all'attività di supporto nella formazione dei ruoli, su indicazione del Presidente coordinatore, possono essere preposti in via esclusiva uno o più dei consiglieri addetti allo spoglio.

58.4. Per l'assegnazione dei consiglieri e dei presidenti alle singole Aree si applica il paragrafo 19.

58.5. Nell'ambito di ciascuna area sono fissate udienze pubbliche e adunanze camerali sulla base dei criteri indicati dall'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., e dal paragrafo 37 Il calendario delle udienze e delle adunanze camerali, nonché la composizione dei collegi – in base agli organici di ciascuna area - vengono fissati **con un anticipo ove possibile semestrale dal** presidente titolare, sentiti i presidenti delegati delle aree.

§ 59. – Criteri di priorità della sezione Tributaria.

59.1. In applicazione dei criteri generali di cui al paragrafo 39, nella trattazione dei ricorsi nell'ambito di ciascuna delle aree si attribuisce la precedenza:

- ricorsi aventi ad oggetto il recupero di aiuti di Stato;
- **i ricorsi di cui al par. 44.2.**

59.2. La trattazione dei ricorsi che sollevino importanti questioni giuridiche e riguardino un elevato numero di controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione o ai giudici di merito potrà essere preceduta, al fine di pervenire ad una decisione che coinvolga un ampio numero dei magistrati della sezione e sia particolarmente idonea a dar luogo ad un indirizzo consolidato, da riunioni di sezione indette dal presidente titolare o dal presidente di area, sentito il presidente titolare.

PARTE QUARTA SETTORE PENALE

CAPO PRIMO DISCIPLINA GENERALE

§ 60. — Criteri di formazione dei collegi.

60.1 I collegi delle sezioni penali sono composti secondo le regole previste al paragrafo 16, integrate dai seguenti criteri:

- 1) fatte salve motivate eccezioni, la presidenza delle udienze tematiche è assicurata dal presidente titolare o dal presidente non titolare delegato all'area tematica;
- 2) il presidente titolare non è di regola presente nella sequenza delle udienze successiva alla prima e alla terza di ogni mese;
- 3) i magistrati che hanno chiesto l'accorpamento delle udienze vengono designati per due udienze, eventualmente consecutive, nella stessa settimana ed a settimane alterne;
- 4) i magistrati che sono esonerati parzialmente dalle udienze non sono considerati in una sequenza su quattro, in caso di esonero nella misura del 25%, e in una sequenza su due, in caso di esonero nella misura del 50%;
- 5) i consiglieri delegati all'esame preliminare dei ricorsi, per quanto possibile, non devono far parte dei collegi nella settimana in cui sono impegnati nel turno di spoglio.

60.2 Sulla base del numero di udienze programmate per il semestre, il presidente titolare individua i magistrati chiamati a funzioni di presidenza nel semestre secondo le regole generali fissate nel paragrafo 16.

60.3. Il presidente titolare può derogare ai suddetti criteri, per le ragioni di seguito indicate e dando conto delle stesse, in caso di evenienze di carattere eccezionale, nonché per lo svolgimento di udienze tematiche, per l'inserimento nei collegi di consiglieri di nomina recente o per assicurare la continuità del

collegio nei procedimenti di particolare complessità non definibili in un'unica udienza, tenendo altresì conto degli impegni istituzionali dei singoli magistrati, sempre che siano tempestivamente comunicati e non interferiscano con l'ordinato svolgimento delle udienze, e delle esigenze correlate ad un equilibrato carico di lavoro dei magistrati.

60.4. La formazione dei collegi per udienze straordinarie è disposta con provvedimento motivato del Primo Presidente su proposta del presidente titolare e deve assicurare tendenzialmente la contemporanea partecipazione di due consiglieri in possesso di maggiore anzianità di ruolo presso la sezione e di altri due consiglieri tra quelli meno anziani di ruolo, tenendo conto altresì delle esigenze correlate ad un equilibrato carico di lavoro dei magistrati, e di partecipazione a rotazione di tutti i consiglieri.

§ 61. — Assegnazione dei ricorsi.

61.1. Dopo la registrazione, i procedimenti vengono trasmessi alle sezioni competenti secondo i criteri tabellari e tenendo conto, per le categorie di reato assegnate a turnazione, della data in cui il ricorso è pervenuto alla cancelleria centrale penale.

§ 62. — Esame preliminare dei ricorsi.

62.1. Presso ciascuna sezione è costituito l'ufficio esame preliminare dei ricorsi del quale fanno parte, di regola, non meno di quattro e non più di sei consiglieri delegati dal Primo Presidente, che abbiano maturato un'anzianità di due anni nella Corte e di almeno un anno presso la sezione e che si impegnano a essere continuativamente presenti in Corte per almeno una settimana al mese.

62.2. La designazione dei consiglieri e, tra questi, del Coordinatore, avviene con decreto del Primo Presidente su proposta del presidente titolare, previo interpello tra i magistrati della sezione in possesso di specifiche attitudini desunte da precedenti esperienze di esame preliminare degli affari; specifica esperienza nelle materie di competenza tabellare della sezione; pregresso servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo; a parità di attitudini prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo. Nell'ipotesi di numero insufficiente o di assenza di aspiranti, **l'individuazione è effettuata d'ufficio dal Primo Presidente su indicazione del Presidente titolare della sezione** sulla base degli stessi criteri indicati in precedenza, sentito l'interessato. L'incarico di consigliere delegato ha una durata massima di quattro anni. L'avvicendamento nell'ambito dell'ufficio di ciascuna sezione deve essere graduale e non può comportare la sostituzione di più di due magistrati per anno solare, a partire dal magistrato delegato in data più remota. L'incarico di Coordinatore ha durata biennale, rinnovabile per uguale periodo, nel limite massimo complessivo di 6 anni di permanenza all'Ufficio spoglio.

62.3. Il Coordinatore dell'Ufficio spoglio aggiorna tempestivamente il presidente titolare, o il presidente da quest'ultimo eventualmente delegato, sulle questioni sorte nell'ambito dell'attività di spoglio e sui flussi quantitativi e qualitativi dei ricorsi.

62.4. I consiglieri provvedono, secondo le direttive emanate dal Primo Presidente a norma dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., all'esame preliminare dei ricorsi trasmessi dalla cancelleria centrale penale alla sezione e inoltrano alla Settima sezione i ricorsi per i quali rilevano una causa di inammissibilità, attribuendo loro un valore ponderale di difficoltà da 1 a 3. Nel caso in cui non rilevino una causa di inammissibilità, verificata la competenza interna della sezione, attribuiscono a ciascun ricorso un "valore ponderale di difficoltà" e indicano sulla copertina del fascicolo i termini di custodia cautelare e di prescrizione, le relative sospensioni, i termini di improcedibilità e ogni altra informazione necessaria alla valutazione dell'impegno richiesto dal ricorso.

62.5. Per la determinazione del "valore ponderale di difficoltà" viene indicato sulla copertina del fascicolo, poi annotato dalla cancelleria nel sistema informatico, un numero, secondo una scala crescente di difficoltà da 1 ad 8 e sulla base dei seguenti criteri:

- valore ponderale 1: procedimenti nei quali vi sia un solo ricorrente che propone una sola questione giuridica di agevole soluzione;
- valore ponderale 2: procedimenti concernenti due o più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche di agevole soluzione;
- valore ponderale 3: procedimenti relativi ad un ricorrente che propone una questione giuridica ritenuta complessa o nuova;

- valore ponderale 4: procedimenti con più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche complesse o nuove;
 - valore ponderale 5: procedimenti con uno o più imputati che propongono una o più questioni giuridiche di particolare rilevanza o complessità;
 - valore ponderale 6: procedimenti molto complessi e/o con un numero di ricorrenti da cinque a dieci;
 - valore ponderale 7: procedimenti molto complessi e/o con un numero di ricorrenti da undici a trenta;
 - valore ponderale 8: procedimenti molto complessi e/o con un numero di oltre trentuno ricorrenti;
- In caso di mancata indicazione il valore è uguale a 1; per i ricorsi de plano, di regola, il valore è uguale a 0,5.

62.6. Il coefficiente numerico per la determinazione del valore ponderale può subire un incremento da una a due unità tenuto conto:

- a) della mole dei documenti da esaminare;
- b) del numero dei difensori di cui è prevedibile la presenza in udienza;
- c) della complessità delle fonti;
- d) del numero delle parti diverse dall'imputato;
- e) della novità della materia.

62.7. Nell'esame dei ricorsi i consiglieri segnalano al Primo Presidente le questioni suscettibili di rimessione alle sezioni Unite ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.

62.8. Segnalano altresì al Presidente titolare della Sezione i ricorsi che per le caratteristiche delle parti, della materia o per altre ragioni, possono avere un rilievo particolare ai sensi dell'art. 611-*quater* cod. proc. pen.

§ 63. - Partecipazione alle udienze.

63.1. Ciascun consigliere dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi partecipa di regola ad almeno due udienze mensili presso la sezione di appartenenza e ad una presso la Settima sezione penale, con un esonero pari al 25% (paragrafo 69.2).

§ 64. - Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.

64.1. Il Primo Presidente nomina, con decreto motivato e previo interpello, tra i presidenti non titolari, il coordinatore dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi il quale riveste anche la qualità di presidente coordinatore della Settima sezione e svolge altresì l'incarico di referente della cancelleria centrale penale (paragrafo 69.). L'individuazione avviene di regola tra i presidenti che hanno abbiano maturato una specifica attitudine organizzativa e un'esperienza non inferiore a sei anni, anche non continuativi, presso la Corte e che hanno svolto l'incarico di magistrato addetto all'ufficio esame preliminare dei ricorsi; a parità di attitudini prevale il più anziano di ruolo.

64.2. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

64.3. Il coordinatore della Settima sezione assicura:

- il raccordo funzionale e operativo con gli uffici spoglio sezionali;
- i rapporti con la cancelleria centrale penale e, ove necessario, con il CED;
- la risoluzione dei contrasti e delle questioni di competenza interna, salvo quanto previsto al paragrafo 67.1;
- la vigilanza sull'attività dei magistrati co-assegnati alla sezione;
- partecipa alle riunioni indette dal Primo Presidente con i presidenti titolari e con i consiglieri delegati;
- la formazione dei calendari di udienza della Settima Sezione, previo raccordo con i Presidenti titolari delle Sezioni penali ordinarie.

§ 65. - Formazione dei ruoli di udienza.

65.1. Il presidente titolare di ogni sezione, esclusa la Settima, cura la fissazione prioritaria dei procedimenti ex art. 132-*bis*, disp. att., cod. proc. pen., nonché di quelli individuati come urgenti per altre rilevanti ragioni indicate con provvedimento motivato. Si considerano sempre urgenti i procedimenti rinviati per impedimento del relatore o per altre cause e destinati alla riassegnazione secondo le regole tabellari.

65.2. Fissati i ricorsi prioritari e urgenti, il presidente titolare assegna i restanti secondo l'ordine crescente di iscrizione a ruolo.

65.3. Per i procedimenti con numero di ricorrenti pari o superiore a 30 o comunque particolarmente complessi il presidente titolare, con decreto motivato, può disporre che l'assegnatario sia sostituito, nella udienza che precede o nelle udienze che seguono a quella di trattazione, dal supplente di turno cui andranno assegnati i relativi ricorsi.

65.4. Il presidente titolare o il presidente di sezione delegato, sulla base delle indicazioni concernenti i valori ponderali dei ricorsi, provvede alla formazione dei ruoli assicurando l'equilibrata distribuzione dei ricorsi.

§ 66. - Criteri per l'assegnazione degli affari ai relatori.

66.1. Per le sezioni penali diverse dalla Settima, il presidente titolare - valutata la consistenza qualitativa e quantitativa delle pendenze e delle prevedibili sopravvenienze - individua con congruo anticipo, per il periodo di un semestre, le udienze da riservare in tutto o in parte ai ricorsi per i quali l'udienza camerale non partecipata è convertibile in pubblica udienza, quelle da riservare in tutto o in parte ai ricorsi per i quali l'udienza camerale non partecipata è convertibile in camera di consiglio partecipata e quelli per i quali l'udienza camerale non partecipata non è convertibile, ed una o più udienze da riservare agli affari urgenti che si rendesse necessario fissare nel corso del periodo di riferimento.

66.2. Il ruolo nel periodo di riferimento viene determinato fissando i procedimenti con priorità e quelli urgenti, a partire da quelli di più remota iscrizione, curando l'equilibrata distribuzione del carico di lavoro tra le singole udienze e tra i relatori. Ultimata l'assegnazione dei suddetti procedimenti nelle udienze più vicine, seguendo l'elenco allo scopo predisposto, vengono progressivamente assegnati gli ulteriori procedimenti fino all'esaurimento delle udienze disponibili.

66.3. Per i ricorsi con priorità e particolarmente urgenti sopravvenuti - che sia assolutamente necessario fissare prima ed indipendentemente dalla formazione della lista dei procedimenti urgenti per il semestre successivo - il presidente titolare, con provvedimento motivato, dispone l'assegnazione nella udienza previamente riservata ai processi indifferibili, individuando il relatore nell'ambito dei magistrati del collegio già formato, secondo l'ordine decrescente di anzianità di ruolo, tenendo altresì conto nell'indicazione del relatore dell'assegnazione dei procedimenti con valore ponderale superiore a 4 assegnati a ciascun magistrato nell'arco del semestre.

66.4. **Anche al fine** di assicurare una equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro, presso ciascuna sezione il presidente titolare predispone un elenco dei ricorsi di maggiore rilevanza, accessibile ai magistrati della sezione anche per via informatica, nel quale devono essere annotati i ricorsi cui è stato attribuito un peso ponderale superiore a 4 o che presentino aspetti di particolare complessità, con l'indicazione dei relatori.

66.5. Fermo quanto previsto nei paragrafi precedenti, per ogni udienza ordinaria, vengono assegnati e fissati affari qualitativamente e quantitativamente rapportati all'entità dei procedimenti pendenti in sezione e alla possibilità di loro definizione nell'ambito di un'unica udienza, tenendo conto dell'opportunità di non concentrare nella stessa udienza più procedimenti di elevato valore ponderale, nel rispetto del complessivo limite di carico pari a 70 punti ponderali per udienza. Tale limite può essere elevato fino a 80 in presenza di ricorsi seriali ciascuno di valore ponderale non superiore a 2.

66.6. Nelle udienze, anche straordinarie, in cui viene fissata la trattazione di un procedimento con valore ponderale superiore a 6, potrà essere fissato un numero contenuto e proporzionato di altri ricorsi, purché di valore ponderale 1 o 2, preferibilmente da trattare in camera di consiglio non partecipata. Per i processi di valore ponderale superiore a 6 possono essere designati due relatori.

66.7. Nell'assegnazione ai singoli relatori si procede in ordine decrescente, dal più anziano di ruolo, partendo dal ricorso di più antica iscrizione. Per i procedimenti pervenuti successivamente viene individuato il magistrato il cui carico d'udienza presenta il valore ponderale più basso e si procede all'assegnazione fino a quando il carico di lavoro dei singoli relatori raggiunga un livello tendenzialmente equivalente.

66.8. Il carico individuale e complessivo deve essere equilibrato e sostenibile e va fissato per le singole udienze sulla base del criterio di un'equa distribuzione del lavoro che tenga conto, oltre che dei criteri stabiliti nel punto 66.5, sia della somma degli indici numerici di difficoltà individuati in sede di esame preliminare dei

ricorsi, sia dell'effettiva rilevanza delle questioni giuridiche da trattare, della consistenza degli atti, del grado di esperienza maturato nell'esercizio delle funzioni di legittimità dai magistrati che compongono il collegio e della loro assegnazione a specifiche aree tematiche e dell'eventuale specializzazione in determinate materie.

66.9. Va concentrata, ove possibile, nella medesima udienza la trattazione di questioni riconducibili a una medesima area tematica o di questioni affini, per le quali si renda comunque opportuna la definizione unitaria, nonché dei ricorsi originati dal medesimo provvedimento cautelare. In nessun caso è però consentita la destinazione di un magistrato alla trattazione di una determinata materia in via esclusiva.

66.10. Nel caso di udienze destinate alla trattazione di ricorsi per i quali è prevista la trattazione in camera di consiglio convertibile o non in udienza camerale partecipata ovvero in pubblica udienza, si procede, con il metodo sopra descritto, prima alla assegnazione dei ricorsi da trattare in camera di consiglio convertibile in pubblica udienza, poi di quelli da trattare in camera di consiglio convertibile in udienza camerale partecipata, infine di quelli da trattare in camera di consiglio non partecipata non convertibile, assegnando, per ciascuna categoria, un numero di ricorsi tale da compensare l'impegno prevedibile per l'esame dei ricorsi con il più elevato valore ponderale.

66.11. L'assegnazione a un magistrato di un ricorso cui siano collegati procedimenti da definire mediante la soluzione di uguali questioni giuridiche comporta di regola l'assegnazione al medesimo magistrato dei procedimenti collegati, ferma restando l'equa ripartizione dei carichi di lavoro nel periodo di riferimento.

66.12. È ammessa la deroga ai criteri sopra indicati soltanto mediante provvedimento specificamente motivato del presidente titolare, per inderogabili esigenze organizzative o di nomofilachia.

66.13. I ricorsi che non possono essere trattati nel corso dell'udienza di fissazione per l'assenza del relatore o per altra causa restano di regola assegnati, per la trattazione in altra udienza, al medesimo relatore. Il rinvio deve essere effettuato, possibilmente, per una udienza in cui figurino un collegio almeno con lo stesso relatore e lo stesso presidente, aggiungendo il ricorso a quelli già fissati. Nel caso in cui il procedimento sia di rilevante complessità, o comunque di valore ponderale pari o superiore a cinque, o sussistono ragioni di urgenza, è fissata per la trattazione apposita udienza straordinaria, autorizzata dal Primo Presidente su proposta del presidente titolare. Nell'udienza straordinaria di regola non sono trattati ulteriori procedimenti, salva espressa e motivata deroga da parte del presidente titolare ed acquisito il parere del presidente del collegio. Fuori dai casi indicati il ricorso è assegnato ad altra udienza del successivo semestre secondo i criteri generali, con la procedura di assegnazione degli affari urgenti.

66.14. Nella formazione del calendario semestrale di cui al paragrafo 60 è riservata una specifica udienza, di regola mensile, per la trattazione in via non esclusiva degli affari con priorità di trattazione, urgenti e dei procedimenti di rilevante complessità o, comunque, di valore ponderale pari o superiore a cinque, per i quali non è possibile la fissazione nelle udienze del semestre. Per la composizione del collegio, fermo il criterio di rotazione tra i magistrati della sezione, si applicano i criteri indicati ai paragrafi 60 e 66. Onde consentire la tempestiva fissazione dei suddetti affari, nell'udienza riservata possono essere fissati soltanto i procedimenti il cui carico ponderale complessivo non superi di regola la metà di quello ordinariamente previsto; quando non risulta necessario procedere alla fissazione di ricorsi con priorità assoluta di trattazione, urgenti complessi o ponderosi, il carico dell'udienza può essere integrato nella misura necessaria a ristabilire il normale carico di lavoro.

66.15. Nel caso in cui sopravvengano ulteriori affari con priorità assoluta di trattazione e urgenti che impongono l'immediata e indifferibile trattazione del procedimento, è fissata una apposita udienza straordinaria individuata dal presidente titolare; nell'udienza straordinaria non sono trattati ulteriori procedimenti. Fuori dai casi indicati, il ricorso è assegnato ad altra udienza del successivo semestre secondo i criteri generali, con la procedura di assegnazione degli affari urgenti. Per la composizione del collegio si applicano i criteri indicati al **paragrafo 60. Il Primo Presidente valutate le ragioni** di priorità e urgenza, autorizza la fissazione dell'udienza straordinaria e adotta la conseguente variazione tabellare.

CAPO SECONDO DISCIPLINA SEZIONALE

§ 67. — Materie di competenza delle sezioni ordinarie.

67.1. Salvo quanto previsto dal paragrafo 71, gli affari penali sono attribuiti alle sezioni ordinarie secondo i seguenti principi e criteri direttivi. Gli eventuali contrasti interni sono risolti dal presidente coordinatore di cui al paragrafo 69; in caso di ulteriore motivato contrasto la questione è risolta **dal Primo Presidente**.

SEZIONE PRIMA

67.2. Affari di competenza della Prima sezione:

- delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241 - 313, cod. pen.), eccettuati i reati di cui al **paragrafo 71**;

- contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti (artt. 682 - 685, cod. pen.), in relazione ai delitti di cui agli artt. 260 - 263, cod. pen.;

- reati in materia di fascismo (l. 20.6.1952 n. 645), reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis*, cod. pen.; l. 13.10.1975, n. 654 e d.l. 26.4.1993, n. 122, convertito in legge 25.6.1993, n. 205) e reato di genocidio (l. 9 ottobre 1967, n. 962);

- delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414 - 421-*bis* cod. pen.), eccettuati quelli di cui agli artt. 416, 416-*bis*, 416-*ter*, ma compreso l'art. 416, cod. pen., quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;

- delitti in materia di associazioni segrete (l. 25.1.1982, n. 17) e di carattere militare (d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43);

- delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422 - 448, cod. pen.), esclusi il delitto di incendio boschivo colposo (art. 423-*bis*, secondo comma, cod. pen.) e il delitto di strage;

- delitti contro la persona (limitatamente agli artt. 575 - 579, cod. pen.);

- delitti di tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602, cod. pen.);

- delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente di cui all'art. 601-*bis*, cod. pen.;

- contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica (artt. 650 - 671, cod. pen.), salvo quella di cui all'art. 659, cod. pen., di competenza della Terza sezione penale;

- contravvenzioni concernenti armi ed esplosivi (artt. 695 - 704, cod. pen.), e reati previsti da leggi speciali in materia, nonché il delitto di ricettazione che riguardi armi, munizioni o esplosivi;

- delitti e contravvenzioni previsti da leggi speciali in materia di pubblica sicurezza interna e internazionale e ordine pubblico nonché contravvenzioni alle leggi di P.S.;

- reati di cui al d.lgs. 6/9/2011, n. 159, **ivi compreso il reato di cui all'art. 75-*bis*, comma 1-*bis*.**;

reati di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali di cui agli artt. 30 e 31, l. n. 646/82;

- contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica (artt. 672 - 681, cod. pen., esclusa la contravvenzione prevista dall'art. 674, cod. pen.);

- reati in materia di immigrazione, ivi compreso il delitto di cui all'art. 12-*bis* del d.lgs. n. 268/1998 (morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina);

- ricorsi avverso decreti di convalida o proroga di cui all'art. 14, c. 5, t. u. imm. e provvedimento di cui all'art. 6, c. 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, come successivamente modificati;

- conflitti di giurisdizione e di competenza e provvedimenti in materia di risoluzione dei conflitti di cui all'art. 724, comma 6, cod. proc. pen.;

- provvedimenti concernenti misure di sicurezza;

- provvedimenti emessi dai giudici militari anche in sede di rinvio;

- revisione, ricorso straordinario ex art. 625-*bis*, cod. proc. pen., rescissione del giudicato e istanze ex art. 175, cod. proc. pen., aventi ad oggetto provvedimenti emessi dai giudici militari;

- ricorsi in materia di esecuzione penale, esclusi quelli riguardanti le esecuzioni con riferimento alla legislazione speciale di competenza della Terza sezione penale e quelli concernenti i sequestri (probatori, preventivi e conservativi) che sono attribuiti in base alla competenza per materia della sezione per il reato cui si si riferiscono;

- ricorsi in materia di ordinamento penitenziario.

SEZIONE SECONDA

67.3. Affari di competenza della Seconda sezione:

- delitti contro il patrimonio previsti dagli artt. da 627 a 648-*ter*.1, cod. pen. (esclusi il delitto previsto dall'art. 630, cod. pen. e quello previsto dall'art. 648, cod. pen. nei casi in cui il delitto di ricettazione sia di competenza della Prima o della Terza sezione penale);
- delitti di cui agli artt. 633-*bis* c.p. e 639, cod. pen.;
- reati di cui agli artt. 518-*ter*, 518-*sexies* e 518-*septies*, cod. pen.;
- reati previsti da leggi speciali in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di valori, nonché reati in materia di possesso e trasferimento di valori (compreso il delitto di cui all'art. 493-*ter*, cod. pen.);
- contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (artt. 705-713 c.p.);
- reato di cui all'art. 707-*bis*, cod. pen.;
- associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione.

SEZIONE TERZA

67.4. Affari di competenza della Terza sezione:

- reato di cui all'art. 349, cod. pen.;
- delitti contro il sentimento religioso o la pietà dei defunti (artt. 402-413, cod. pen.);
- associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- delitti di violenza sessuale (artt. 416 co. 7; 414-*bis*; 609 *bis*-609 *undecies* cod. pen.) e contro la moralità pubblica ed il buoncostume (artt. 527-529, cod. pen.);
- delitti contro la personalità individuale previsti dagli artt. da 600-*bis* a 600 *septies*, cod. pen.;
- reati previsti dalla l. 19.2.2004, n. 40;
- reati previsti dalla l. 20.2.1958, n. 75;
- contravvenzione prevista dall'art. 659, cod. pen.;
- contravvenzione prevista dall'art. 674, cod. pen.;
- contravvenzione concernente la tutela della riservatezza (art. 734-*bis*, cod. pen.);
- contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi (artt. 718-726, cod. pen.);
- reati in materia di violenza in occasione di manifestazioni sportive e ricorsi in tema di prevenzione della violenza sportiva (l. 401/ 89, d.l. n. 336/2001 conv. in l. 377/2001 e successive modificazioni);
- contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria (artt. 728 e 730, cod. pen.);
- contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731, 733, 734, cod. pen.);
- violazione delle leggi doganali e sui monopoli, nonché di tutte le leggi tributarie e finanziarie, anche se connesse con il delitto di associazione a delinquere (art. 416, cod. pen.);
- reati in materia di diritto di autore previsti dalla legge n. 633/1941, come da ultimo modificata dalla l. n. 93 del 2023, nonché il delitto di ricettazione nei casi in cui riguarda la detta materia;
- reati in materia di beni culturali, ivi compresi i reati di cui agli artt. da 518-*bis* a 518-*quaterdecies* cod. pen., esclusi i reati di cui agli artt. 518-*ter*, 518-*sexies* e 518-*septies* e il reato di cui all'art. 518-*octies*;
- reati in materia ambientale (ivi compresi quelli del Libro Secondo, Titolo VI bis del cod. pen.);
- reati in materia di inquinamento e rifiuti;
- reati in materia di edilizia ed urbanistica;
- reati in materia di navigazione area e marittima;
- reati in materia di commercio ed in materia sanitaria (ivi compresa la contravvenzione di cui all'art. 11, comma 1, lett. b, d.l. n. 24 del 2022) e doping (ivi compreso l'art. 586-*bis*, cod. pen.);
- reati in materia di caccia e pesca;
- reati concernenti la disciplina degli alimenti e delle etichettature;
- delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 cod. pen.) e reati previsti da leggi speciali in materia;
- reati concernenti violazioni in materia d'approvvigionamenti e consumi;

- reati previsti dal d.lgs. 12.1.2007, n. 11 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti);
- ricorsi in materia di esecuzione relativa alla legislazione speciale di competenza della sezione;
- i ricorsi per reati di falso quando sono connessi con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica, anche quando il reato di competenza specialistica sia venuto meno per prescrizione o altra causa, compreso il proscioglimento dell'imputato nel merito;
- reati di maltrattamento o impiego illecito di animali;
- reati di cui agli artt. 727-*bis* e 733-*bis*, cod. pen.;
- reati in materia di sicurezza dei giocattoli;
- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75-*bis* dPR n. 309 del 1990 per i soli ricorsi che pervengono nel terzo quadrimestre dell'anno;
- tutti gli affari penali non rientranti nella competenza di altre sezioni, perché non espressamente previsti, compresi i ricorsi in materia di daspo urbano.

SEZIONE QUARTA

67.5. Affari di competenza della Quarta sezione:

- delitti colposi di comune pericolo (reati previsti dagli artt. 423-*bis*, secondo comma, e 449 - 452, cod. pen.);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* cod. pen. e art. 18 d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche);
- reati colposi (tranne quelli attribuiti alle altre sezioni), ivi compresi i reati di cui agli artt. 589-*bis* e 590-*bis*, cod. pen.;
- delitto previsto dall'art. 593-*bis*, cod. pen.;
- reati di falso quando sono connessi con reati colposi, anche quando il reato di competenza specialistica sia venuto meno per prescrizione o altra causa, compreso il proscioglimento dell'imputato nel merito;
- delitti di furto (artt. 624, 624-*bis*, 625, 626, cod. pen.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel secondo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati in materia di circolazione stradale;
- reati previsti dalle leggi sul trasporto;
- reati in materia di stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75-*bis* dPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel primo quadrimestre dell'anno;
- ricorsi relativi a riparazione di errori giudiziari e riparazione per ingiusta detenzione;
- Ricorsi in materia di ammissione, rigetto e revoca del patrocinio dei non abbienti nei procedimenti penali.

SEZIONE QUINTA

67.6. Affari di competenza della Quinta sezione:

- delitti contro la fede pubblica (artt. 453 - 497 cod. pen.), nonché i reati di cui agli artt. 518-*octies*, cod. pen., e 76 dPR n. 445/2000, eccetto i casi in cui siano connessi con reati di competenza della Terza e della Sesta sezione;
- delitti contro la persona (artt. 580 - 593 cod. pen., esclusi gli artt. 589, 589-*bis*, 590 e 590-*bis* cod. pen. di competenza della Quarta sezione);
- delitti contro l'onore (artt. 595 - 599, cod. pen.);
- delitto di cui all'art. 600, cod. pen.;
- delitti di sequestro di persona, arresto illegale, indebita limitazione della libertà personale, abusi di autorità contro arrestati e detenuti, perquisizioni e ispezioni arbitrarie (artt. 605 - 609, cod. pen.);
- delitti contro la libertà morale (artt. 610 - 613-*ter*, cod. pen.);

- delitti contro l'inviolabilità del domicilio (artt. 614 – 615-*quater*, cod. pen.; delitto di cui all'art. 635-*quater.1*);
- delitti contro la inviolabilità dei segreti (da art. 616 ad art. 623-*bis*, cod. pen.);
- delitti di furto (artt. 624, 624-*bis*, 625, 626, cod. pen.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel primo e nel terzo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della Sezione;
- contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo (artt. 688 - 691, cod. pen.);
- delitto previsto dall'art. 593-*ter*, cod. pen., e dalla l. 22.5.78, n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
- reati commessi con il mezzo della stampa;
- reati in materia societaria, nonché in materia bancaria e creditizia, di borsa, di fallimento e istituti connessi, di titoli di credito;
- reato di cui all'art. 19 della l. 27.1.2012 n. 3;
- reati elettorali, compresi quelli previsti dalla l. 2.3.2004, n. 61 ed i reati elettorali previsti dal testo unico n. 570 del 1960;
- reati previsti dalla l. 9.1.2006, n. 7 (disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile);
- reato previsto dall'art. 30 d.lgs. n. 129/2024.

SEZIONE SESTA

67.7. Affari di competenza della Sesta sezione:

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 360, cod. pen.);
- delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401, cod. pen.) e inosservanza dei provvedimenti del giudice di pace (d.lgs. 28.8.2000, n. 274, art. 56);
- associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati contro la famiglia (artt. 556 - 574, cod. pen., compreso il reato di cui all'art. 570-*ter*, cod. pen.);
- contravvenzione di cui all'art. 716, cod. pen.;
- reati di falso quando sono connessi con delitti contro la pubblica amministrazione, anche quando il reato di competenza specialistica sia venuto meno per prescrizione o altra causa, compreso il proscioglimento dell'imputato nel merito;
- reati di cui all'art. 96 della Costituzione e alla legge cost. 16.1.1989, n. 1, anche in sede di rinvio e in materia di conflitti;
- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75-*bis* DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel secondo quadrimestre dell'anno;
- ricorsi in materia di estradizione, in materia di mutuo riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari emessi dagli Stati membri dell'Unione europea e, in generale, di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, esclusa la risoluzione dei conflitti di competenza di cui all'art. 724, comma 6, cod. proc. pen.

COMPETENZA IN CASO DI ANNULLAMENTO CON RINVIO

67.8. I ricorsi avverso il provvedimento emesso in sede di rinvio sono attribuiti alla competenza:

- della Prima sezione, quando l'annullamento è stato disposto dalla Quinta sezione, e viceversa;
- della Seconda sezione, quando l'annullamento è stato disposto dalla Sesta sezione, e viceversa;
- della Terza sezione, quando l'annullamento è stato disposto dalla Quarta sezione, e viceversa.

67.9. In deroga a quanto stabilito al punto precedente, quando l'annullamento, con rinvio o senza rinvio, è stato disposto per ragioni esclusivamente processuali e senza alcuna valutazione del merito del ricorso, la competenza rimane alla sezione che ha deciso l'annullamento.

SEZIONE SETTIMA

§ 68. — Competenza della Settima sezione.

68.1. La Settima sezione è competente per la definizione dei ricorsi per i quali il magistrato delegato dal Primo Presidente all'esame preliminare abbia rilevato una causa di inammissibilità, anche a norma dell'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen., salvo che ricorrano ragioni di urgenza che impongono l'immediata trattazione *de plano* nella sezione ordinaria.

68.2. La sezione, oltre a ordinanze di inammissibilità, può emettere sentenze di annullamento senza rinvio esclusivamente nei seguenti casi: improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale; estinzione del reato per morte dell'imputato, per remissione di querela, per prescrizione quando manchi la costituzione di parte civile; fatto non previsto dalla legge come reato, anche per *abolitio criminis* o per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice; in tali casi, può procedere alla rideterminazione della pena per i restanti reati a norma dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

68.3. Nei casi di mutamenti normativi o di pronunce della Corte costituzionale che incidono sulla pena, intervenuti dopo l'assegnazione alla Settima sezione, quest'ultima può emettere sentenze di annullamento con rinvio. Ove si tratti di ricorsi avverso sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 e 599-*bis*, cod. proc. pen., la sezione può pronunciare sentenze di annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di provenienza.

68.4. La sezione può adottare i provvedimenti correttivi previsti dall'art. 619, cod. proc. pen.

68.5. Qualora il ricorso del pubblico ministero, pur in presenza di altri motivi inammissibili, contenga censure attinenti all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria o alla mancata applicazione di pene accessorie non discrezionali o di sanzioni amministrative obbligatorie, la sezione può emettere pronunce definitive di annullamento senza rinvio, limitatamente ai detti punti, adottando le conseguenti statuizioni.

§ 69. — Presidenza e composizione dei collegi della Settima sezione.

69.1. La Settima sezione è coordinata da un presidente di sezione non titolare in organico a una delle sezioni penali, nominato dal Primo Presidente all'esito di procedura di interpello, secondo quanto previsto al paragrafo 64, cui spetta un esonero dalle altre attività in misura non superiore al 50%. Il presidente coordinatore svolge le attività indicate al punto 64.3.

69.2. I componenti dei singoli collegi sono individuati sulla base di un assetto organizzativo che prevede la co-assegnazione di tutti i magistrati di ciascuna sezione, per favorire il più ampio scambio di esperienze e di orientamenti e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro. In ogni caso, i magistrati che tengono udienza alla Settima sezione fruiscono della corrispondente riduzione del numero delle udienze sezionali (punto 63.1).

69.3. Salvo deroghe specificamente motivate, la composizione dei collegi deve prevedere la designazione di componenti provenienti da una medesima sezione.

69.4. La presidenza del collegio è affidata di regola ad un presidente di sezione o al consigliere con maggiore anzianità di ruolo individuato secondo i criteri indicati al paragrafo 60.

69.5. I procedimenti vengono assegnati secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo, in numero di regola non inferiore a centosessanta per udienza, oltre ai procedimenti *ex art.* 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen., egualmente distribuiti tra i componenti del collegio, escluso il presidente, secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo. Per ogni trimestre, il presidente titolare della singola sezione penale, di concerto con il presidente coordinatore della Settima Sezione Penale, può variare il numero dei ricorsi da trattare in funzione del numero delle pendenze di ogni singola sezione.

CAPO TERZO

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI

§ 70. — Criteri generali di distribuzione degli affari tra le sezioni.

70.1. Nell'assegnazione degli affari alle sezioni, si tiene conto:

a) delle competenze per materia indicate al paragrafo 67 e al paragrafo 71, salvo che per esigenze di buona amministrazione o per far fronte a specifiche contingenze derivanti da particolare aggravio di lavoro

presso taluna delle sezioni, il Primo Presidente, con decreto motivato, disponga temporanee variazioni nei criteri di ripartizione delle materie;

b) del reato ritenuto nel provvedimento impugnato, a meno che il ricorso non abbia ad oggetto l'originaria qualificazione di un reato più grave, che in tal caso determina la competenza;

c) nei procedimenti oggettivamente cumulativi, esclusivamente dei reati oggetto di ricorso nell'ambito dei quali va individuato quello più grave che determina l'assegnazione alla sezione; salvo quanto previsto al paragrafo 71, per reato più grave deve intendersi quello determinato ai sensi degli artt. 4 e 16 cod. proc. pen.; in caso di reati di pari gravità va preso in considerazione il reato commesso per primo e, in caso di contemporaneità, quello ritenuto più grave dal giudice di merito anche ai fini della continuazione.

70.2. I ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio dalla sezione Feriale e dalla Settima sezione vanno assegnati alla sezione tabellarmente competente, tenendo conto della data in cui il ricorso perviene alla Corte di cassazione.

§ 71. — Criteri integrativi di distribuzione degli affari tra le sezioni.

71.1. I ricorsi avverso provvedimenti emessi in procedimenti per fatti di criminalità organizzata e terroristica di cui all'elenco sotto riportato e quelli avverso provvedimento in tema di misure di prevenzione personali o reali, sono assegnati secondo una turnazione trimestrale alle seguenti sezioni: Sesta, Quinta, Prima, Seconda. Analogo criterio si applica agli incidenti di esecuzione in materia di misure di prevenzione personale e reale. Il primo turno trimestrale è attribuito per rotazione alla sezione che segue quella che l'anno precedente ha svolto il turno per ultima e così via.

Elenco dei reati:

1) art. 270, cod. pen. (associazioni sovversive);

2) art. 270-*bis*, cod. pen. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

3) art. 270-*ter*, cod. pen. (assistenza agli associati dei reati di cui agli artt. 270 e 270-*bis*, cod. pen.); art. 270-*quater*, cod. pen. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); art. 270-*quater*.1, cod. pen. (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo); art. 270-*quinqües*, cod. pen. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); art. 270-*quinqües*.1, cod. pen. (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo); art. 270-*quinqües*.2, cod. pen. (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro);

4) art. 280, cod. pen. (attentato per finalità terroristiche o di eversione); art. 284, cod. pen. (insurrezione armata contro i poteri dello Stato); art. 285, cod. pen. (Devastazione, saccheggio e strage); art. 286 cod. pen. (guerra civile);

5) art. 289-*bis*, cod. pen. (sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione, e 289-*ter*, cod. pen. (sequestro di persona a scopo di coazione);

6) art. 305, cod. pen. (cospirazione politica mediante associazione); art. 306, cod. pen. (banda armata);

7) art. 416, cod. pen. (associazione per delinquere) nel caso in cui non sia prevista la competenza specifica di una sezione;

8) art. 416-*bis*, cod. pen. (associazione di tipo mafioso);

9) art. 416-*ter*, cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso);

10) art. 422, cod. pen. (strage);

11) art. 630, cod. pen. (sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione);

12) reati per i quali risulta contestata o ritenuta in sentenza l'aggravante del fatto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 625/1979, convertito nella l. n. 15/1980 e del d.l. n. 374/2001 conv. in l. n. 438/2001, oppure per i quali risultino concesse le attenuanti di cui all'art. 4 del cit. d.l. n. 625/1979, ovvero di cui all'art. 2 o all'art. 3 l. n. 304/1982, oppure quella di cui all'art. 3 l. n. 34/1987.

71.2. Le disposizioni di cui al punto precedente si osservano anche nel caso di distinti ricorsi attinenti a uno stesso procedimento relativo a più imputati e/o a più imputazioni, qualora si proceda per uno dei reati ivi elencati. Nel caso in cui sopravvengano ulteriori ricorsi relativi allo stesso procedimento, già assegnato ai sensi del punto precedente, essi vanno attribuiti alla sezione che già conosce del primo ricorso, fatto salvo il

caso in cui quest'ultimo sia stato già definito; in tal caso l'assegnazione deve essere fatta alla sezione divenuta competente in base ai turni di criminalità organizzata.

71.3. In deroga a quanto stabilito dal paragrafo 70, la competenza per turno di criminalità organizzata attrae qualunque altra competenza, anche per reati più gravi.

71.4. Nel caso in cui vengano trasmessi, in tempi successivi, ricorsi attinenti a uno stesso provvedimento concernente più imputati e/o più imputazioni, la sezione competente va individuata avuto riguardo al reato più grave secondo il criterio indicato al paragrafo 70.

In caso di erronea attribuzione di ricorsi in materia cautelare o caratterizzati da particolare urgenza a una sezione da parte dell'ufficio spoglio, cui abbia fatto seguito la fissazione dell'udienza da parte del presidente titolare, rimane ferma la competenza di tale sezione. Questa regola non si applica ai ricorsi sopravvenuti che sono assegnati secondo i criteri ordinari.

71.5. Per quanto concerne i ricorsi in materia di procedimenti cautelari personali e reali, nel caso in cui vengano trasmessi, in tempi successivi, ricorsi attinenti a uno stesso provvedimento applicativo genetico concernente più imputati e/o più imputazioni, per la nozione di stesso procedimento, ai fini dell'applicazione della regola attrattiva, occorre fare riferimento al provvedimento cautelare di base, anche se esso sia stato oggetto di distinte e autonome impugnazioni e decisioni di riesame o di appello. Gli appelli successivamente impugnati, quindi, sono esclusi dall'attrazione con i procedimenti relativi all'ordinanza cautelare genetica.

71.6. Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, ai sensi dell'art. 24-*bis*, cod. proc. pen. decide la sezione competente per materia in ordine al reato oggetto del procedimento.

§ 72. — Altri criteri di distribuzione degli affari.

72.1. Sulla ricusazione dei magistrati della Corte decide la sezione correlata a quella di appartenenza del magistrato ricusato, individuata secondo il criterio dell'annullamento con rinvio, salvo deroghe giustificate dall'assoluta urgenza di provvedere, secondo decreto motivato del Primo Presidente.

72.2. Sulla ricusazione dei magistrati della Settima sezione penale decide la sezione ordinaria competente ad esaminare i ricorsi a seguito di cassazione con rinvio dei provvedimenti emessi dalla sezione originariamente assegnataria del ricorso.

72.3. Sulla rimessione dei procedimenti decide la sezione competente per materia in ordine al reato oggetto del procedimento.

72.4. Sulla revisione, sul ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-*bis*, cod. proc. pen., sulla richiesta ex art. 628-*bis* cod. proc. pen. e sulla rescissione del giudicato ex art. 629-*bis*, cod. proc. pen., sulla revocazione della confisca ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 e sulla revoca *ex tunc* di cui all'art. 7 legge n. 1423 del 1956, decide, qualora si tratti di provvedimenti emessi dalle sezioni ordinarie, la sezione individuata secondo il criterio previsto per l'annullamento con rinvio e, per la Settima sezione, la sezione ordinaria competente a esaminare i ricorsi a seguito di cassazione con rinvio dei provvedimenti emessi dalla sezione originariamente assegnataria del ricorso.

72.5. Al di fuori della suddetta ipotesi il ricorso è assegnato alla sezione competente per materia.

72.6. Le stesse regole si applicano ai procedimenti relativi alle istanze di restituzione nel termine ex art. 175, cod. proc. pen., purché non presentate congiuntamente alla richiesta di incidente di esecuzione che, in tal caso, determina la competenza.

Tuttavia, la richiesta di restituzione in termini ex art. 175, cod. proc. pen., formulata erroneamente con le forme dell'incidente di esecuzione (art. 666, cod. proc. pen.) non determina la competenza della Prima Sezione Penale ed il procedimento deve essere assegnato alla sezione competente per materia secondo le regole ordinarie.

72.7. Restano, per contro, di competenza della sezione ordinaria che ha emesso il provvedimento le procedure di correzione di errore materiale.

PARTE QUINTA SEZIONE FERIALE

§ 73. — Organizzazione del periodo feriale.

73.1. Il Primo Presidente adotta, di regola entro il 10 maggio di ciascun anno, la proposta di organizzazione del periodo feriale, comprensiva dei dieci giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo feriale fissato con decreto ministeriale e dei cinque giorni lavorativi successivi al termine del predetto periodo, tenuto conto della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la regolamentazione del suddetto periodo. Il numero delle udienze ordinarie nei mesi di luglio e settembre di massima è ridotto in misura proporzionale al numero di giorni di quei mesi destinati a ferie e periodo cuscinetto. La proposta deve tenere conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i magistrati hanno diritto a un periodo di ferie di trenta giorni l'anno. Almeno la metà di detto periodo deve essere goduta nel periodo feriale, salvo eccezionali ragioni di servizio, da motivare in modo specifico nel provvedimento di autorizzazione delle ferie;

- b) ai magistrati spettano, inoltre, i sei giorni di riposo previsti dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n.937, che, entro il termine previsto dalle disposizioni normative primarie e secondarie, possono essere richiesti, senza alcun vincolo o limite legato al contemporaneo godimento di altri giorni di congedo ordinario;

- c) nel periodo feriale i turni di presenza dei magistrati devono garantire le udienze, lo spoglio dei ricorsi, le attività e l'emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili;

- d) il periodo di cui alla lettera c), salve particolari e motivate esigenze, è ripartito con turni non inferiori a una settimana;

- e) la scelta dei magistrati in servizio nel suddetto periodo va operata assicurando una equa rotazione, basata sull'anzianità crescente di ruolo tra tutti i magistrati, avuto riguardo anche ai turni delle annualità precedenti, e tenuto conto della esigenza di assicurare la presenza in servizio, per ciascun settore, di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale;

- f) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato, in rapporto agli organici sezionali e all'esigenza di garantire la rappresentanza professionale delle sezioni, in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;

- g) i prospetti indicano i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati a espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli;

- h) fissazione nel cd. periodo cuscinetto dei soli ricorsi urgenti e indifferibili.

73.2. Durante il periodo feriale, funziona una sola sezione, con attribuzioni promiscue. Alla stessa sono assegnati, previo interpello, almeno un presidente di sezione, anche non titolare, per ciascun periodo; in caso di pluralità di presenze nel singolo periodo, il più anziano di ruolo funge da coordinatore del servizio. Sono assegnati altresì, previo interpello, un numero di consiglieri necessario ad assicurare in ogni caso la presenza di almeno un consigliere di ciascuna delle sezioni penali, esclusa la Settima, per ogni segmento dell'intero periodo feriale. Deve essere garantita l'attività di spoglio, cui va assicurato il necessario supporto da parte dei magistrati di ciascuna sezione. Non possono fare parte dei collegi penali i magistrati che hanno preso servizio in Corte da meno di un anno e i magistrati del settore civile, salvo che abbiano già prestato servizio, negli ultimi tre anni, per almeno un anno nel settore penale della Corte o abbiano in precedenza svolto, negli ultimi tre anni, funzioni giudicanti in materia penale nei gradi di merito. Possono, altresì, far parte dei collegi, in rappresentanza della sezione di assegnazione, i magistrati dell'Ufficio del Massimario che svolgono funzioni di legittimità, nei limiti delle udienze che sono autorizzati a tenere mensilmente. Nel caso di insufficienza delle domande, il Primo Presidente provvede d'ufficio alla designazione dei presidenti di sezione e dei consiglieri delle varie sezioni secondo l'ordine crescente dell'anzianità di ruolo, con priorità di chi non ha prestato in precedenza servizio feriale. In caso di impedimento del presidente della sezione Feriale ne svolge le funzioni il consigliere più anziano di ruolo presente in servizio per ciascun periodo. In caso di incompatibilità, astensione e ricusazione dei magistrati del collegio feriale, il medesimo è integrato o costituito con i magistrati in servizio, secondo l'ordine decrescente dell'anzianità di ruolo, compresi quelli dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo applicati alle sezioni per lo svolgimento di funzioni di legittimità; in tal caso, del collegio non può fare parte più di un magistrato applicato a funzioni di legittimità.

73.3. Durante lo stesso periodo i magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo prestano servizio, secondo il prospetto predisposto dal Direttore dell'Ufficio, assicurando: collaborazione alla Presidenza e ai magistrati componenti della sezione Feriale; costante presenza in ufficio; la gestione del ruolo;

l'eventuale collaborazione all'esame preliminare dei ricorsi urgenti o in caso di indisponibilità del magistrato addetto. Nei giorni precedenti quelli di udienza e nei giorni di udienza, i magistrati di turno addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo si rendono disponibili per eventuali ricerche.

73.4. Durante lo stesso periodo, presso il Centro Elettronico di Documentazione prestano servizio, a turno e in via non esclusiva, il Direttore, il vicedirettore ed i due magistrati addetti. I suddetti magistrati, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono fare parte, nel rispetto delle previsioni tabellari e avendone i requisiti, del collegio della Sezione feriale nel medesimo periodo.

73.5. I presidenti titolari predispongono i prospetti relativi al "periodo cuscinetto", individuato con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, e indicano, nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 68.1, lett. e), i magistrati chiamati ad assicurare, per ciascuna Sezione penale diversa dalla Settima, le udienze per la trattazione dei procedimenti nei casi previsti dai paragrafi n. 74.2. e 74.3., nonché le attività di esame preliminare dei ricorsi e l'emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili. I Presidenti titolari assicurano altresì che i magistrati indicati nel periodo precedente all'inizio del servizio feriale non siano indicati nel periodo successivo, e viceversa.

Delle udienze svolte nel periodo cuscinetto si deve tener conto nella perequazione dei carichi di lavoro.

§ 74. — Materie di competenza della sezione Feriale.

74.1. In materia civile la sezione Feriale tratta esclusivamente i ricorsi elettorali e quelli la cui ritardata trattazione potrebbe comportare un grave e d irreparabile pregiudizio.

74.2. In materia penale la sezione Feriale tratta in udienza pubblica:

1. i ricorsi relativi a procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare per i quali:

a) vi sia stata dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini (art. 2, comma 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742);

b) i termini di custodia cautelare scadano nel periodo feriale o nei quarantacinque giorni successivi, previa ordinanza con la quale è dichiarata l'urgenza del processo (art. 2, comma 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742);

2. i ricorsi relativi a procedimenti per i quali la prescrizione o l'improcedibilità maturino durante il periodo feriale o nei successivi quarantacinque giorni, previa ordinanza con la quale è dichiarata l'urgenza del processo (art. 2, comma 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742).

74.3. In materia penale la sezione Feriale tratta in camera di consiglio:

1. i ricorsi contro misure cautelari custodiali per i quali vi sia dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini (art. 2, comma 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742);

2. i ricorsi contro misure cautelari personali e reali emesse nell'ambito di procedimenti di criminalità organizzata (art. 2, comma 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742; Sez. U. sentenza n. 37501 del 15/07/2010).

74.4. La valutazione della necessità di trattare nel periodo feriale i procedimenti per i quali non opera la sospensione dei termini è affidata al presidente coordinatore della sezione Feriale, sulla base delle segnalazioni provenienti dagli uffici spoglio sezionali. Per i ricorsi in cui i termini di custodia cautelare maturino nel periodo intercorrente dal 15 al 30 ottobre, il presidente della sezione Feriale, ove non sussistano motivi di urgenza, provvede alla fissazione del ricorso dinanzi alla sezione competente.

74.5. Prima del periodo di cui al paragrafo 73.1., lett. c), la valutazione di cui al paragrafo 74.4. è effettuata dai presidenti titolari, d'intesa con il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto delegato al settore penale, sulla base delle indicazioni degli uffici sezionali per l'esame preliminare dei ricorsi delle rispettive sezioni, quando, in ragione della obiettiva urgenza, i ricorsi devono essere trattati con la massima celerità davanti alla sezione Feriale. Nel periodo di cui al paragrafo 73.1., lett. c), agli adempimenti necessari alla trattazione dei procedimenti nonché, prima di tale periodo, per fornire il necessario supporto al presidente coordinatore, provvede la cancelleria della Sezione Feriale individuata a rotazione con il provvedimento di cui al paragrafo 73.1.

§ 75. — Attività di esame preliminare dei ricorsi dei componenti della sezione Feriale.

75.1. I magistrati componenti la sezione Feriale effettuano, nella sezione penale di appartenenza, lo spoglio di tutti i ricorsi pervenuti nel periodo feriale; nel corso del mese di luglio, se già non addetti

normalmente allo spoglio, affiancano per due settimane i magistrati che vi sono addetti e sono proporzionalmente esonerati dalle udienze. Il presidente della sezione Feriale modifica, con motivato provvedimento, i turni o le assegnazioni dei ricorsi da sottoporre all'esame preliminare, ove ne ravvisi la necessità. L'esame preliminare nel periodo feriale si svolge con le seguenti modalità:

a) affari ordinari: lo spoglio ha ad oggetto l'esame preliminare e la selezione di tutti i ricorsi, ivi compresi anche il rilievo delle cause di inammissibilità e la relativa assegnazione alla Settima sezione penale, ovvero alla sezione Feriale qualora ne ricorrano le condizioni;

b) affari di competenza della sezione Feriale: lo spoglio ha ad oggetto la selezione ed il conseguente invio alla cancelleria della sezione Feriale dei ricorsi relativi agli affari urgenti di competenza della stessa sezione, da trattarsi in pubblica udienza o in camera di consiglio nel periodo feriale, compatibilmente con il rispetto dei termini di legge;

c) nel caso di ricorsi pervenuti in epoca tale che non ne renda possibile, per l'obbligo di osservanza dei termini anzidetti, la trattazione nel periodo feriale, sono ugualmente inviati alla sezione quei ricorsi per i quali - ove non si provveda subito a dare inizio agli adempimenti necessari per la loro trattazione - potrebbe verificarsi, nelle more, la decorrenza dei termini di prescrizione, di improcedibilità o di custodia cautelare, nonché quelli che presentino particolari ragioni di urgenza per la loro incidenza sulla libertà personale. Il presidente della sezione Feriale verifica in via preliminare se si renda necessaria la trattazione del ricorso nel periodo feriale e, per i casi in cui ciò debba avvenire, provvede alla emissione del decreto di cui all'art. 169 disp. att. cod. proc. pen.; negli altri casi provvede, invece, previa dichiarazione di urgenza, alla fissazione del ricorso dinanzi alla sezione competente, inserendolo nei ruoli già predisposti per la ripresa. Nel medesimo modo si procede nella ipotesi in cui procedimenti già fissati nel periodo feriale debbano essere rinviati per qualsiasi causa a data successiva alla scadenza dello stesso periodo. A tal fine, presso le cancellerie delle sezioni penali, deve essere assicurata la costante presenza di personale che esegua i provvedimenti necessari, firmati dal presidente della sezione in sostituzione dei presidenti delle sezioni ordinarie. Con le stesse modalità si procede per processi già fissati in feriale e da rinviare per qualsiasi causa.

75.2. Prima dell'inizio del periodo feriale compete al presidente titolare della sezione, cui il ricorso è stato originariamente assegnato, emettere l'ordinanza di urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 7 ottobre 1969, n. 742.

75.3. I turni dei magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi distinti per sezione di provenienza sono determinati, se necessario, con successivo provvedimento dal presidente della sezione Feriale. I magistrati assegnatari dei ricorsi provvedono ad eseguire lo spoglio di tutti i ricorsi pervenuti nei giorni di turno e rimangono titolari degli stessi fino alla eliminazione della loro pendenza, salva diversa disposizione del presidente della sezione Feriale. A tal fine il collaboratore di cancelleria addetto alla singola sezione indica quotidianamente nella nota di trasmissione dei fascicoli provenienti dal Ruolo Generale il magistrato assegnatario.

§ 76. — Udienze della sezione Feriale.

76.1. La sezione Feriale tiene almeno un'udienza settimanale, sia in materia penale che civile.

76.2. Per ogni udienza è indicato il magistrato di riserva il quale subentra automaticamente in caso di astensione, ricusazione o impedimento del magistrato componente ordinario del collegio. I magistrati in servizio nel periodo feriale devono comunque assicurare la loro immediata reperibilità per la decisione sulle istanze di ricusazione.

76.3. Il presidente della sezione Feriale o, in caso di suo impedimento, il consigliere più anziano **di ruolo** presente, con provvedimento motivato, può fissare udienze straordinarie, integrare o modificare i collegi, dare ulteriori disposizioni in merito all'esame preliminare dei ricorsi ed adottare ogni più opportuna misura atta ad assicurare il buon funzionamento della sezione.

§ 77. — Recupero delle ferie.

77.1. In assenza di formale rigetto per ragioni di servizio del presidente titolare della sezione di appartenenza, i magistrati che hanno composto la sezione Feriale e non hanno fornito indicazioni precise in relazione al periodo di fruizione del congedo ordinario, recuperano le ferie maturate in considerazione del servizio prestato, per i giorni corrispondenti all'attività lavorativa resa durante il periodo feriale, secondo

quanto previsto dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura e compatibilmente con le esigenze di servizio, comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

77.2 Nel caso di recupero ferie inferiore a trenta giorni, la partecipazione la **partecipazione del magistrato** alle udienze va disposta in misura proporzionale al numero dei giorni da recuperare nel mese di riferimento.

§ 78. — Ferie dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

78.1. I magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo fruiscono del periodo di ferie secondo le esigenze di detto ufficio e comunque entro i limiti indicati con provvedimento generale del Primo Presidente.

78.2. Per i magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo applicati con funzioni di legittimità, il periodo di ferie deve essere altresì concordato con il presidente titolare della sezione.

PARTE SESTA
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

§ 79. – Designazione dei componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

79.1. La designazione dei consiglieri di cassazione chiamati a comporre, in qualità di titolari e supplenti, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha luogo mediante concorso interno, nel rispetto del procedimento previsto per le assegnazioni ed i tramutamenti interni, in quanto compatibile.

79.2. Sono legittimati i consiglieri che al momento della scadenza del bando hanno maturato un biennio nell'esercizio delle funzioni di legittimità.

79.3. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente provvede alla designazione sulla base dei seguenti criteri, nell'ambito di un giudizio complessivo:

- 1) la pregressa attività svolta in qualità di componente dei tribunali regionali delle acque pubbliche;
- 2) le esperienze specifiche maturate con particolare riguardo alle materie dei diritti reali, del risarcimento del danno, del diritto amministrativo, che il candidato ha l'onere di indicare in sede di autorelazione affinché vengano considerate;
- 3) l'esperienza pregressa quale componente delle Sezioni Unite civili.

79.4. In caso di parità di attitudini prevale il magistrato più anziano nel ruolo.

79.5. Le dichiarazioni di disponibilità devono essere corredate da una scheda di autorelazione con indicazione dei titoli.

79.6. Ai fini della designazione del presidente supplente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assegnazione ed al trasferimento dei presidenti di sezione, avendo particolare riguardo, nella valutazione delle pregresse esperienze, all'attività svolta in qualità di componente del medesimo Tribunale o delle sezioni unite civili della Corte di cassazione.

PARTE SETTIMA
UFFICI ELETTORALI NAZIONALI E UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

§ 80. – Nomina dei componenti degli Uffici elettorali nazionali e dell'Ufficio centrale per il referendum.

80.1. La scelta dei componenti degli Uffici elettorali nazionali ha luogo mediante concorso interno, nel rispetto del procedimento previsto per le assegnazioni ed i tramutamenti interni, in quanto compatibile.

80.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente provvede alla scelta sulla base dei seguenti criteri:

- a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dall'esperienza specifica maturata nella trattazione del contenzioso in materia elettorale;
- b) anzianità nel ruolo;
- c) appartenenza al genere meno rappresentato.

80.3. In mancanza di aspiranti, si provvede d'ufficio sulla base dei medesimi criteri.

80.4. La nomina dei componenti dell'Ufficio centrale per il referendum avviene secondo il criterio dell'anzianità indicato dall'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

80.5. La partecipazione alle udienze e alle attività degli Uffici elettorali nazionali e dell'Ufficio centrale per il referendum costituisce attività d'ufficio.

PARTE OTTAVA SEGRETARIATO GENERALE

§ 81. — *Compiti del Segretario generale.*

81.1. Il Segretario generale, con la collaborazione dei componenti dell'ufficio del Segretariato, in attuazione delle direttive del Primo Presidente:

a) assicura il coordinamento organizzativo delle attività della Corte, con particolare riferimento ai rapporti con la dirigenza amministrativa, i servizi di cancelleria, la Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia, il Servizio unico di prevenzione, i responsabili per la sicurezza e il medico competente;

b) cura i rapporti con le Istituzioni nazionali e, segnatamente, con il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte costituzionale, il Ministero della giustizia, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio universitario nazionale, nonché l'interlocuzione della Prima Presidenza con ogni altro ente o autorità;

c) cura, avvalendosi anche dell'Ufficio relazioni internazionali, le relazioni e gli scambi di esperienza, studio e informazione con le Corti comunitarie, internazionali e di altri Paesi, sovrintende, secondo le direttive della Prima Presidenza, alle attività del Gruppo per l'attuazione dei Protocolli con le Corti europee e assiste la Prima Presidenza nei rapporti con autorità ed enti comunitari, internazionali e stranieri;

d) acquisisce ed elabora le informazioni, i documenti e ogni necessario materiale per la preparazione della Relazione inaugurale dell'anno giudiziario e cura l'organizzazione della relativa cerimonia;

e) tiene i rapporti con il Consiglio Direttivo, con la Commissione flussi, con l'Ufficio Innovazione Cassazione (U.I.C.) e con il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.);

f) sovrintende all'attività dell'Ufficio stampa e dell'Ufficio relazioni con il pubblico;

g) riferisce al Primo Presidente sugli affari di volta in volta affidati al suo esame e cura i compiti di segreteria direzionale per il Primo Presidente e il Presidente Aggiunto;

h) mantiene i rapporti con la Scuola Superiore della magistratura e con la struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione;

i) sovrintende all'organizzazione dei tirocini formativi;

l) sovrintende alla raccolta dei dati statistici e al monitoraggio delle attività della Corte, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi di cui all'art. 37 DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011, degli obiettivi stabiliti con il Documento organizzativo generale e al rispetto della vigente tabella di organizzazione;

m) esamina e istruisce le pratiche relative alle istanze e agli esposti diretti al Primo Presidente, del quale esegue le direttive;

n) sovrintende alla gestione del personale di magistratura, in ordine al quale, nei limiti della delega eventualmente attribuita dal Primo Presidente, sottoscrive gli atti di ordinaria amministrazione, con particolare riferimento ai congedi ordinari e alle altre istanze amministrative;

o) svolge ogni altro compito assegnato dal Primo Presidente.

81.2. Il Segretario generale è nominato con decreto motivato del Primo Presidente, per la durata del suo incarico, previo interpellato tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità e che, per esperienze e attitudini, abbiano l'idoneità a svolgere i compiti sopra indicati; in caso di pari attitudini complessive prevale il più anziano di ruolo. Si applicano le previsioni del paragrafo 2.2.

§ 82. — Magistrati addetti al Segretariato generale.

82.1. Per la migliore organizzazione del Segretariato generale, possono essere nominati, secondo i criteri e la stessa procedura previsti per la nomina del Segretario generale, un Segretario generale aggiunto, che svolge funzioni vicarie, e uno o più Vice segretari generali, fino a un massimo di quattro.

Gli incarichi dei magistrati addetti al Segretariato generale hanno durata pari a quattro anni e sono rinnovabili una sola volta per ulteriori due anni.

82.2. Il Segretario generale aggiunto è scelto tra i consiglieri che abbiano positivamente superato la sesta valutazione di professionalità, i Vice segretari generali tra i consiglieri in servizio presso la Corte.

82.3. Il Segretario generale e i magistrati addetti al Segretariato restano in carica, dopo la cessazione dell'incarico del Primo Presidente, fino al trentesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo capo dell'ufficio, salvo che siano dal medesimo confermati.

82.4. Il decreto di nomina determina l'entità della riduzione dall'attività giudiziaria spettante ai magistrati del Segretariato generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 225 della Circolare consiliare.

PARTE NONA UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

§ 83. — Compiti dell'Ufficio.

83.1. Compiti istituzionali dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo sono l'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità, condotta allo scopo di creare le condizioni di un'utile e diffusa informazione (interna ed esterna alla Corte di cassazione), necessaria per il miglior esercizio della funzione nomofilattica.

83.2. L'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità si articola nelle seguenti attività:

- lettura, selezione e massimazione dei provvedimenti civili e penali;
- redazione, ad integrazione della suddetta prioritaria attività, di concise "notizie di decisione" limitatamente ai provvedimenti di speciale rilievo da pubblicare nel sito web ("servizio novità"), sulla base delle linee guida indicate nei decreti presidenziali istitutivi del servizio;
- segnalazione dei contrasti, della avvenuta risoluzione degli stessi e degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità, nonché delle più rilevanti novità normative;
- redazione delle relazioni per i ricorsi assegnati alle sezioni Unite, che impongano la risoluzione di contrasti o che presentino questioni di massima di particolare importanza;
- redazione di sintetiche relazioni informative, ove necessarie per i ricorsi rimessi alle sezioni Unite;
- relazioni periodiche sulle decisioni relative ai principali orientamenti della Corte di cassazione;
- relazioni, anche di ufficio, su novità legislative, specie se di immediata incidenza sul giudizio di legittimità;
- approfondimenti scientifici e relazioni tematiche, richiesti dai presidenti di sezione previo concerto con il Direttore dell'Ufficio del massimario;
- studi di rilievo comparatistico;
- rassegne di giurisprudenza;
- esame della giurisprudenza delle Corti europee e internazionali con ricadute rilevanti sull'interpretazione nomofilattica, con segnalazione, se necessario, per il "Servizio novità" e predisposizione di una Rassegna annuale su temi specifici individuati d'intesa con la Prima Presidenza, in ordine all'evoluzione della giurisprudenza interna nell'opera di adeguamento ai principi enunciati dalle Corti sovranazionali;
- ove richiesto collabora con la struttura decentrata della SSM nelle attività di formazione dei nuovi consiglieri.

83.3. La massimazione, la segnalazione dei contrasti e le relazioni per le Sezioni Unite, nonché l'applicazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali, costituiscono attività

prioritaria dei magistrati addetti al Massimario. Ogni altra attività a cui essi possono essere addetti è comunque diretta a favorire la funzione nomofilattica della Corte.

§ 84. — Organico.

84.1. L'organico dell'Ufficio comprende sessantasette magistrati di tribunale (art. 115 O.G., come modificato dall'art. 74 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 conv. nella l. 9 agosto 2013 n. 98), un Direttore, due Vicedirettori, uno per il settore penale ed uno per il settore civile, e due coordinatori, uno per il settore penale ed uno per il settore civile.

84.2. Il riparto dei magistrati tra il settore civile e quello penale è stabilito all'inizio di ogni anno, dal Direttore, sentiti i Vicedirettori, d'intesa con il Primo Presidente, tenendo conto dei compiti assegnati a ciascuno dei settori e dei relativi flussi di lavoro.

84.3. La struttura direttiva è composta dal Direttore e da due vicedirettori. Il più anziano in ruolo dei due è chiamato a ricoprire la funzione di Direttore aggiunto.

84.4. Il Direttore è designato con decreto motivato del Primo Presidente, previo interpello, tra i consiglieri ed i presidenti di sezione della Corte di cassazione che abbiano maturato almeno sei anni di esercizio delle funzioni di legittimità.

84.5. Il Direttore, il cui incarico ha durata di quattro anni ed è rinnovabile per un biennio per una sola volta, svolge funzioni di indirizzo, programmazione, organizzazione e controllo di tutte le attività istituzionali dell'Ufficio, di cui assume in via esclusiva la responsabilità esterna. Egli, unitamente ai vicedirettori, organizza l'Ufficio, impartendo le opportune disposizioni e indicando i criteri per la distribuzione del lavoro, tenuto conto delle specifiche competenze dei singoli magistrati, e deve essere informato dai suoi collaboratori sulle modalità del lavoro espletato, in modo da assumere le conseguenti determinazioni. All'esito di interpello e nel rispetto dei criteri generali indicati nel paragrafo 2., il Direttore formula al Primo Presidente la proposta di assegnazione dei magistrati ai settori civile e penale, nonché la distribuzione dei diversi compiti, secondo il modello di procedimento delineato nella tabella. Il Direttore formula, d'intesa con i vicedirettori e sentiti i coordinatori, e nel rispetto delle linee guida dettate dal Primo Presidente di concerto con il Presidente Aggiunto e i presidenti di sezione, i criteri di selezione delle sentenze da massimare; verifica le soluzioni adottate; determina le attribuzioni esclusive dei vice direttori, nei rispettivi settori, e quelle nelle quali vi è fungibilità di attribuzioni tra ciascuno di essi ed il Direttore; cura, in relazione ai ritardi nello svolgimento delle attività demandate all'Ufficio, gli adempimenti previsti dalle direttive del Primo Presidente ed adotta i provvedimenti volti a prevenire o a porre rimedio ai casi di significativo ritardo nell'espletamento dei compiti assegnati da parte dei magistrati addetti all'ufficio. Si applica il paragrafo 15, in quanto compatibile.

84.6. Ai fini del benessere organizzativo, il Direttore del Massimario deve attivarsi per l'armonia dell'ufficio, e per prevenire o ricomporre eventuali conflitti personali.

84.7. I vicedirettori sono nominati, con decreto motivato del Primo Presidente, previo interpello, tra i consiglieri della Corte di cassazione che abbiano maturato almeno sei anni di esercizio delle funzioni di legittimità. Il loro incarico ha durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori due anni; essi hanno il compito di coadiuvare il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e organizzano, indirizzano e controllano il puntuale espletamento delle plurime attività di competenza di ciascun settore, civile e penale, affidate ai singoli magistrati, assicurandone l'uniformità di indirizzo, anche promovendo periodici incontri.

84.8. Ai fini della nomina del Direttore e dei vicedirettori assumono rilievo i requisiti di merito ed attitudini desunti:

a) dall'esperienza pregressa all'Ufficio del massimario, da valutarsi anche qualitativamente soprattutto attraverso l'esame delle relazioni svolte alla Sezioni unite;

b) dalla vicinanza temporale di tale esperienza rispetto alla nomina da compiere;

c) dall'esperienza di coordinatore dell'Ufficio del Massimario, da valutarsi qualitativamente anche con riferimento al parere periodico formulato dal direttore sul coordinatore in funzione del rinnovo;

d) dall'appartenenza alle sezioni unite;

e) dall'esperienza maturata nella presidenza dei collegi;

f) dall'attività scientifica svolta;

g) dalle esperienze formative.

84.9. A parità dei requisiti attitudinali prevale il magistrato con la maggiore anzianità di ruolo.

84.10. Nel caso in cui lo stesso magistrato sia chiamato a ricoprire l'incarico di Direttore dopo aver ricoperto quello di vicedirettore, la permanenza complessiva nei due incarichi non può superare la durata massima di otto anni, fermo restando che la nomina di Direttore avrà durata di quattro anni anche se ciò dovesse comportare una durata complessiva superiore a quella dell'indicato termine.

84.11. I vicedirettori sono, a loro volta, coadiuvati da due coordinatori per i settori civile e penale, nominati con decreto motivato dal Primo Presidente, previo interpello, tra i magistrati dell'Ufficio o, in caso di motivate esigenze e su espressa richiesta del Direttore, tra i consiglieri della Corte. I coordinatori svolgono il loro incarico per due anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza e per durata massima di quattro anni.

84.12. Ai fini della designazione dei coordinatori, il Primo Presidente, sentiti il Direttore e il vicedirettore del relativo settore, valuta precipuamente i requisiti di merito ed attitudini desunti:

- a) dalla capacità e dall'esperienza professionale maturate nel settore di riferimento;
- b) dall'esperienza compiuta al massimario, valutata qualitativamente anche attraverso l'attività di massimazione;
- c) dalle capacità organizzative dimostrate nell'espletare le attività dell'ufficio;
- d) dalle capacità relazionali espresse con gli altri magistrati e con la Direzione;
- e) dalla disponibilità a fare fronte alle esigenze di lavoro, che ne richiedono l'assidua presenza in ufficio;
- f) dall'attività scientifica svolta.

L'anzianità nel ruolo assume rilievo soltanto a parità di valutazioni attitudinali e di merito.

84.13. L'attività del coordinatore è principalmente indirizzata alla gestione dei flussi dei provvedimenti pervenuti per la massimazione ed al controllo dell'attività degli altri magistrati. Al coordinatore spetta, in collaborazione con il vicedirettore per il medesimo settore:

- effettuare la distribuzione delle decisioni della Corte tra gli addetti allo spoglio e curare la uniformità della selezione dei provvedimenti da massimare;
- distribuire i provvedimenti selezionati ai magistrati addetti alla massimazione (essendo sostituito in tal compito, in caso di sua assenza o impedimento, dal magistrato dell'Ufficio più anziano nel ruolo che sia addetto, nel periodo interessato, alla revisione);
- verificare che sussista piena collaborazione tra addetti alla massimazione e alla revisione;
- risolvere eventuali contrasti insorti in fase di revisione, richiedendo, se necessario, l'intervento del vicedirettore;
- sottoporre al Direttore o vicedirettore, per il visto, le massime revisionate;
- valutare con il massimatore e il revisore le ipotesi di contrasto di giurisprudenza e le pronunzie che richiedano segnalazione o relazione, autorizzandone la redazione, sentito, ove occorra, il vicedirettore;
- coadiuvare il vicedirettore nella formazione dei magistrati di nuova assegnazione alle tecniche di spoglio - massimazione - revisione.

84.14. In ragione della gravosità dei suindicati impegni, il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo è esentato dal lavoro giudiziario nella misura del 50%, il coordinatore è di regola esentato dalle attività di relazione preliminare e, salvo specifica esigenza valutata dal vicedirettore, di redazione di relazioni su contrasto. Qualora come coordinatore venga nominato un consigliere della Corte, gli va riconosciuta una riduzione del carico di lavoro del 25%. Ai Vicedirettori e ai Coordinatori, qualora quest'ultimi consiglieri della Corte, è attribuito un esonero dal lavoro giudiziario nella misura dal 25 al 50%.

§ 85. - Criteri di organizzazione del settore civile. Massimazione e redazione delle relazioni.

85.1. Con specifico riferimento al settore civile, le attività di selezione delle sentenze, massimazione, segnalazione, redazione di relazioni, schede ed informative sono espletate dai magistrati all'interno di "gruppi sezionali", individuati in riferimento alle singole sezioni semplici della Corte e alla loro divisione in aree omogenee:

- gruppo I: sezione Prima civile;
- gruppo II: sezione Seconda civile;
- gruppo III: sezione Terza civile;
- gruppo IV: sezione Lavoro;
- gruppo V: sezione Tributaria.

85.2. Le medesime attività riguardanti le sezioni Unite sono svolte dai magistrati addetti al gruppo di pertinenza della relativa controversia, esclusa solo l'attività di spoglio che è svolta dal coordinatore del settore civile.

85.3. All'interno di ciascun gruppo possono essere individuati ulteriori, specifici settori di materie specialistiche, ove reso necessario dalle esigenze dell'ufficio e assicurando la perequazione nella ripartizione dei carichi di lavoro.

85.4. L'assegnazione dei magistrati ai gruppi sezionali è disposta dal Direttore, previo interpello e su domanda degli interessati, tenuto conto, in caso di domande in soprannumero, dei criteri di valutazione delle attitudini e, a parità di attitudini, dell'anzianità decrescente di ruolo. In caso di assenza di aspiranti, a parità di attitudini si tiene conto dell'anzianità crescente di ruolo.

85.5. Gli incarichi per le attività di spoglio delle sentenze e di revisione delle massime sono attribuiti dal Direttore, sentito il vicedirettore, a due magistrati addetti a ciascun gruppo sezionale.

85.6. I magistrati addetti all'attività di spoglio e di revisione non svolgono, di regola, compiti di massimazione.

85.7. Gli incarichi hanno durata semestrale e sono tendenzialmente attribuiti in un quadro di rotazione, articolato sulla base dell'anzianità di servizio nell'ufficio (di regola non inferiore ad un anno) e, a parità, di anzianità decrescente di ruolo, e non sono rinnovabili, nello stesso gruppo sezionale, prima del decorso di almeno un semestre. È fatta salva la possibilità, per il magistrato designato per il turno, di optare per la sola attività di massimazione in relazione alla prima designazione ovvero, successivamente, se sussistano particolari ragioni, nonché, per la direzione, ove sussistano specifiche e motivate esigenze, di differire il subentro nel turno di spoglio e revisione.

85.8. La selezione dei provvedimenti da massimare è svolta secondo le Linee guida emanate dal Primo Presidente su proposta del Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo. Si tiene conto, altresì, delle segnalazioni delle decisioni di maggior interesse che i presidenti dei collegi effettuano attraverso la compilazione di una scheda nella quale sono espressi i principi di diritto da massimare e le ragioni per le quali si ritiene che la sentenza debba essere massimata, ferma restando l'autonoma valutazione dell'ufficio circa l'effettiva esigenza di massimazione e l'individuazione dei principi da massimare.

85.9. L'assegnazione dei provvedimenti selezionati per la massimazione avviene, settimanalmente, secondo criteri di automaticità e nel rispetto dell'esigenza di perequare i carichi di lavoro.

85.10. L'assegnazione dei provvedimenti da massimare viene effettuata in via prioritaria per i provvedimenti relativi alle materie specialistiche della sezione, ove esistenti, e, poi, per i residui provvedimenti della medesima sezione.

85.11. A tal fine il coordinatore:

- individua il numero di decisioni da ascrivere all'area specialistica e procede alla loro distribuzione tra i magistrati addetti al singolo gruppo, a partire dal più anziano in ruolo, e secondo il numero, crescente, di pubblicazione del provvedimento;

- individua le decisioni non ascritte all'area specialistica;

- distribuisce le decisioni tra i magistrati del gruppo secondo il criterio di anzianità, a partire dal più anziano in ruolo e secondo il numero, crescente, di pubblicazione del provvedimento, fino a concorrenza di un pari quantitativo di assegnazioni.

85.12. La massimazione dei provvedimenti delle sezioni Unite è assegnata, di regola, al magistrato autore della relazione preliminare. In subordine, i provvedimenti vengono ripartiti tra i diversi gruppi sezionali in relazione all'oggetto dedotto in giudizio ed assegnati secondo i criteri ordinari. Le decisioni in materia disciplinare (magistrati e avvocati – DMA) sono assegnate ai magistrati, anche appartenenti a diversi gruppi, che abbiano indicato la materia come competenza specialistica e, in subordine, ai magistrati del gruppo II.

85.13. Nel caso in cui il numero dei provvedimenti da massimare risulti, in determinati periodi, significativamente difforme tra i diversi gruppi – e, in particolare, in caso di carenza di provvedimenti da massimare ovvero di eccessiva sopravvenienza per oltre due settimane, per uno o più gruppi - si applica il criterio suppletivo circolare "a scalare" (dal gruppo I al II e così via fino al V, e quindi all' I), con salvaguardia dei criteri di perequazione delle assegnazioni.

85.14. L'assegnazione delle relazioni preliminari, delle relazioni su contrasto e delle schede di informazione, nonché di ogni altro studio afferente la funzione nomofilattica della Corte, viene effettuata dal Direttore o dal vicedirettore tra i magistrati addetti all'area di competenza, secondo criteri di automaticità e nel rispetto dell'esigenza di perequare i carichi di lavoro, avvalendosi delle indicazioni tratte dalle banche dati afferenti i vari tipi di relazioni. In particolare: a) le relazioni per le sezioni Unite o su richiesta del Primo Presidente vanno ripartite fra i magistrati addetti al corrispondente gruppo sezionale, secondo il criterio dell'anzianità di ruolo decrescente e in relazione al numero cronologico di sopravvenienza della richiesta, fatta salva la prevalenza di ragioni afferenti alle specifiche competenze del magistrato; b) le relazioni aventi ad oggetto esclusivamente profili procedurali vanno ripartite tra tutti i magistrati dell'ufficio, fatta salva la valutazione di specifiche competenze settoriali, secondo i criteri suindicati, tenendo conto, ai fini dell'equa ripartizione delle attività, delle assegnazioni effettuate sub a); c) le segnalazioni su contrasti di giurisprudenza e le relazioni sullo stato della giurisprudenza - vengono predisposte dal magistrato il quale ha redatto la massima, che ha dato origine alla segnalazione o alla relazione; d) le relazioni preliminari (foglietti e schede informative) sono assegnate rispettando le aree e le competenze dei magistrati addetti all'ufficio, con ripartizione conseguente al criterio di anzianità decrescente e all'ordine di sopravvenienza, salvo deroga nel caso in cui il foglietto riguardi questione identica a quella già precedentemente trattata da un magistrato, al quale esso verrà assegnato con corrispondente computo ai fini della pari ripartizione dell'attività; le relazioni relative a ricorsi contro decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e in materia disciplinare sono ripartite, le prime, tra tutti i magistrati del settore civile e, le seconde, anche tra i magistrati del settore penale, ove la particolarità della questione possa richiederlo.

§ 86. — Criteri di organizzazione del settore penale.

86.1. Le copie dei provvedimenti emessi dai collegi delle sezioni penali ordinarie della Corte sono trasmesse all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, per la selezione di quelli da massimare. Non vanno trasmesse le sentenze con motivazione semplificata e le ordinanze emesse dalla Settima sezione, salvo diverso avviso del presidente del collegio.

86.2. Nella selezione dei provvedimenti da massimare, si tiene conto delle segnalazioni delle decisioni di maggior interesse che i presidenti dei collegi effettuano attraverso la compilazione di una scheda in cui sono espressi i principi di diritto da massimare e le ragioni per cui si ritiene che il provvedimento debba essere massimato, ferma restando l'autonoma valutazione dell'Ufficio circa l'effettiva esigenza di massimazione e l'individuazione dei principi di diritto. Lo spoglio avviene, in particolare, secondo i criteri individuati dal Primo Presidente.

86.3. L'attività di massimazione è compiuta da magistrati in numero variabile determinato dal vicedirettore del settore penale, tenuto conto dell'organico in servizio e delle esigenze dell'ufficio. Al fine di favorire una tendenziale specializzazione, i magistrati sono incaricati stabilmente di massimare i provvedimenti provenienti da una o più sezioni della Corte, previamente individuate. L'assegnazione delle sentenze ai magistrati avviene automaticamente, in via oggettiva e predeterminata, sulla base del turno prestabilito, con eventuali correttivi disposti dal vicedirettore per esigenze di riequilibrio dei carichi di lavoro. Nella redazione delle massime i magistrati si attengono ai criteri formali e sostanziali individuati dal Primo Presidente ed agli ulteriori criteri integrativi eventualmente fissati dal vicedirettore. La massimazione delle sentenze delle sezioni Unite penali è curata dal magistrato che ha redatto la relazione preliminare, di concerto con il vicedirettore.

86.4. La revisione delle massime è effettuata dal coordinatore e, ove occorra, da ulteriori magistrati dell'ufficio, individuati con provvedimento del Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, su proposta del vicedirettore per il settore penale, che assicura la rotazione nell'incarico con cadenza di regola annuale. L'attività di revisione è svolta secondo le indicazioni contenute nelle linee organizzative dell'ufficio. Il vicedirettore controlla a sua volta le massime revisionate.

86.5. La distribuzione delle relazioni preliminari alle sezioni Unite è effettuata assicurando una tendenziale perequazione numerica, tenendo conto delle competenze specialistiche dei magistrati, in relazione all'oggetto del tema e della questione rimessi alle sezioni Unite.

86.6. Le relazioni di segnalazione di contrasto o di orientamento giurisprudenziale sono predisposte su impulso del vicedirettore, ove rilevi che, in relazione al principio massimato vi sia un contrasto attuale di

giurisprudenza, ovvero ritenga necessario evidenziare un particolare orientamento giurisprudenziale. Le relazioni sono predisposte da uno o più magistrati, indicati dal vicedirettore, tenendo conto delle competenze specialistiche dei magistrati, in relazione all'oggetto, assicurando la tendenziale perequazione dei carichi di lavoro.

86.7. L'Ufficio del Massimario e del Ruolo redige anche relazioni su novità normative, nonché rassegne periodiche sulle decisioni delle sezioni Unite penali della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e delle Corti europee. L'assegnazione di tali relazioni ad uno o più magistrati spetta al vicedirettore, tenuto conto dei criteri di specializzazione e della tendenziale perequazione dei carichi di lavoro.

§ 87. — Applicazione alle sezioni della Corte dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

87.1. I magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo possono essere applicati alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, secondo le seguenti disposizioni. Il carico di lavoro per l'applicazione alle Sezioni non può essere superiore al **25%** del complessivo carico del magistrato.

§ 88. — Applicazione alle sezioni dei magistrati del Massimario per lo svolgimento delle funzioni di legittimità. Requisiti soggettivi.

88.1. Il Primo Presidente, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare fino alla metà dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del Ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

88.2. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

§ 89. — Criteri regolatori dell'applicazione.

89.1. Ai magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo che svolgono funzioni giurisdizionali di legittimità non può essere assegnato un carico di lavoro superiore a **un quarto** del carico del consigliere di Cassazione addetto alla medesima sezione.

89.2. Il magistrato applicato alle sezioni è designato relatore secondo criteri predeterminati e paritetici, indicati nella presente tabella.

§ 90. — Individuazione delle sezioni e scelta dei magistrati.

90.1. Il Primo Presidente, sentito il Direttore del Massimario e del Ruolo e i presidenti titolari, stabilisce annualmente il numero dei magistrati da applicare alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

90.2. La procedura di selezione è avviata con decreto, attraverso un interpello rivolto ai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo in cui sono indicate le sezioni di destinazione.

90.3. Nella scelta delle sezioni, il Primo Presidente effettua una comparazione tra le esigenze delle sezioni cui assegnare i magistrati e le esigenze di funzionalità dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, garantendo un'equa turnazione dei magistrati dell'ufficio in possesso dei requisiti fissati dalla legge, sia nel settore civile sia in quello penale, mediante un'interlocuzione con il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo e con i presidenti titolari delle singole sezioni. In presenza di specifiche esigenze organizzative, l'interpello può essere limitato ai soli magistrati addetti ad uno dei settori dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

§ 91. — Criteri di selezione.

91.1. Qualora i magistrati che abbiano manifestato la disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, il Primo Presidente tiene conto della attitudine all'esercizio delle funzioni, desunta dalla pregressa attività giurisdizionale svolta dal magistrato, compresa quella svolta presso l'Ufficio del Massimario

e del ruolo, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità e che comprovano l'idoneità professionale dell'aspirante.

91.2. Nella valutazione **comparativa** delle attitudini si considerano le specifiche competenze acquisite e sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze all'interno della sezione di destinazione.

91.3. In caso di parità attitudinale rispetto ai parametri di cui al punto 1, prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

§ 92. — Destinazione d'ufficio.

92.1. Nel caso in cui l'interpello non raccolga un numero sufficiente di aspiranti in relazione ai posti in esso indicati, il Primo Presidente procede alla destinazione d'ufficio del magistrato, tenuto conto dell'attitudine all'esercizio delle funzioni, desunta dalla pregressa attività giurisdizionale svolta dal magistrato, compresa quella svolta presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità e che comprovano l'idoneità professionale dell'aspirante.

92.2. In caso di parità attitudinale rispetto ai parametri di cui al punto 1, prevale il magistrato con minore anzianità di ruolo.

§ 93. — Durata dell'incarico.

93.1. L'assegnazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità ha durata annuale, **eventualmente rinnovabile previo interpello**.

93.2. In caso di applicazione di ufficio il magistrato, alla scadenza dell'anno, non può essere nuovamente applicato **d'ufficio** alla medesima sezione e, ove occorre, si procede all'interpello.

PARTE DECIMA

IL GRUPPO PER L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CON LA CORTE DI GIUSTIZIA E CON LA CORTE EDU

§ 94. – Compiti e struttura.

94.1. Il Gruppo per l'attuazione dei Protocolli con le Corti europee, sottoscritti dalla Corte di cassazione con la Corte Europea dei Diritti Umani e con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, svolge, in attuazione delle direttive della Prima Presidenza e con la supervisione del Segretario Generale, i seguenti compiti:

a) selezione settimanale delle pronunce più rilevanti della Corte EDU e della CGUE e tempestiva predisposizione di *abstract* informativi;

b) redazione mensile di Report di commento delle pronunce selezionate e di eventuali altre ritenute di interesse;

c) redazione annuale di una Rassegna tematica dei Report predisposti nel corso del periodo, indicizzata sulla base delle pertinenti disposizioni normative convenzionali ed eurounitarie;

d) predisposizione mensile di sintetiche tabelle di segnalazione delle sentenze della Corte di cassazione che hanno dato significativa applicazione della giurisprudenza delle Corti europee, suddivise per ciascuna Sezione civile e penale, da inviare alla Corte Edu ed alla Corte di giustizia, in attuazione dei rispettivi Protocolli di collaborazione.

94.2. Il Gruppo è composto da:

- due presidenti di sezione non titolari, con compiti di direzione, rispettivamente, del settore civile e del settore penale e di verifica finale degli *abstract* informativi, dei report e delle rassegne annuali del Gruppo;

- due consiglieri coordinatori, uno per il settore civile e l'altro per quello penale, con il compito di individuare le decisioni delle Corti europee **destinate alla redazione di *abstract* e/o report, assegnarle ai singoli componenti del gruppo, verificare la correttezza dell'*abstract* o del report**, nonché di curare la **redazione** delle tabelle di segnalazione delle decisioni della Corte di cassazione rilevanti ai sensi del par. 94.1, lett. d) e, **d'intesa con i componenti del gruppo**, delle rassegne annuali dei *report* di ciascun settore;

- due consiglieri per ciascuna delle Sezioni civili e penali con il compito di predisporre, su incarico del Presidente o del Coordinatore di settore da lui delegato, gli *abstract* informativi, i *report* e le segnalazioni di sentenze destinate alla diffusione.

94.3. I presidenti sono designati con decreto della Prima Presidenza, previo interpello tra i presidenti di sezione non titolari che abbiano maturato specifiche attitudini in ordine all'applicazione della Convenzione Edu e del diritto eurounitario. A parità di attitudini prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

94.4. I coordinatori sono nominati con decreto della Prima Presidente previo interpello tra i consiglieri che hanno maturato specifiche attitudini in ordine all'applicazione della Convenzione Edu e del diritto eurounitario. A parità di attitudini prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

94.5. I consiglieri componenti sono nominati dalla Prima Presidenza, su designazione del Presidente Titolare, previo interpello tra tutti i consiglieri assegnati in via definitiva alla sezione, che abbiano prestato servizio presso la stessa per almeno due anni e siano in possesso di specifiche attitudini ai sensi del comma precedente.

A parità di attitudini prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

94.6. Tutti gli incarichi del Gruppo hanno durata triennale e sono rinnovabili per un triennio per una sola volta.

La cessazione dell'appartenenza alla sezione di provenienza determina la decadenza del magistrato dal Gruppo Protocolli.

94.7. Sono membri di diritto del gruppo i punti di contatto con la Corte EDU e la Corte europea di giustizia.

94.8. La partecipazione al gruppo non dà diritto ad esonero.

PARTE UNDICESIMA UFFICIO QUESTIONI PREGIUDIZIALI

§ 95. - *Compiti dell'Ufficio Questioni Pregiudiziali.*

L'Ufficio questioni pregiudiziali (UQP) ha funzioni di istruttoria e supporto alla Prima Presidente per l'esame delle ordinanze di rinvio pregiudiziale dei giudici di merito alla Corte di cassazione ex art. 363-bis cod. proc. civ. e 137-ter, n. 1, disp. att. cod. proc. civ.

§ 96. — *Composizione dell'Ufficio.*

Sono componenti dell'Ufficio il Direttore dell'Ufficio del Ruolo e del Massimario, il Coordinatore delle Sezioni Unite civili, il Direttore del CED, ciascuno con facoltà di delega.

L'Ufficio si avvale della cancelleria e dei funzionari dell'Ufficio per il processo delle Sezioni Unite civili.

§ 97. — *Attività e procedimento.*

97.1. Il fascicolo, recante l'ordinanza di rimessione alla Corte è iscritto alla Cancelleria centrale, con apposizione del codice-materia ed è trasmesso all'UQP con assegnazione al Primo Presidente.

97.2. L'Ufficio provvede, entro il termine di 30 giorni dal momento della trasmissione, alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 363-bis, nn. 1, 2 e 3, cod. proc. civ. acquisendo il parere del presidente titolare della sezione competente per materia, che deve esprimersi entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta.

In esito all'istruttoria, l'Ufficio redige sintetica relazione con cui propone alla Prima Presidente l'adozione di decreto di inammissibilità o di assegnazione alla sezione semplice ovvero alle Sezioni Unite per la decisione.

97.3. Il decreto della Prima Presidente di inammissibilità o di assegnazione alla sezione per la decisione è pubblicato sul sito della Corte di cassazione a cura del CED.

97.4. Il decreto di inammissibilità definisce il procedimento e prende un numero di pubblicazione.

In caso di assegnazione alla sezione, le Sezioni Unite o la sezione semplice, investite della questione, fissano il ricorso in pubblica udienza, con requisitoria scritta del Procuratore Generale e possibilità, per le parti, di depositare memorie nei termini di cui all'art. 378 cod. proc. civ.

97.5. Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice che ha disposto il rinvio.

PARTE DODICESIMA UFFICIO PER IL PROCESSO

§ 98. — Ufficio per il processo.

98.1. Presso la Corte di cassazione sono istituiti l'Ufficio per il processo (UPP) per il settore civile e l'Ufficio per il processo (UPP) per il settore penale, aventi la finalità di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 151 del 2022.

98.2. Gli obiettivi degli UPP della Corte di cassazione sono:

- il contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario;
- la riduzione della durata dei processi civili e penali;
- la riduzione dell'arretrato rilevante ai sensi della cd. legge Pinto, costituito dai giudizi pervenuti in Corte da più di un anno;
- il miglioramento della qualità delle decisioni della Corte di rilievo nomofilattico mediante: razionalizzazione della composizione dei ruoli di udienza; concentrazione di cause sullo stesso tema; individuazione di cause che pongono questioni nuove, la cui decisione rapida può offrire tempestive soluzioni guida alla Corte stessa ed alla giurisprudenza di merito.

§ 99. — Struttura degli Uffici per il processo civile e penale.

99.1. Gli UPP civile e penale sono diretti e coordinati dal Primo Presidente, salva facoltà di delega al Presidente Aggiunto.

99.2. L'UPP civile si articola in sezioni e Aree. Il coordinamento dell'UPP di ciascuna sezione civile è delegato al presidente titolare, con facoltà di delega ai Coordinatori di Area.

99.3. L'UPP penale è articolato per sezioni. Il coordinamento dell'UPP di ciascuna sezione penale è delegato al presidente titolare, con facoltà di delega ad un presidente non titolare.

§ 100. — Attività e compiti degli Uffici per il processo civile e penale.

100.1. Agli Uffici per il processo penale e civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze
- b) supporto ai magistrati nelle attività di spoglio;
- c) supporto ai magistrati nelle attività di preparazione delle udienze e dei provvedimenti;
- d) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
- e) supporto ai Presidenti titolari o loro delegati nella definizione dei ruoli di udienza anche attraverso l'utilizzo di brogliacci informatici.

§ 101. — Composizione degli Uffici per il processo civile e penale

101.1. Fanno parte degli UPP il Presidente Aggiunto, il Segretario Generale, il Dirigente amministrativo della Corte, nonché, nelle singole articolazioni sezionali e di Area, i presidenti titolari e i coordinatori di Area, i consiglieri dello spoglio, nonché – **come da tabelle che seguono** - gli addetti all'Ufficio per il processo, il personale amministrativo, i tirocinanti (lett. c, d, e, f, g, dell'art. 4 del d.lgs. n. 151 del 2022) individuati con provvedimento del Primo Presidente sentito il Dirigente dell'Ufficio.

Settore civile	Ripartizione AUPP	Personale di cancelleria all'UPP	Tirocinanti all'UPP
Prima Sezione civile	29	5	almeno 2
Seconda Sezione civile	22	4	almeno 2
Terza Sezione civile	21	4	almeno 2
Sezione Lavoro	27	5	almeno 2
Sezione Tributaria	46	8	almeno 2
Sezioni Unite civili	5	2	almeno 2
TOTALE	150	28	almeno 12

Settore penale	Ripartizione AUPP	Personale di cancelleria all'UPP	Tirocinanti all'UPP
Prima Sezione penale	5	2	almeno 2
Seconda Sezione penale	5	2	almeno 2
Terza Sezione penale	5	2	almeno 2
Quarta Sezione penale	5	2	almeno 2
Quinta Sezione penale	5	2	almeno 2
Sesta Sezione penale	5	2	almeno 2
TOTALE	30	12	almeno 12

§ 102. —Settore trasversale dell'Ufficio per il processo

102.1. Presso il Segretariato Generale è costituita una articolazione trasversale dell'Ufficio per il processo.

102.2. Il settore trasversale dell'Ufficio per il processo opera in supporto al monitoraggio delle attività della Corte. Svolge le ulteriori attività di raccordo con gli Uffici della Corte, e di supporto dei processi di innovazione.

102.3. Dell'articolazione trasversale fanno parte il Segretario generale che la coordina, il Direttore del Massimario, il Direttore del CED, i magistrati dell'UIC, il responsabile dell'Ufficio statistico, gli addetti al cruscotto di monitoraggio, nonché gli AUPP ad esso destinati, **la cui dotazione organica è di 20 unità.**

**PARTE TREDICESIMA
TIROCINI FORMATIVI**

§ 103. —Tirocini formativi.

103.1. La Corte di cassazione promuove i tirocini formativi per i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale e per coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, che siano in possesso dei requisiti previsti da:

- a) tirocini ex art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. In legge 9 agosto 2013, n. 98);
- b) tirocini a seguito di convenzione con le Università ex art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011, n.98 (conv. In legge 15 luglio 2011, n. 111).

§ 104. —Tirocini ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

104.1. Per i tirocini previsti dall'art. 73 d.l. n. 69 del 2013, la Presidenza, per il tramite del Segretariato generale, fissa con cadenza di regola annuale gli obiettivi del tirocinio, predisponendo il progetto formativo generale, il regolamento dei tirocini e il piano delle attività dei tirocinanti, anche nell'ambito dell'ufficio per il processo, previa acquisizione delle disponibilità dei magistrati affidatari secondo i criteri di seguito indicati.

104.2. La selezione dei tirocinanti avviene in seguito alla pubblicazione di un bando sul sito internet della Corte, con cadenza di regola annuale, sulla base delle esigenze organizzative individuate dalla Presidenza. Il numero dei tirocinanti da selezionare è fissato per ogni bando avuto riguardo ai progetti da realizzare nell'ambito dei moduli organizzativi adottati e dei relativi obiettivi indicati.

104.3. I requisiti di partecipazione al tirocinio sono mutuati dalla previsione normativa di cui al citato art. 73 e riportati nel bando; qualora gli aspiranti siano superiori al numero dei posti disponibili, si forma una graduatoria in cui costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media aritmetica dei voti riportati negli otto esami presi in considerazione dall'art. 73, il voto di laurea e la minore età anagrafica.

104.4. Per ciascuna selezione dei tirocinanti vengono nominati due magistrati coordinatori, uno per il settore civile ed uno per il settore penale, previo interpello tra i presidenti non titolari e i consiglieri della Corte. L'individuazione del magistrato coordinatore avviene sulla base dei criteri della adeguata esperienza nel settore della formazione e delle capacità organizzative. A parità di attitudini prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

Il magistrato Coordinatore resta in carica per tutta la durata del tirocinio e può essere nominato o rinnovato fino a un massimo di tre.

104.5. I magistrati coordinatori:

- predispongono collegialmente il programma formativo dei tirocinanti, nel rispetto del progetto generale, in coordinamento con la Struttura territoriale della Scuola Superiore della magistratura, sentiti il CNF e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali quanto ai tirocinanti che al contempo svolgono pratica legale o risultino iscritti ad una Scuola;

- coordinano il gruppo di tirocinanti loro affidato;

- individuano gli affidatari tra quanti ne abbiano dato la disponibilità, nel rispetto dei criteri indicati al par. 104.6;

- redigono il progetto formativo personalizzato di ciascun tirocinante;

- predispongono un sistema di monitoraggio sull'attività dei tirocinanti e verificano l'omogeneità dell'impegno cui gli stessi sono sottoposti;

- curano la compilazione, da parte degli affidatari e dei responsabili dell'UPP delle Sezioni in cui sono inseriti i tirocinanti, di schede di valutazione semestrali e vigilano sul buon andamento del tirocinio, adoperandosi per il superamento di eventuali criticità;

- predispongono la valutazione finale del tirocinante da sottoporre al Primo Presidente.

104.6. I magistrati affidatari sono individuati tra i consiglieri e i magistrati dell'Ufficio del massimario adibiti a funzioni giurisdizionali di legittimità sulla base delle disponibilità acquisite. Qualora gli aspiranti siano in numero superiore ai tirocinanti disponibili, la selezione avviene tenendo conto del progetto formativo generale, delle esigenze organizzative delle sezioni, come indicate dai presidenti titolari, della priorità nella manifestazione di disponibilità, del numero di tirocinanti assegnato per ogni settore sulla base delle preferenze espresse, curando una equa distribuzione dei tirocinanti all'interno della Corte.

104.7. Ai tirocinanti, quali componenti dell'ufficio per il processo, si applicano le previsioni normative primarie di cui al d.lgs. n. 151/2022 e quelle secondarie dei provvedimenti organizzativi della Corte quanto alle modalità di impiego, all'accesso ai fascicoli, alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio con i relativi limiti. E' comunque riservata al presidente del collegio la decisione di non ammettere la partecipazione dei tirocinanti per ragioni di opportunità o riservatezza circoscritte al singolo ricorso, camera di consiglio o udienza.

104.8. I tirocinanti sono tenuti all'obbligo di riservatezza, per cui sottoscrivono uno specifico impegno a mantenere il più assoluto riserbo rispetto ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite in ragione della loro attività.

§ 105. — Tirocini extra curriculari ex art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011, n.98.

105.1. I tirocini extra curriculari ex art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 sono svolti con cadenza annuale previa convenzione con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università, per un impegno annuo di 500 ore atto a sostituire il primo anno di frequentazione della Scuola.

105.2. La selezione dei partecipanti è effettuata dalla Scuola, che annualmente segnala alla Corte i propri iscritti che ne abbiano dato disponibilità e che ritiene meritevoli di partecipare al programma di tirocinio.

105.3. Per ogni tirocinio in convenzione viene individuato un magistrato coordinatore mediante interpello tra i consiglieri ed i presidenti di sezione della Corte, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 104.4.

105.4. Il programma di formazione è predisposto dal coordinatore, secondo quanto previsto dalla convenzione stessa, sentito il Segretariato generale.

105.5. Per ogni tirocinante viene individuato dal coordinatore un magistrato affidatario, nel rispetto dei criteri indicati dal punto 104.6. Al termine del tirocinio l'affidatario predispose una relazione sull'attività del tirocinante dotata di voto finale espresso in trentesimi, e la trasmette al coordinatore.

105.6. Il magistrato coordinatore vigila sul buon andamento dei tirocini e sulla realizzazione del programma di formazione, adoperandosi per il superamento di eventuali criticità, raccoglie le schede di valutazione predisposte dagli affidatari e predispose un prospetto finale del tirocinio che trasmette alla Scuola e al Primo Presidente per il tramite del Segretariato generale.

105.7. I tirocinanti hanno i diritti di cui al par. 104.7. e gli obblighi di cui al par. 104.8.

PARTE QUATTORDICESIMA CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE

§ 106. — *Compiti del C.E.D.*

106.1. Il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) costituisce, nell'ambito della Corte di cassazione, una struttura autonoma, alle dirette dipendenze del Primo Presidente, il cui compito consiste:

a) nel fornire a tutti i magistrati italiani (ed in particolare a quelli della Corte di cassazione), ai magistrati europei che ne facciano richiesta ed al pubblico degli abbonati servizi informatici aventi ad oggetto la realizzazione, la gestione e la messa a disposizione per la consultazione degli archivi di giurisprudenza e di legislazione (c.d. informatica giuridica);

b) nel fornire alle strutture amministrative e ai magistrati della Corte servizi informatici concernenti la gestione informatica dei processi dal deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza e alla restituzione degli atti al giudice di merito (c.d. informatica giudiziaria);

c) compito di provvedere alle pubblicazioni di cui all'art. 137-ter, disp. att. cod. proc. civ.

106.2. In particolare, spettano al C.E.D. le seguenti competenze:

- informatica giudiziaria: coordinamento delle attività e delle iniziative; studi sulle applicazioni; verifica della funzionalità ed efficienza dei programmi; controllo dello sviluppo scientifico;

- informatica giuridica: trattamento, ricerca e diffusione del dato giuridico globale, in sede nazionale ed internazionale, attraverso la formazione e lo sviluppo della banca-dati Italgire.

- programmi di sviluppo per l'automazione degli uffici della Corte; rapporti con i magistrati ed i dirigenti degli uffici; forniture hardware e software, indagini di mercato, collaudi;

realizzazione e manutenzione dei programmi di gestione dei servizi amministrativi della Corte;

assegnazione di dotazioni informatiche ai magistrati e agli uffici; assistenza hardware e software, in particolare assistenza ai magistrati dotati di personal computer portatili; organizzazione di corsi di formazione per i magistrati ed il personale;

- coordinamento del servizio di informatizzazione delle sentenze civili e penali e del servizio dell'Ufficio del massimario e del ruolo;

- attività di conversione informatica dei documenti della Corte, formazione degli archivi di documentazione giuridica e adeguamento tecnologico del sistema di ricerca ItalgireWeb;

- gestione dell'archivio dei procedimenti civili e penali, con accesso consentito agli avvocati tramite **sistemi di autenticazione.**

- collaborazione con la Commissione flussi;

- gestione del sito web www.cortedicassazione.it;

- collaborazione **con il Dipartimento per l'innovazione tecnologica del Ministero della giustizia** e partecipazione e coordinamento delle attività e dei gruppi di lavoro necessari ad assicurare l'elaborazione di architetture informatiche organiche e coerenti con lo sviluppo del processo civile e penale e con il ruolo della Corte di cassazione.

§ 107. — *Struttura organizzativa e funzionamento.*

107.1. Il C.E.D. si articola in una struttura organizzativa composta dalla direzione, dall'ufficio del Direttore amministrativo e da tre settori tecnici.

107.2. Gli obiettivi del C.E.D., nel rispetto delle direttive del Primo Presidente o del Presidente Aggiunto da lui delegato, sono individuati annualmente in apposita riunione tra il Direttore del C.E.D., il Direttore amministrativo ed i responsabili dei settori tecnici.

107.3. Nei rapporti con il C.E.D. il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto da lui delegato si avvalgono del Segretariato generale.

§ 108. — Direttore del C.E.D.

108.1. Il Direttore del C.E.D. ha la rappresentanza dell'ufficio ed è nominato dal Primo Presidente tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione in possesso di specifiche attitudini informatiche ed organizzative che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità, previo interpello.

108.2. L'incarico ha durata quadriennale e può essere rinnovato per una sola volta per ulteriori due anni.

108.3. In attuazione delle direttive del Primo Presidente o del Presidente Aggiunto da lui delegato, il Direttore del C.E.D.,

- adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività del C.E.D. e quelli che impegnano l'ufficio anche all'esterno, curando in particolare i rapporti con la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

- indice le riunioni necessarie per il funzionamento della struttura. Congiuntamente al Direttore amministrativo definisce le modifiche organizzative necessarie a migliorare il funzionamento della struttura;

- avvalendosi della collaborazione del Direttore amministrativo, riferisce al Primo Presidente o al Presidente Aggiunto da lui delegato con relazioni:

- a) almeno annuali sull'ordinaria gestione dei servizi;

- b) straordinarie, nelle ipotesi di insorgenza di problematiche e di dissensi interni che coinvolgono importanti effetti di rilievo operativo o le relazioni con altre Istituzioni;

- organizza i corsi di addestramento e di aggiornamento per l'utilizzo del servizio di Italgireweb con la collaborazione del Direttore amministrativo e dei funzionari tecnici responsabili di settore;

- cura il coordinamento con le attività dei magistrati referenti per l'informatica nominati dal Consiglio superiore della magistratura per la Corte di cassazione.

108.4. Costituisce titolo preferenziale per il conferimento dell'incarico di Direttore il pregresso svolgimento di attività presso il C.E.D. o di quelle che abbiano comunque attinenza con i compiti che la struttura è chiamata a svolgere.

§ 109. — Vicedirettore e magistrati addetti.

109.1. Al C.E.D. sono assegnati, oltre al Direttore, tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di vice-direttore.

109.2. Il vicedirettore collabora con il Direttore del Centro e lo sostituisce in caso di impedimento, nonché per gli affari delegati. La designazione del vicedirettore, tra i magistrati che abbiano positivamente superato la sesta valutazione di professionalità, avviene con i criteri e le modalità indicati per la nomina del Direttore.

109.3. I magistrati addetti seguono specifici progetti e svolgono altre attività dell'ufficio secondo le indicazioni del Direttore o del vice-direttore. La designazione avviene, previo interpello, tra i magistrati che abbiano positivamente superato la quarta valutazione di professionalità.

109.4. Gli incarichi di vicedirettore e di magistrato addetto hanno durata quadriennale e possono essere rinnovati per una sola volta per ulteriori due anni.

109.5. Costituisce titolo preferenziale per il conferimento dei predetti incarichi il pregresso svolgimento di attività presso il C.E.D. o di quelle che abbiano comunque attinenza con i compiti che la struttura è chiamata a svolgere.

109.6. Al Direttore del C.E.D. è riconosciuto l'esonero del 50% dal lavoro giudiziario. Al Vicedirettore e ai magistrati addetti è riconosciuto l'esonero dal lavoro giudiziario nella misura dal 25 al 50%.

PARTE QUINDICESIMA

§ 110. - Consiglio direttivo, Comitato per le pari opportunità e Commissione flussi.

110.1. La partecipazione dei magistrati della Corte di cassazione al Consiglio direttivo, al Comitato per le pari opportunità ed alla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, e dal regolamento interno approvato il 14 maggio 2012, come modificato l'8 novembre 2021.

§ 111. - Presidente della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma.

111.1 La Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma è presieduta da un presidente di sezione o da un consigliere della Corte nominato dal Ministro della Giustizia.

111.2 Al magistrato che svolge le funzioni di presidente della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma è riconosciuto l'esonero dal lavoro giudiziario in misura non inferiore al 50%.

§ 112. – Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione.

112.1. I magistrati, designati referenti per la formazione, dispongono della relativa struttura tecnica di supporto e usufruiscono dell'esonero dall'attività giudiziaria determinato dalle vigenti disposizioni.

112.2. Il Primo Presidente, con proprio decreto adottato sentiti gli interessati, indica la percentuale di esonero tra il 10% e il 25%, cui i medesimi non possono rinunciare, in considerazione dell'ampiezza dell'Ufficio e dell'attività svolta annualmente, alla luce dei parametri individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

§ 113. – Ufficio per l'Innovazione della Suprema Corte di cassazione e della Procura Generale presso la Corte di cassazione.

113.1. I magistrati, designati referenti informatici, dispongono del relativo Ufficio e usufruiscono dell'esonero dall'attività giudiziaria determinato dalle vigenti disposizioni.

113.2. Il Primo Presidente, con proprio decreto adottato sentiti gli interessati, indica la percentuale di esonero in misura non superiore al 50%, cui i medesimi non possono rinunciare, in considerazione dell'ampiezza dell'Ufficio e dell'attività svolta annualmente, alla luce dei parametri individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

§ 114. – Magistrato delegato del Primo Presidente per le problematiche relative all'attuazione del d.lgs. n. 81/2008.

114.1. Il Primo Presidente, quando non vi provvede personalmente, può delegare, con il suo consenso, un magistrato a seguire le problematiche in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

114.1. Il magistrato è scelto, per la durata del mandato del Primo Presidente, tra coloro che sono in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza.

114.3. Al magistrato delegato non spetta alcun esonero dall'attività giudiziaria.

§ 115. – Incarichi previsti ex lege a consiglieri e presidenti di sezione della Corte di cassazione.

115.1. In presenza di incarichi che debbono essere svolti per espressa disposizione normativa da consiglieri o presidenti di sezione della Corte di cassazione può essere previsto un esonero, ove non disposto diversamente dalle fonti normative o dal Consiglio Superiore della Magistratura, in misura non superiore al 50%.

§ 116. - Nomina a componente del Tribunale Unificato dei Brevetti (T.U.B.). Esonero dall'attività ordinaria.

116.1. Il magistrato della Corte che sia nominato componente del Tribunale Unificato dei Brevetti (T.U.B.) fruisce dell'esonero dal lavoro giudiziario di regola nella misura del 20%.

§ 117. - Gruppi di lavoro costituiti all'interno della Corte di cassazione su questioni processuali e sostanziali.

117.1. Al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, in caso di questioni processuali di interesse di più Sezioni operanti nel medesimo settore (civile o penale), il Primo Presidente, d'intesa con il Presidente aggiunto, può istituire gruppi di lavoro aperti alla partecipazione dei magistrati appartenenti alle Sezioni interessate.

Analogamente e ai medesimi fini, ove sorgano questioni di diritto sostanziale di comune interesse delle varie Sezioni appartenenti a settori diversi della Corte, il Primo Presidente, d'intesa con il Presidente aggiunto, può istituire i relativi gruppi di lavoro con la partecipazione dei magistrati appartenenti alle Sezioni interessate.

117.2. I componenti dei gruppi di lavoro sono designati, previo interpello, dal Primo Presidente su proposta del Presidente titolare della Sezione. La partecipazione ai gruppi di lavoro non comporta il riconoscimento di esonero dal lavoro giudiziario.

117.3. Gli esiti delle attività svolte dai singoli gruppi di lavoro sono prontamente messi a disposizione di tutti i magistrati appartenenti al settore (o ai settori) interessato e formano oggetto delle assemblee sezionali.